

Identificazione del Complesso IPPC	
Ragione sociale	PULI-ECO S.r.l.
Sede Legale	Via E. FERMI, 7 – Ospedaletto Lodigiano (LO)
Sede Operativa	Via E. FERMI, 7 – Ospedaletto Lodigiano (LO)
Tipo di impianto	Installazione esistente
Codice e attività IPPC	<p>Attività IPPC n.1: 5.3 - a) : Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;</p> <p>Attività IPPC n.2: 5.3 - b) : Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento</p> <p>Attività IPPC n.3: 5.5 : Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.</p>
Attività non IPPC	<p>Attività non IPPC n.4): Operazioni di trattamento (R3, R4, R5, R12, D13, D14) di rifiuti non pericolosi non comprese nelle attività IPPC n.1 e n.2</p> <p>Attività non IPPC n.5): Stoccaggio di rifiuti non pericolosi (R13, D15)</p>

INDICE

A. QUADRO AMMINISTRATIVO TERRITORIALE	
A.O. INQUADRAMENTO MODIFICHE	4
A 1. Inquadramento del complesso e del sito	6
A.1.1 Inquadramento del complesso ippc	6
A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito	8
A 2. Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall’AIA	10
B.1 QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI	11
B.1 bis END OF WASTE	
R3 Recupero Rifiuti Carta e Cartone, legno, plastica, combustibili	
R4 Recupero Rifiuti ferro e acciaio, alluminio, rame bronzo ottone e altre leghe di rame, metalli di stagno, piombo o zinco	
R5 Rifiuti Inerti	
B.2 Materie Prime ed Ausiliarie	106
B.3 Risorse idriche ed energetiche	106
B.4 Indicazioni su eventuali fasi di avvio, arresto e malfunzionamento	107
C. QUADRO AMBIENTALE	107
C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento	107
C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento	108
C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento	113
C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento	113
C.5 Produzione Rifiuti	113
C.6 Bonifiche	114
C.7 Rischi di incidente rilevante	115
D. QUADRO INTEGRATO	115
D.1 Applicazione delle MTD	115
D.2 Criticità riscontrate	121
E. QUADRO PRESCRITTIVO	122
F. PIANO DI MONITORAGGIO	136
F.1 Finalità del monitoraggio	136
F.2 Chi effettua il self-monitoring	137
F.3 Parametri da monitorare	137
F.3.1 Impiego di Sostanze	137
F.3.2 Risorsa idrica	137
F.3.3 Risorsa energetica	137
F.3.4 Aria	138
F.3.5 Acqua	138
F.3.5.1 Monitoraggio del CIS recettore	140
F.3.5.2 Monitoraggio delle acque sotterranee	140

F.3.6	Rumore	141
F.3.7	Radiazioni	142
F.3.8	Rifiuti	142
F.4	Gestione dell'impianto	142
F.4.1	Individuazione e controllo sui punti critici	137
F.4.2	Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)	138
G.ALLEGATI	139

A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A.O. INQUADRAMENTO MODIFICHE (ai sensi della D.g.r. 8831/2008)

L'installazione IPPC della Puli-Eco S.r.l. sito in Ospedaletto Lodigiano (LO), via Enrico Fermi 7 è attualmente autorizzata con Atto Dirigenziale della Provincia di Lodi n. 1351/2013 del 22.11.2013.

Successivamente al rilascio dell'AIA sono intervenuti i seguenti aggiornamenti e comunicazioni per modifiche non sostanziali trasmesse dal Gestore ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

- Con comunicazione del 03.11.2015 (e relativa nota di presa d'atto della Provincia di Lodi prot. 4333 del 18.02.2016) sono state apportate all'AIA le seguenti modifiche non sostanziali:
 - utilizzo di un dispositivo meccanico mobile costituito da un vaglio mobile rotante in ausilio alle attività di selezione e cernita già autorizzate su alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, nell'ambito delle operazioni di trattamento R12-D13;
 - integrazione di nuovi codici CER individuanti rifiuti non pericolosi sottoponibili ad operazioni di stoccaggio e/o selezione e cernita manuale e meccanica anche con l'ausilio del vaglio.
- Con comunicazione del 18.03.2016 sono state apportate all'AIA le seguenti modifiche non sostanziali:
 - individuazione di un dispositivo meccanico costituito da un trituratore mobile da utilizzare in ausilio alle attività di selezione e cernita già autorizzate su alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, nell'ambito delle operazioni di trattamento R12-D13 e di adeguamento volumetrico.
- In data 20.06.2016 è stato comunicato agli Enti il mantenimento dell'utilizzo di una macchina semovente provvista di polipo per il carico della pressa idraulica, con l'eliminazione definitiva del nastro trasportatore. Contestualmente è stato chiesto il permesso di costruire in sanatoria per modifiche strutturali, per adeguamento di sicurezza e per la ricollocazione della pesa.
- Con comunicazione del 21.06.2016 sono state apportate all'AIA le seguenti modifiche non sostanziali:
 - revisione della disposizione e della denominazione dei settori operativi dell'impianto, senza modifica delle quantità in deposito, in trattamento e delle tipologie di rifiuti complessivamente già autorizzate.
- In data 13.10.2016 è stata ottenuta dal SUAP di Casalpusterlengo l'Autorizzazione n.93SUAP/2016 per la realizzazione di un distributore carburanti (gasolio) per l'autotrazione, ad uso privato, della capacità di 9 mc.
- In data 22.03.2017 è stata comunicata agli Enti la sostituzione del vaglio gommato (modello DOPPSTADT SM518 PROF1) con vaglio cingolato (modello DOPPSTAD SM518 k).
- Con comunicazione del 01.06.2017 sono state apportate all'AIA le seguenti modifiche non sostanziali:
 - utilizzo di un secondo dispositivo meccanico mobile costituito da un vaglio mobile rotante da utilizzare in ausilio alle attività di selezione e cernita già autorizzate su alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, nell'ambito delle operazioni di trattamento R12-D13,
 - revisione della Tabella B2 "Codici CER/settori/attività svolte".
- In data 28.12.2017 è stata comunicata agli Enti la sostituzione del modello di trituratore mobile in dotazione all'impianto (nuovo modello DOPPSTAD DW 3060 KF).
- Con comunicazione del 18.04.2019 sono state apportate all'AIA le seguenti modifiche non sostanziali:
 - revisione della Tabella B2 "Codici CER/settori/attività svolte", a seguito di rivisitazione delle operazioni di trattamento delle varie tipologie di rifiuti autorizzate (pericolosi e non pericolosi) in ragione delle apparecchiature e strutture presenti in sito, con conseguente stralcio dalle operazioni IPPC dell'attività 5.1 (lettere c e d) riferita al trattamento di rifiuti pericolosi,

- modifiche alle zone operative individuate all'interno del capannone, con riduzione del quantitativo massimo di rifiuti pericolosi detenibili in stoccaggio e compensazione di pari quantitativo di stoccaggio in aumento per i rifiuti non pericolosi,
 - installazione, all'interno del capannone "zona 2", di un impianto fisso di vagliatura costituito da due vagli rotanti posti in serie, da utilizzare in ausilio alle attività di selezione e cernita già autorizzate su alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, nell'ambito delle operazioni di trattamento R12-D13 (impianto presidiato da un dedicato sistema di aspirazione, collettamento, abbattimento ed espulsione che darà origine ad un nuovo punto di emissione in atmosfera (E1)).
- Con comunicazione del 18.07.2019 sono state apportate all'AIA le seguenti modifiche non sostanziali:
- Installazione di nastri trasportatori adibiti alla movimentazione del materiale (sopravaglio) in uscita dall'impianto fisso di vagliatura collocato all'interno del capannone "zona 2", per la alimentazione diretta alla tramoggia della pressa collocata all'interno del capannone "zona 1".
 - aggiornamento delle superfici delle zone operative denominate "2.1", "2.3", "2.4", "2.5" (senza alcuna modifica dei rispettivi quantitativi in deposito già individuati).
- Con l'istanza di **modifica sostanziale** presentata in data 29/04/2020 (prot.Prov.n.11552) dal Gestore ai sensi dell'art.29-ter del d.lgs 152/2006 e s.m.i., si intendono apportare all'installazione le varianti progettuali di seguito sintetizzate:
- ampliamento del perimetro dell'installazione mediante realizzazione di un nuovo piazzale ed opere connesse, in continuità con quello esistente sul lato ovest dell'insediamento;
 - realizzazione di nuovo edificio di copertura in adiacenza al capannone industriale esistente;
 - realizzazione di una nuova rete fognaria di raccolta e sistemi di separazione, accumulo, trattamento e scarico, per la gestione delle acque meteoriche decadenti dalla superficie scolante del piazzale in ampliamento;
 - realizzazione di un nuovo impianto fisso di vagliatura, selezione e triturazione dei rifiuti non pericolosi;
 - realizzazione di un nuovo sistema di aspirazione, collettamento, abbattimento ed espulsione posto a presidio del nuovo impianto fisso di trattamento, che darà origine ad un nuovo punto di emissione in atmosfera (E2);
 - revisione della disposizione delle zone operative adibite alle operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti;
 - revisione della Tabella B2 "Codici CER/settori/attività svolte", con la rivisitazione delle operazioni di trattamento di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi ed integrazione di alcuni codici EER di rifiuti non pericolosi.

L'istanza di modifica sostanziale considera inoltre anche gli aggiornamenti conseguenti:

- identificazione delle tipologie di attività di cui all'allegato VIII Parte Seconda del d.lgs 152/2006 e s.m.i. alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs 46/2014, tenuto conto di quanto a tal proposito già riferito dall'Azienda con nota del 28 dicembre 2015;
- aspetti evidenziati da ARPA nella **Relazione Finale di visita ispettiva ordinaria 2018**, con particolare riferimento ad aggiornamenti alla tabella C2 dell'allegato tecnico ed al piano di monitoraggio;
- applicazione delle **Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018** (pubblicata Sulla GUUE n. L208 del 17/08/2018) che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
- indicazioni contenute nella **Circolare del MATTM del 21.01.2019** recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*",

- disposizioni della **Legge 128/2019 che ha modificato la formulazione dell'art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 (EOW)**, relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto, riattribuendo alle Autorità competenti al rilascio di provvedimenti autorizzativi all'esercizio degli impianti di gestione rifiuti la possibilità di definire, nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato art. 184-ter, i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso".

Il progetto di modifica sostanziale prevede lo stralcio della modifica oggetto della precedente comunicazione del 18.07.2019 (non realizzata) costituita da: Installazione di nastri trasportatori adibiti alla movimentazione del materiale (sopravaglio) in uscita dall'impianto fisso di vagliatura collocato all'interno del capannone "zona 2", per l'alimentazione diretta alla tramoggia della pressa collocata all'interno del capannone "zona 1".

L'istanza di modifica sostanziale non determina alcuna variazione delle potenzialità quantitative di stoccaggio (operazioni R13, D15) e di trattamento (operazioni R3, R4, R5, R12, D13, D14) di rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, come già autorizzate con l'AIA vigente.

A 1. Inquadramento del complesso e del sito

A.1.1 Inquadramento del complesso IPPC

La società PULI-ECO S.r.l. ha sede legale e insediamento produttivo nel comune di Ospedaletto Lodigiano (LO) in Via E. Fermi, 7 e opera nel settore ambientale relativamente all'attività di raccolta, trasporto rifiuti, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi occupandosi dei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e conferimento agli impianti finali di RSU e assimilabili su concessione comunale, raccolte differenziate di RSU, RS, speciali assimilabili, urbani pericolosi.

Il complesso industriale di proprietà della PULI-ECO S.r.l. è stato costruito tra il 1991 e il 1994 con Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Ospedaletto Lodigiano prot. 7/91 del 17/09/1991 e n. 7/92 del 10/05/1994.

Il relativo certificato di agibilità è stato concesso in data 04/08/1994 con uso "capannone industriale ad uso stoccaggio rifiuti speciali, selezione e cernita di rifiuti speciali assimilabili a RSU – rimessaggio autoveicoli".

Il certificato di Inizio Attività (CIA) è stato rilasciato da Comune di Ospedaletto Lodigiano con prot. 1364 del 28/03/1997.

Tutte le aree interessate dall'attività di trattamento rifiuti risultano completamente pavimentate ed impermeabilizzate con raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

L'area è servita dall'acquedotto comunale, dal quale si attinge acqua sia per uso potabile che industriale. Nella fognatura pubblica separata ramo acque nere sono scaricate le acque tipo domestico, le acque reflue industriali e le acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali.

Presso l'impianto industriale di Ospedaletto Lodigiano in Via E. Fermi, 7 sono effettuate le attività di lavorazioni dei rifiuti quali: l'ammasso, lo stoccaggio, la selezione manuale/meccanica, la cernita, la miscelazione, il ricondizionamento, il recupero, il caricamento, la riduzione volumetrica, e il conferimento successivo ad impianti autorizzati di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.

Dispone inoltre di una struttura logistica per il ritiro, trasporto e conferimento presso il proprio impianto o presso altri impianti autorizzati di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con l'iscrizione n° MI02706 all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti sezione Regione Lombardia.

L'attività di trattamento rifiuti è stata autorizzata con i provvedimenti richiamati nella successiva tabella A4.

Lo stabilimento produttivo della Ditta PULI-ECO S.r.l. è individuato dalle seguenti coordinate UTM32 WGS84:

E = 546.037

N = 5.002.229

L'installazione IPPC, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessata dalle seguenti attività:

N. d'ordine	Codice IPPC	Tipologia Impianto	Operazioni	Capacità produttiva	Rifiuti NP	Rifiuti
--------------------	--------------------	---------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------	----------------

Attività IPPC				autorizzata		P
1	5.3 - a) 2) – 3)	<p>a) lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:</p> <p>2) trattamento fisico-chimico;</p> <p>3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;</p>	D13 – D14	200.000 t/anno (comprensiva anche delle altre attività di trattamento)	X	
2	5.3 - b) 2)	<p>b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:</p> <p>2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento.</p>	R12	200.000 t/anno (comprensiva anche delle altre attività di trattamento)	X	
3	5.5	<p>accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel</p>	R13 – D15	70 mc (60 ton)		X

N. d'ordine Attività NON IPPC	Codice ISTAT delle altre attività	luogo in cui sono generati i rifiuti. Tipologia Impianto	Operazioni	Capacità produttiva autorizzata	Rifiuti NP	Rifiuti P
4	-	Operazioni di trattamento di rifiuti non pericolosi non comprese nelle attività IPPC n.1 e n.2	R3, R4, R5, R12, D13, D14	200.000 t/anno (comprensiva anche delle altre attività di trattamento)	X	
5	-	Stoccaggio di rifiuti non pericolosi	R13, D15	1.634 mc	X	

Tabella A1 – Attività IPPC e NON IPPC

La condizione dimensionale dell'insediamento industriale nella configurazione dello **stato di fatto** è descritta nella tabella seguente:

Superficie totale m ²	Superficie coperta m ²	Superficie scolante m ² (*)	Superficie drenante m ²	Anno costruzione installazione	Ultimo ampliamento
7.771,30	3422,73	3745,66	-	1991	-

(*) Così come definita all'art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

Il dato è comprensivo anche delle coperture non dotate di sistemi separati di raccolta delle acque meteoriche, che confluiscono quindi nella rete delle acque di piazzale (ad es. cabina ENEL, box servizi)

Tabella A2 – Condizione dimensionale dello stabilimento nello stato di fatto

La condizione dimensionale dell'insediamento industriale nella configurazione dello **stato di progetto**, in seguito alla realizzazione della modifica sostanziale prevista, è descritta nella tabella seguente:

Superficie totale m ²	Superficie coperta m ²	Superficie scolante m ² (*)	Superficie drenante m ²	Anno costruzione installazione	Ultimo ampliamento
12.139	4.309	6.009	1.821	1991	da realizzare 2021

(*) Così come definita all'art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4/2006 recante la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

Il dato è comprensivo anche delle coperture non dotate di sistemi separati di raccolta delle acque meteoriche, che confluiscono quindi nella rete delle acque di piazzale (ad es. cabina ENEL, box servizi)

Tabella A2 bis – Condizione dimensionale dello stabilimento nello stato di progetto

A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito

La PULI-ECO S.r.l. svolge la propria attività nel comune di Ospedaletto Lodigiano Via E. Fermi, 7 su un'area identificata con il mappale n. 61 del foglio 4.

La destinazione urbanistica dell'area nello stato di fatto è "TCP2 – Tessuto consolidato produttivo" sulla quale non sono presenti vincoli idrogeologici, paesaggistici o derivanti dal piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Po.

Il progetto sottoposto all'iter istruttorio per l'acquisizione di modifica sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale comporta un nuovo consumo di suolo, attraverso l'ampliamento dell'area dell'installazione sul mappale n.182 del foglio 4 (adiacente all'area dell'installazione esistente), avente destinazione urbanistica nel Piano di Governo del Territorio del Comune di Ospedaletto Lodigiano approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 29/01/2014 come "AR2 – Fasce di rispetto a verde".

La domanda di modifiche sostanziali comprende le richieste di variante allo strumento urbanistico dell'area di ampliamento secondo la disciplina dell'art.208 comma 6 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. in rapporto a:

- destinazione urbanistica (da area "fasce di rispetto a verde" ad area produttiva),
- arretramento della fascia di rispetto stradale dagli attuali 30 mt sino a 10 mt.

Tenuto conto di quanto sopra, con riferimento a quanto previsto dall' art. 13, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con DGR n. 1990 del 20/06/14 (Capitolo 14 del P.R.G.R. e Appendice n. 1 alle NTA), come aggiornato con la Dgr 12 febbraio 2018, n. X/7860, sull'area in cui sarà realizzato l'ampliamento dell'installazione:

- non si è riscontrata la presenza di alcun criterio escludente,
- si è riscontrata la presenza di un criterio penalizzante connesso alla tutela delle risorse idriche in quanto l'insediamento è collocato in "Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003".

A tal proposito nel "progetto di invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art.10 del R.R. 23.11.2017, n.7", in relazione agli aspetti di vulnerabilità della falda ed alle problematiche geologiche specifiche dell'area in oggetto, sono individuati gli opportuni interventi di riduzione dei rischi, con particolare riferimento ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e relativi criteri di dimensionamento.

Il progetto non comporta particolari elementi di criticità in rapporto al suddetto criterio penalizzante.

- è verificabile la presenza di alcuni criteri preferenziali quali: la vicinanza ad impianti di gestione dei rifiuti connessi all'attività proposta, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio, la preesistenza di un'adeguata viabilità d'accesso e l'utilizzo di assi viabilistici non già congestionati, la preesistenza della rete dei sottoservizi e di sottostazioni elettriche o facilità di accesso alle stesse, la preesistenza di reti di monitoraggio delle varie componenti ambientali.

Non sono inoltre presenti punti di captazione di acque destinate al consumo umano nella fascia di 200 metri dall'area dove opera l'impianto PULI-ECO S.r.l. di Ospedaletto Lodigiano (LO).

Il territorio circostante l'impianto è pianeggiante, privo di evidenze morfologiche naturali.

L'area di proprietà della PULI-ECO S.r.l. sulla quale sorge l'impianto di trattamento rifiuti ha accesso da Via E. Fermi in corrispondenza del numero civico 7. Trattasi di una strada ubicata all'interno della zona industriale, con unico senso di marcia e di adeguata dimensione che confluisce nella via G. Marconi direttamente collegata alla SS 234.

L'area è ubicata all'interno di una zona prevalentemente di tipo industriale confinante con l'autostrada del Sole A1, la SP 234 Pavia-Codogno, lo svincolo autostradale "Casalpusterlengo" e la relativa strada di collegamento alla statale.

Riassumendo la viabilità maggiore che interessa l'insediamento è pertanto la seguente:

- direzione Nord/Ovest – Sud/Est: autostrada A1, Casello Casalpusterlengo (distanza circa 1Km);
- direzione Ovest Est: Strada Provinciale "ex SS 234 Pavia – Cremona". Parallela alla Strada Provinciale scorre la ferrovia Pavia-Codogno.

Il territorio circostante, compreso in un raggio di 500 m, ha le seguenti destinazioni d'uso:

Destinazione d'uso dell'area secondo il PGTvigente	Destinazioni d'uso principali	Distanza minima dal perimetro del complesso
	<p>Mappale 61: la ditta ricade in zona "TCP2 – Tessuto consolidato produttivo" secondo il PGT vigente.</p> <p>Mappale 182: la ditta ricade in zona "AR2 – Fasce di rispetto a verde" secondo il PGT vigente.</p> <p>L'area non risulta gravata da vincoli per le aree protette, paesaggistico, architettonico, archeologico, demaniale, fluviale-PAI, idrogeologico né di interesse comunitario</p>	<p>Area di proprietà</p>

TCP2 – Tessuto consolidato produttivo	a N - confine con proprietà
TCP2 – Tessuto consolidato produttivo	a E - confine con proprietà
SP 234 – provinciale Mantovana	a S - confine con proprietà a O - confine con proprietà
TCP2 – Tessuto consolidato produttivo	a NO - confine con proprietà a O – 130 m
AR2 – Fasce di rispetto a verde	a S - 25 m
Impianti ferroviari	a S - 90 m a E - 350 m
Tessuto consolidato produttivo in contesto residenziale	a SO - 210 m
Servizi per ambiti produttivi	a SO - 220 m a E - 136 m a N - 110 m a N - 210 m
TCP4 - Tessuto consolidato produttivo di scala sovralocale	a N - 140 m a O – 180 m a E -
Ambiti di trasformazione agricola	a SE - 470 m
TCR3 - Tessuto consolidato residenziale di edificazione semintensiva	a SO - 350 m
Autostrada A1	a E - N/E - 250 m a N - 400 m

Tabella A3 – Destinazioni d'uso nel raggio di 500 m

A 2. Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall'AIA

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo dell'installazione.

Settore	Norme di riferimento	Ente competente	Numero autorizzazione	Data di emissione	Scadenza	N. ordine attività IPPC e non	Note
VIA	DPR 12.04.96	Regione Lombardia	Decreto n. 22145	03/12/2004	-	-	Non sostituita da AIA
A.I.A.	D.Lgs. 152/06	Regione Lombardia	d.d.s. n. 11936	16/10/2007	15/10/2012	1	-
A.I.A.	D.Lgs. 152/06	Regione Lombardia	d.d.s. n. 4922	14/05/2008	15/10/2012	1	-
A.I.A.	D.Lgs. 152/06	Provincia di Lodi	D.D. REGDE/1351/2013	22/11/2013	22/11/2023	tutte	-
VVF	DPR 151/2011	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi	Pratica 315093	12/04/2019	12/04/2024	tutte	Non sostituita da AIA
ACQUA		Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana	Concessione idraulica n.3120 (scaricatore del Cristo)	28/06/2016	27/06/2035		NO

Tabella A4 – Stato autorizzativo

Le certificazioni in possesso dell'Azienda, che non sono sostituite dall'AIA, sono le seguenti:

Certificazione Registrazione	Norme di riferimento	Ente Certificatore	Estremi della certificazione/registrazione (Numero; Data emissione)	Data scadenza	N. d'ordine attività
ISO	UNI EN ISO 9001:2015	Certiquality	n. 23169 del 21.07.2020	12.09.2023	Intera installazione
ISO	UNI EN ISO 14001:2015	Certiquality	n. 23170 del 09.07.2019	13.07.2022	
ISO	UNI EN ISO 45001:2018	Certiquality	n. 28572 del 21.07.2020	22.07.2022	

Tabella A5 – Certificazioni ambientali

Tutti i dati di consumo, trattamento rifiuti ed emissione che vengono riportati di seguito fanno riferimento agli anni produttivi 2017 – 2018 – 2019.

B. QUADRO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto

La società PULI-ECO S.r.l. ha sede legale e insediamento produttivo nel comune di Ospedaletto Lodigiano in Via E. Fermi, 7 e opera nel settore ambientale relativamente all'attività di raccolta, trasporto rifiuti, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi occupandosi dei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e conferimento agli impianti finali di RSU e assimilabili su concessione comunale, raccolte differenziate di RSU, RS, speciali assimilabili, urbani pericolosi.

Presso l'impianto industriale di Ospedaletto Lodigiano in Via E. Fermi, 7 sono effettuate le attività di lavorazioni dei rifiuti quali:

- la messa in riserva,
- il deposito preliminare,
- la selezione e la cernita manuale con l'ausilio di mezzi meccanici (con eventuale triturazione e/o vagliatura),
- la miscelazione,
- il ricondizionamento,
- l'adeguamento volumetrico (pressatura o triturazione),
- la vagliatura,
- il successivo conferimento ad impianti autorizzati di rifiuti non pericolosi e pericolosi.

DESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI

Presso l'impianto vengono effettuate le operazioni di:

- messa in riserva (**R13**) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- deposito preliminare (**D15**) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- operazioni di trattamento (**R3, R4, R5, R12, D13, D14**) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Nella tabella sottostante vengono individuati per ciascuna Zona operativa le operazioni effettuate, le quantità autorizzate e le modalità di stoccaggio.

Posizione	Materiale	Tipo di attività	Quantitativo stoccabile (mc)	Superficie (mq)	Quantitativo stoccabile (ton)
ZONA 1 (impermeabilizzata, sotto capannone)					
1.1	Stoccaggio rifiuti non pericolosi o in alternativa MPS/End of Waste	R13 – D15	355	342	720
1.2	Stoccaggio rifiuti non	R13 – D15	125	105	225

	pericolosi o in alternativa MPS/End of Waste				
1.3	Stoccaggio rifiuti non pericolosi o in alternativa MPS/End of Waste	R13 – D15	240	200	432
1.4	Stoccaggio o trattamento rifiuti non pericolosi	R3 – R4 – R5 – R12 – D13 – D14 – R13 - D15	136	368	179
1.5	Movimentazione o trattamento rifiuti non pericolosi	R3 – R4 – R5 – R12 – D13 – D14	-	Superfici coperte Zona 1	-
1.6a	Linea fissa trattamento rifiuti non pericolosi (vagliatura)	R3 – R4 – R5 – R12 – D13 – D14	-	-	-
1.6b	Linea fissa trattamento rifiuti non pericolosi (cernita in cabina)				
1.6c	Linea fissa trattamento rifiuti non pericolosi (deferrizzazione magnetica)				
1.6d	Linea fissa trattamento rifiuti non pericolosi (triturazione)				
1.6e	Linea fissa trattamento rifiuti non pericolosi (vagliatura)				
1.7	Stoccaggio rifiuti non pericolosi decadenti da vagliatura	R13 – D15	15	24	30
1.8	Stoccaggio rifiuti non pericolosi decadenti da vagliatura	R13 – D15	15	24	30
1.9	Stoccaggio rifiuti non pericolosi (RAEE)	R13 – D15	20	15	20
1.10	Stoccaggio rifiuti pericolosi	R13 – D15	70	30	60
N.C.	Deposito temporaneo frazioni rifiuti non conformi	Deposito temporaneo	-	15	-
ZONA 2 (impermeabilizzata, sotto capannone)					
2.1	Stoccaggio rifiuti non pericolosi o in alternativa MPS/End of Waste	R13 - D15	254	340	457
2.2	Movimentazione o trattamento rifiuti non pericolosi	R3 – R4 – R5 – R12 – D13 – D14	-	Superfici coperte Zona 2	-
2.3a	Linea fissa trattamento rifiuti non pericolosi (vagliatura)	R3 – R4 – R5 – R12 – D13 – D14	-	-	-
2.3a	Linea fissa trattamento rifiuti non pericolosi (vagliatura)				
2.4	Stoccaggio rifiuti non pericolosi decadenti da vagliatura	R13 – D15	50	61	90
2.5	Stoccaggio rifiuti non pericolosi decadenti da vagliatura	R13 – D15	50	61	90
2.6	Stoccaggio rifiuti non pericolosi decadenti da vagliatura	R13 – D15	60	55	108
D.T.	Deposito temporaneo rifiuti di propria produzione	Deposito temporaneo	-	20	-
ZONA 3 (impermeabilizzata, sotto tettoia)					
3.1	Trattamento rifiuti non pericolosi (pressatura)	R3 – R4 – R5 – R12 – D13 – D14	-	-	-
3.2	Stoccaggio rifiuti non pericolosi o in alternativa	R13 – D15	130	116	210

	MPS/End of Waste				
ZONA 4 (impermeabilizzata, scoperta)					
4.1	Stoccaggio rifiuti non pericolosi o in alternativa MPS/End of Waste (in container)	R13 – D15	60	146	108
4.2	Stoccaggio rifiuti non pericolosi (in container)	R13 – D15	124	84	224

Tabella B1 – descrizione zone funzionali

Quantitativi:

I quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti:

- deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) di 1.634 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi (in ingresso) o decadenti dalle operazioni di trattamento svolte presso l'installazione (in uscita),
- deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) di 70 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi (in ingresso),

Il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell'impianto sottoposti alle operazioni R3, R4, R5, R12, D13, D14 è pari a 200.000 t/a.

A seguito dell'istruttoria svolta sulle varianti richieste, le tipologie dei rifiuti, la descrizione delle attività svolte, le aree e le modalità di stoccaggio di ogni singola tipologia di rifiuto sono descritte nella successiva tabella B2.

L'attività viene effettuata in periodo diurno, dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle 13.00 alle ore 18.00.

	CODICE CER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	R 13	R 12	R3	R4	R5	D13	D14	D15	Descrizione Attività	Area
1	010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407	cassoni big-bags	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2
2	020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	cassoni cumuli balle	X	X						X	deposito preliminare – messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
3	020107	Rifiuti della silvicoltura	cassoni cumuli	X	X						X	deposito preliminare - messa in riserva - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
4	020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108	cassoni big-bags fusti	X	X						X	deposito preliminare - messa in riserva - selezione e cernita adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
5	020110	rifiuti metallici	cassoni big- bags fusti cumuli	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita – ricondizionamento – miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
6	020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	cassoni bancali big-bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare - selezione e cernita -messa in riserva – ricondizionamento –miscelazione- adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.1-3.2-4.1-4.2
7	020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	cassoni bancali big-bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare - messa in riserva – selezione e cernita-ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
8	020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	cassoni bancali big-bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare - selezione e cernita -messa in riserva – ricondizionamento -miscelazione- adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.1-3.2-4.1-4.2
9	020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	cassoni bancali big-bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare - selezione e cernita -messa in riserva – ricondizionamento –miscelazione- adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.1-3.2-4.1-4.2
10	030101	scarti di corteccia e sughero	cassoni cumuli	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura – ricondizionamento–miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
11	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	cassoni cumuli	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - messa in riserva ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
12	030301	Scarti di corteccia e legno	cassoni cumuli	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - messa in riserva ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
13	030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	cassoni cumuli	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - messa in riserva ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
14	030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	cassoni cumuli	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - messa in riserva ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2

	CODICE CER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	R 13	R 12	R3	R4	R5	D13	D14	D15	Descrizione Attività	Area
15	030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	cassoni cumuli big bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - ricondizionamento – miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
16	030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	cassoni cumuli big bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - ricondizionamento – miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
17	040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	cassoni cumuli big-bags bancali	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - ricondizionamento – miscelazione- adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
18	040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	cassoni cumuli big-bags bancali	X	X				X	X	X	deposito preliminare - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - messa in riserva ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
19	040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	cassoni cumuli big-bags bancali	X	X				X	X	X	deposito preliminare - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - messa in riserva ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
20	040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	cassoni cumuli big-bags bancali	X	X				X	X	X	deposito preliminare - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - messa in riserva ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
21	040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	cassoni big-bags bancali	X							X	deposito preliminare –messa in riserva	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2
22	040221	rifiuti da fibre tessili grezze	cassoni cumuli big-bags bancali	X	X				X	X	X	deposito preliminare - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - messa in riserva ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
23	040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	cassoni cumuli big-bags bancali	X	X				X	X	X	deposito preliminare - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - messa in riserva ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
24	070213	Rifiuti plastici	cassoni cumuli big-bags/balle bancali	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura –ricondizionamento – miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
25	070299	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti e ritagli di plastiche, gomme e fibre artificiali)	cassoni cumuli big-bags/balle bancali	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura –ricondizionamento – miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
26	080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	fusti big-bags bancali	X							X	deposito preliminare –messa in riserva	1.10

	CODICE CER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	R 13	R 12	R3	R4	R5	D13	D14	D15	Descrizione Attività	Area
27	080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	fusti big-bags bancali	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - ricondizionamento –miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
28	080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	fusti big-bags bancali	X							X	deposito preliminare –messa in riserva-	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2
29	080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	fusti big-bags bancali	X							X	deposito preliminare –messa in riserva-	1.10
30	080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	fusti big-bags bancali cassoni	X							X	deposito preliminare –messa in riserva	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2
31	090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	fusti big-bags bancali	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- ricondizionamento - selezione e cernita – adeguamento volumetrico- miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
32	090108	Pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	fusti big-bags bancali	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- ricondizionamento - selezione e cernita – adeguamento volumetrico- miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
33	100210	scaglie di laminazione	fusti big-bags su bancali cassoni	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva – ricondizionamento - miscelazione - selezione e cernita con eventuale vagliatura	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
34	101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	cassoni big-bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita ricondizionamento –miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
35	101110	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico diversi da quelli di cui alla voce 101109	cumuli cassoni big-bags	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale vagliatura- ricondizionamento - miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
36	101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	cassoni big-bags	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale vagliatura ricondizionamento - miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
37	101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	cumuli cassoni big-bags	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale vagliatura- ricondizionamento - miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
38	101208	Scarti di ceramica, mattoni , mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	cumuli cassoni big-bags	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale vagliatura- ricondizionamento - miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2

	CODICE CER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	R 13	R 12	R3	R4	R5	D13	D14	D15	Descrizione Attività	Area
39	101301	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	cumuli cassoni big-bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale vagliatura- ricondizionamento - miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
40	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	cassoni big-bags	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva - selezione e cernita con eventuale vagliatura ricondizionamento –miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
41	101314	Rifiuti e fanghi di cemento	cumuli cassoni big-bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale vagliatura- ricondizionamento - miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
42	110501	zinco solido	cassoni big- bags fusti cumuli	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita – ricondizionamento – miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
43	120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	cassoni big-bags fusti	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva - selezione e cernita con eventuale vagliatura ricondizionamento –miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
44	120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	cassoni big- bags fusti cumuli	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva Limitatamente ai rifiuti allo stato fisico non polverulento: selezione e cernita con eventuale vagliatura – ricondizionamento – miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
45	120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi	cassoni big-bags fusti	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva - selezione e cernita con eventuale vagliatura ricondizionamento –miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
46	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	cassoni big- bags fusti cumuli	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva Limitatamente ai rifiuti allo stato fisico non polverulento: selezione e cernita con eventuale vagliatura – ricondizionamento – miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
47	120105	limatura e trucioli di materiali plastici	cassoni big-bags fusti	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva - selezione e cernita con eventuale vagliatura ricondizionamento –miscelazione–adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
48	120113	rifiuti di saldatura	cassoni big-bags fusti	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva - selezione e cernita con eventuale vagliatura ricondizionamento – -miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
49	120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16*	cassoni big-bags fusti	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva - selezione e cernita con eventuale vagliatura ricondizionamento –miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
50	120120*	corpi d'utensili e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	fusti big-bags	X							X	deposito preliminare –messa in riserva	1.10
51	120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	fusti big-bags cassoni	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura ricondizionamento –miscelazione–adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2

	CODICE CER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	R 13	R 12	R3	R4	R5	D13	D14	D15	Descrizione Attività	Area
52	130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	fusti cisternette	X							X	deposito preliminare –messa in riserva-	1.10
53	150101	Imballaggi i-di carta e cartone	cassone cumuli balle	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
54	150102	Imballaggi di plastica	cassone cumuli balle	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
55	150103	Imballaggi in legno	cassone cumuli	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura ricondizionamento – miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
56	150104	Imballaggi metallici	cassone cumuli	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
57	150105	Imballaggi compositi	cassone cumuli balle	X	X	X	X		X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
58	150106	Imballaggi in materiali misti	cassone cumuli balle	X	X	X	X		X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
59	150107	Imballaggi in vetro	cassone cumuli	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale vagliatura ricondizionamento – - miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
60	150109	Imballaggi in materia tessile	cassone cumuli balle	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura ricondizionamento –miscelazione - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
61	150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	cassone big-bags	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
62	150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	cassone big-bags	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
63	150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	cassone big-bags bancali	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura- - miscelazione ricondizionamento- adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
64	160103	Pneumatici fuori uso	cassone	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatu - miscelazione - ricondizionamento	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
65	160111*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	cassonetti big-bags fusti	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
66	160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	cassone big-bags	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2

	CODICE CER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	R 13	R 12	R3	R4	R5	D13	D14	D15	Descrizione Attività	Area
67	160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	fusti cisternette	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2
68	160117	metalli ferrosi	cassoni big-bags fusti	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita – ricondizionamento- miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
69	160118	metalli non ferrosi	cassoni big-bags fusti	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita – ricondizionamento- miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
70	160119	plastica	cassoni big-bags fusti	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura – ricondizionamento- -miscelazione- adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
71	160120	vetro	cassone big-bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – ricondizionamento- miscelazione cernita e selezione con eventuale vagliatura	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
72	160122	componenti non specificati altrimenti	cassone big-bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - ricondizionamento –miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
73	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	cassonetti big-bags su bancali	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
74	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	cassonetti big-bags su bancali	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.9
75	160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	cassonetti big-bags su bancali	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
76	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 160215	cassonetti big-bags su bancali	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2
77	160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	cassonetti big-bags su bancali	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
78	160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	cassonetti big-bags su bancali	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura ricondizionamento – -miscelazione- adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
79	160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	cassonetti big-bags su bancali	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura ricondizionamento – -miscelazione- adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
80	160601*	Batterie al piombo	cassonetti big-bags su bancali	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
81	160604	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	cassonetti big-bags su bancali	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2
82	160605	altre batterie ed accumulatori	cassonetti big-bags su bancali	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2

	CODICE CER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	R 13	R 12	R3	R4	R5	D13	D14	D15	Descrizione Attività	Area
83	160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	cassonetti big-bags su bancali fusti	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
84	160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	cassonetti big-bags su bancali fusti	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2
85	160804	catalizzatori esauriti da cracking catalitico a letto fluido (tranne 16 08 07)	cassonetti big-bags su bancali fusti	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2
86	160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	cassonetti big-bags su bancali fusti	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
87	161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	cassone cumuli big-bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – ricondizionamento – miscelazione - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
88	161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	cassone cumuli big-bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – ricondizionamento – miscelazione - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
89	161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	cassone cumuli big-bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – ricondizionamento – miscelazione - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
90	170101	cemento	cassone cumuli big-bags	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – ricondizionamento – miscelazione - selezione e cernita con eventuale vagliatura	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
191	170102	mattoni	cassone cumuli big-bags	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – ricondizionamento – miscelazione - selezione e cernita con eventuale vagliatura	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
92	170103	mattonelle e ceramiche	cassone cumuli big-bags	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – ricondizionamento – miscelazione - selezione e cernita con eventuale vagliatura	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
93	170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	cassone cumuli big-bags	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
94	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	cassone cumuli big-bags	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale vagliatura ricondizionamento – miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2

	CODICE CER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	R 13	R 12	R3	R4	R5	D13	D14	D15	Descrizione Attività	Area
95	170201	legno	cassone cumuli big-bags	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura – ricondizionamento – miscelazione – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
96	170202	vetro	cassone big-bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale vagliatura ricondizionamento – miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
97	170203	plastica	cassone big-bags	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura ricondizionamento – miscelazione – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
98	170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate	fusti big- bags bancali	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
99	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	cumuli cassoni big-bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale vagliatura- ricondizionamento - miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
100	170401	rame, bronzo, ottone	cassoni big- bags fusti	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita – ricondizionamento –miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
101	170402	alluminio	cassoni big- bags fusti	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita – ricondizionamento –miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
102	170403	piombo	cassoni big- bags fusti	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita – ricondizionamento miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
103	170404	zinco	cassoni big- bags fusti	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita – ricondizionamento miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
104	170405	ferro e acciaio	cassoni big- bags fusti	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita – ricondizionamento miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
105	170406	stagno	cassoni big- bags fusti	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita – ricondizionamento miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
106	170407	metalli misti	cassoni big- bags fusti	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita – ricondizionamento miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
107	170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	cassoni big- bags fusti	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
108	170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	cassoni big- bags fusti	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
109	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	cassoni big- bags fusti	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – ricondizionamento – – miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.2-4.1-4.2
110	170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	Cumuli cassoni	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale vagliatura -ricondizionamento – miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2

	CODICE CER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	R 13	R 12	R3	R4	R5	D13	D14	D15	Descrizione Attività	Area
111	170506	Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alle voci 170505	Cumuli cassoni	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale vagliatura -ricondizionamento – miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
112	170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	Cumuli cassoni	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale vagliatura -ricondizionamento – miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
113	170603*	Altri materiali isolanti contenuti o costituiti da sostanze pericolose	cassoni big- bags fusti	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
114	170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	cassoni big- bags fusti	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura- ricondizionamento –miscelazione – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
115	170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	cassoni big- bags fusti	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
116	170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	cassoni big- bags fusti	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura- ricondizionamento –miscelazione – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
117	170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	cassoni big- bags fusti	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
118	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	cassoni big- bags fusti	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura- ricondizionamento –miscelazione – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
119	190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	cassoni big- bags fusti	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura-ricondizionamento –adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
120	190501	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost	cassoni big- bags fusti	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura- ricondizionamento –miscelazione – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
121	190503	compost fuori specifica	cassoni big- bags fusti	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura- ricondizionamento –miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
122	190801	Residui di vagliatura	cassoni big- bags fusti	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura- ricondizionamento –miscelazione – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
123	190802	rifiuti da disabbigliamento	cassoni big- bags fusti	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale vagliatura ricondizionamento –miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
124	190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	Cumuli cassoni big- bags fusti	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura- ricondizionamento –miscelazione – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2

	CODICE CER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	R 13	R 12	R3	R4	R5	D13	D14	D15	Descrizione Attività	Area
125	190904	carbone attivo esaurito	cassoni big- bags fusti	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2
126	190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	cassoni big- bags fusti	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2
127	191001	rifiuti di ferro e acciaio	cassoni big- bags fusti cumuli	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – ricondizionamento – miscelazione selezione e cernita con eventuale vagliatura – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
128	191002	rifiuti di metalli non ferrosi	cassoni big- bags fusti cumuli	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – ricondizionamento – miscelazione selezione e cernita con eventuale vagliatura – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
129	191004	Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 191003	Cumuli cassoni	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura -ricondizionamento – miscelazione – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
130	191006	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	Cumuli cassoni	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura -ricondizionamento – miscelazione – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
131	191201	carta e cartone	cassoni big- bags/balle fusti cumuli	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – ricondizionamento – miscelazione selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-3.1-3.2-4.1-4.2
132	191202	metalli ferrosi	cassoni big- bags fusti cumuli	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – ricondizionamento – miscelazione selezione e cernita con eventuale vagliatura – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-3.1-3.2-4.1-4.2
133	191203	Metalli non ferrosi	cassoni big- bags fusti cumuli	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – ricondizionamento – miscelazione selezione e cernita con eventuale vagliatura – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-3.1-3.2-4.1-4.2
134	191204	Plastica e gomma	cassoni big- bags/balle fusti cumuli	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – ricondizionamento – miscelazione selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-3.1-3.2-4.1-4.2
135	191205	vetro	Cumuli cassone	X	X				X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva - selezione e cernita con eventuale vagliatura – ricondizionamento –miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-3.2-4.1-4.2
136	191206*	legno contenente sostanze pericolose	cassoni big- bags fusti	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
137	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	cassoni big- bags cumuli	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura miscelazione - ricondizionamento – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-3.1-3.2-4.1-4.2

	CODICE CER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	R 13	R 12	R3	R4	R5	D13	D14	D15	Descrizione Attività	Area
138	191208	prodotti tessili	cassone big- bags/balle cumuli	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - miscelazione - ricondizionamento – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-3.1-3.2-4.1-4.2
139	191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Cumuli cassoni	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – selezione e cernita con eventuale vagliatura- ricondizionamento – miscelazione	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-3.2-4.1-4.2
140	191210	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	cassone big- bags	X	X	X					X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-3.1-3.2-4.1-4.2
141	191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose	cassone big- bags	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
142	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Cumuli cassone big- bags/balle	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura–miscelazione - ricondizionamento – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-3.1-3.2-4.1-4.2
143	191301*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose	cassone big- bags	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
144	191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 191301	cumuli cassoni big- bags fusti	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - miscelazione -ricondizionamento– adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
145	200101	carta e cartone	cassoni big- bags/balle fusti	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare – messa in riserva – ricondizionamento – miscelazione - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura – adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
146	200102	vetro	cassone	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva - selezione e cernita con eventuale vagliatura - miscelazione - ricondizionamento	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
147	200110	abbigliamento	cassone cumuli balle	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - miscelazione - ricondizionamento–adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
148	200111	prodotti tessili	cassone	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - miscelazione - ricondizionamento–adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
149	200115*	sostanze alcaline	fusti cisternette	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
150	200119*	pesticidi	fusti big-bags	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
151	200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	scatole big bags su bancali	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10

	CODICE CER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	R 13	R 12	R3	R4	R5	D13	D14	D15	Descrizione Attività	Area
152	200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	bancali big bags cassone	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
153	200125	oli e grassi commestibili	fusti cisternette	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2
154	200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	fusti	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
155	200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	fusti bancali big- bags	X							X	deposito preliminare – messa in	1.10
156	200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	fusti cisternette	X					X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- miscelazione - ricondizionamento	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2- 3.2-4.1-4.2
157	200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose	fusti cisternette	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
158	200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	fusti cisternette	X					X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- miscelazione - ricondizionamento	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2- 3.2-4.1-4.2
159	200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	cassone big bags	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2
160	200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	bancali cassonetto	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
161	200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	bancali cassonetto	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.1-1.2-1.3-3.2-4.1-4.2
162	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	cassone big bags bancali	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
163	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121,200123 e 200135	Cassone big bags bancali	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.9
164	200137*	legno, contenente sostanze pericolose	cassone big bags	X							X	deposito preliminare – messa in riserva	1.10
165	200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	cassone cumuli big bags	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura miscelazione - ricondizionamento - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1- 2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
166	200139	plastica	cassoni big bags/balle fusti cumulo	X	X	X			X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva - selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura miscelazione - ricondizionamento - adeguamento volumetrico	=1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6- 2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2

	CODICE CER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	R 13	R 12	R3	R4	R5	D13	D14	D15	Descrizione Attività	Area
167	200140	metallo	cassoni big bags fusti cumulo	X	X		X		X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- miscelazione - ricondizionamento – – selezione e cernita con eventuale vagliatura - adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1- 2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
168	200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	cassone big bags	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale vagliatura miscelazione - ricondizionamento	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1- 2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
169	200201	rifiuti biodegradabili	cassone	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura miscelazione - ricondizionamento adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1- 2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
170	200202	Terre e roccia	cumuli cassoni big bags fusti	X	X			X	X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale vagliatura- miscelazione - ricondizionamento	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1- 2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
171	200203	Altri rifiuti non biodegradabili	cassone	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura miscelazione - ricondizionamento adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1- 2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
172	200301	Rifiuti urbani non differenziati	cassone	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - miscelazione ricondizionamento adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1- 2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
173	200302	Rifiuti dei mercati	cassone	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura - miscelazione ricondizionamento adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1- 2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2
174	200303	Rifiuti della pulizia stradale	cassone cumuli	X	X				X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva - miscelazione ricondizionamento - vagliatura	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1- 2.2-2.3-3.2-4.1-4.2
175	200307	Rifiuti ingombranti	cassone cumuli	X	X	X	X		X	X	X	deposito preliminare –messa in riserva- selezione e cernita con eventuale triturazione e/o vagliatura miscelazione - ricondizionamento adeguamento volumetrico	1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1- 2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2

Tab . B2 - Codici CER/settori/attività svolta

Nota: il deposito di rifiuti nelle aree 1.5 e 2.2 é esclusivamente finalizzato alle successive operazioni di selezione, cernita, triturazione, vagliatura ed eventuali ricondizionamento ed adeguamento volumetrico, da effettuarsi entro la successiva giornata lavorativa; i materiali risultanti da tali operazioni devono in ogni caso essere stoccati nelle rispettive aree indicate nella tabella

ZONA 1

E' costituita da un capannone della superficie totale di 3.044 mq, nel quale vengono conferiti i rifiuti che devono essere sottoposti a stoccaggio e/o alle seguenti fasi di trattamento:

- selezione e cernita (effettuata a pavimento o nella cabina di selezione sulla linea dell'impianto fisso);
- triturazione (effettuata con trituratore mobile o con il trituratore sulla linea dell'impianto fisso);
- vagliatura (effettuata con macchinari mobili di vagliatura o con vagli sulla linea dell'impianto fisso);
- miscelazione.

Le suddette fasi possono essere svolte singolarmente o in sequenza, in funzione del tipo di lavorazioni necessarie al fine di:

- ottenere una o più frazioni di rifiuti avviabili ad impianti terzi che ne effettuano il recupero finale (di materia o di energia), nel caso dell'operazione di recupero R12,
- ottenere una o più frazioni di rifiuti avviabili ad impianti terzi che ne effettuano lo smaltimento finale, nel caso dell'operazione di smaltimento D13,
- ottenere prodotti End of Waste avviabili al riutilizzo, nel caso delle operazioni di recupero R3, R4, R5,
- ottimizzare i rifiuti al fine del successivo avvio a smaltimento finale, nel caso dell'operazione di smaltimento D14,
- effettuare l'unione di due o più tipologie di rifiuti al fine di inviare la miscela ottenuta ad un diverso impianto di smaltimento o recupero, nel caso dell'operazione di recupero R12 o di smaltimento D13, intese come mera miscelazione non in deroga effettuata nel rispetto della disciplina del DDS n. 1795 del 4 marzo 2014 della Regione Lombardia.

In questa zona sono previsti i seguenti settori:

- **settore 1.1** (mq. 342): stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi o in alternativa MPS/EOW, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 355 mc / 720 ton;
- **settore 1.2** (mq. 105): stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi o in alternativa MPS/EOW, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 125 mc / 225 ton;
- **settore 1.3** (mq. 200): stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi o in alternativa MPS/EOW, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 240 mc / 432 ton;
- **settore 1.4** (mq. 368): stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 136 mc / 179 ton, o trattamento (R3 – R4 – R5 – R12 – D13 – D14) di rifiuti non pericolosi, mediante selezione e cernita effettuata a pavimento, triturazione effettuata con trituratore mobile, vagliatura effettuata con macchinario mobile di vagliatura, miscelazione;
- **settore 1.5** (superfici coperte Zona 1): aree di movimentazione di rifiuti non pericolosi, o trattamento (R3 – R4 – R5 – R12 – D13 – D14) di rifiuti non pericolosi, mediante selezione e cernita effettuata a pavimento, triturazione effettuata con trituratore mobile, vagliatura effettuata con macchinario mobile di vagliatura, miscelazione;
- **settore 1.6** (impianto fisso di vagliatura, selezione, triturazione): trattamento (R3 – R4 – R5 – R12 – D13 – D14) di rifiuti non pericolosi, mediante impianti fissi posti in linea composti dalle seguenti fasi:
 - vagliatura con vaglio rotante "Serie S-Trommel",
 - selezione e cernita effettuata in cabina,
 - deferrizzazione magnetica con separatore magnetico a sospensione
 - triturazione con trituratore monorotore lento Modello UNTHA XR3000C,
 - vagliatura con vaglio "Flip-flow" modello Bivitec KRL/DD composto da due piani vibranti sovrapposti;

- **settore 1.7** (mq. 24): stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dalla vagliatura, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 15 mc / 30 ton;
- **settore 1.8** (mq. 24): stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dalla vagliatura, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 15 mc / 30 ton;
- **settore 1.9** (mq. 15): stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi (RAEE), per un quantitativo massimo stoccabile pari a 20 mc / 20 ton;
- **settore 1.10** (mq. 30): stoccaggio (R13-D15) di rifiuti pericolosi, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 70 mc / 60 ton;
- **settore N.C.** (mq. 15): deposito temporaneo di frazioni di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto.

In ausilio alle attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi sono in uso i seguenti impianti mobili:

- trituratore mobile modello DOPPSTAD DW 3060 KF,
- vaglio cingolato mobile modello PRONAR MPB 20.72g.

Eventuali percolati prodotti in tale area vengono raccolti dalla rete interna dedicata e convogliati in apposite vasche aventi ciascuna volume utile pari a 4 mc per poi essere successivamente smaltiti come rifiuti liquidi presso impianti di trattamento autorizzati.

In ausilio all'attività svolta per la movimentazione dei rifiuti sono in uso le seguenti attrezzature:

- carrelli elevatori con dispositivi di presa;
- pala gommata;
- semoventi di caricamento a mezzo polipo idraulico.

ZONA 2

E' costituita da un capannone della superficie di 947 mq. nel quale vengono conferiti i rifiuti che devono essere sottoposti a stoccaggio e/o alle seguenti fasi di trattamento:

- selezione e cernita (effettuata a pavimento);
- triturazione (effettuata con trituratore mobile);
- vagliatura (effettuata con macchinari mobili di vagliatura o con vagli sulla linea dell'impianto fisso);
- miscelazione.

Le suddette fasi possono essere svolte singolarmente o in sequenza, in funzione del tipo di lavorazioni necessarie al fine di:

- ottenere una o più frazioni di rifiuti avviabili ad impianti terzi che ne effettuano il recupero finale (di materia o di energia), nel caso dell'operazione di recupero R12,
- ottenere una o più frazioni di rifiuti avviabili ad impianti terzi che ne effettuano lo smaltimento finale, nel caso dell'operazione di smaltimento D13,
- ottenere prodotti End of Waste avviabili al riutilizzo, nel caso delle operazioni di recupero R3, R4, R5,
- ottimizzare i rifiuti al fine del successivo avvio a smaltimento finale, nel caso dell'operazione di smaltimento D14,
- effettuare l'unione di due o più tipologie di rifiuti al fine di inviare la miscela ottenuta ad un diverso impianto di smaltimento o recupero, nel caso dell'operazione di recupero R12 o di smaltimento D13, intese come mera miscelazione non in deroga effettuata nel rispetto della disciplina del DDS n. 1795 del 4 marzo 2014 della Regione Lombardia.

In questa zona sono previsti i seguenti settori:

- **settore 2.1** (mq. 340): stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi o in alternativa MPS/EOW, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 254 mc / 457 ton;

- **settore 2.2** (superfici coperte Zona 2): aree di movimentazione di rifiuti non pericolosi, o trattamento (R3 – R4 – R5 – R12 – D13 – D14) di rifiuti non pericolosi, mediante selezione e cernita effettuata a pavimento, triturazione effettuata con trituratore mobile, vagliatura effettuata con macchinario mobile di vagliatura, miscelazione;
- **settore 2.3** (impianto fisso di vagliatura): trattamento (R3 – R4 – R5 – R12 – D13 – D14) di rifiuti non pericolosi, mediante due impianti fissi di vagliatura posti in linea;
- **settore 2.4** (mq. 61): stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dalla vagliatura, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 50 mc / 90 ton,
- **settore 2.5** (mq. 61): stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dalla vagliatura, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 50 mc / 90 ton,
- **settore 2.6** (mq. 55): stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dalla vagliatura, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 60 mc / 108 ton,
- **settore D.T.** (mq. 20): deposito temporaneo di rifiuti di propria produzione (es. da operazioni di manutenzione).

Eventuali percolati liquidi prodotti accidentalmente in tale area vengono raccolti o con materiali assorbenti (per piccole quantità) e successivamente inviati ad idoneo smaltimento, oppure raccolti tramite la rete dedicata esistente che li convoglia al serbatoio da 5 mc utili per poi essere successivamente smaltiti come rifiuti liquidi presso impianti di trattamento autorizzati..

In ausilio alle attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi sono in uso i seguenti impianti mobili:

- trituratore mobile modello DOPPSTAD DW 3060 KF,
- vaglio cingolato mobile modello PRONAR MPB 20.72g.

In ausilio all'attività svolta per la movimentazione dei rifiuti sono in uso le seguenti attrezzature:

- carrelli elevatori con dispositivi di presa;
- pala gommata;
- semoventi di caricamento a mezzo polipo idraulico.

ZONA 3

È costituita da una tettoia esterna (318 mq), nel quale vengono conferiti i rifiuti che devono essere sottoposti a stoccaggio e/o alla fase di trattamento di pressatura.

In questa zona sono previsti i seguenti settori:

- **settore 3.1:** trattamento (R3 – R4 – R5 – R12 – D13 – D14) di rifiuti non pericolosi, mediante impianto fisso di pressatura;
- **settore 3.2** (mq. 116): stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi o in alternativa MPS/EOW, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 130 mc / 210 ton.

ZONA 4

È costituita da parti del piazzale scoperto che saranno dedicato allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi esclusivamente all'interno di container.

In questa zona sono previsti i seguenti settori:

- **settore 4.1** (mq. 146): stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi o in alternativa MPS/EOW, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 60 mc / 108 ton;
- **settore 4.2** (mq. 84): stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 124 mc / 224 ton.

B.1bis END OF WASTE

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO:

OPERAZIONE R3

- Recupero (R3) di rifiuti di **carta e cartone**:

a) i rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R3) sono identificati dai seguenti codici CER:

CER	Descrizione
03.03.07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03.03.08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone
15.01.05	imballaggi compositi
15.01.06	imballaggi in materiali misti
19.12.01	carta e cartone
20.01.01	carta e cartone

b) i processi previsti per il recupero (R3) di rifiuti di carta e cartone prevedono le operazioni di selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento, secondo le tecniche di trattamento contemplate nell'autorizzazione vigente.

c) I criteri di qualità per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali di carta e cartone ottenuti dall'operazione di recupero R3 sono i seguenti: Materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.

Valori limite per le sostanze inquinanti:

- Impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergaminio nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale;
- carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, carte bituminate assenti;
- formaldeide e fenolo assenti;
- PCB + PCT <25 ppm

Recupero (R3) di rifiuti di carta e cartone

Tabella 4.3 SNPA – Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso.

Indicare con una **X** la casistica in cui ricade il progetto.

	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di redazione della relazione tecnica	X
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	
3	<u>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti).</u>	<u>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su:</u> <u>1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti;</u> <u>2. Aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di Stoccaggio;</u> <u>3. Criteri dettagliati d) ed e).</u>	X
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati d) ed e).	
5	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti; 3. Criteri dettagliati d) ed e); 4. Verificare la condizione d), alla luce dei diversi utilizzi.	
6	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 3. Verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento; 4. Criteri dettagliati d) ed e); 5. Verifica delle nuove specifiche tecniche e/o ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni	

		<p>previste nella tabella 4.1;</p> <p>6. Verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1.</p>	
7	<p>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetti (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti).</p>	<p>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica.</p> <p>Le valutazioni devono essere effettuate in relazione alle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto precedente (da 1 al punto 6).</p> <p>Vanno definiti i criteri dettagliati d) ed e)</p>	
8	<p>Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della Tabella 4.1)</p>	<p>Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1</p>	
9	<p>Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.</p>	<p>Va fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 D. Lgs 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.</p>	

Recupero R3 Carta e Cartone		
Tabella 4.1 – Elementi da relazionare per l'istanza di autorizzazione alla cessazione di qualifica di rifiuti caso per caso		
Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	Contenuti nell'istanza	Da compilare da parte dell'azienda
Condizioni		
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici	<p>Descrivere l'uso previsto, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o; • le fasi del processo in cui vengono utilizzati; • le funzioni a cui sono destinati. <p>Descrivere la materia prima o oggetto sostituita e, qualora disponibili le percentuali di sostituzione della materia prima.</p>	I prodotti End of Waste ottenuti dall'operazione di recupero R3 su rifiuti di carta e cartone saranno destinati a materie prime secondarie per l'industria cartaria.
	<p>Descrivere le caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontandole con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c)</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.</p>	
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<p>Descrivere il mercato o la domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.</p>	Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale.
	<p>Descrivere gli eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc.. II. Esistenza di altri produttori dell'end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o domanda; III. Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato. 	
	<p>Definire le modalità ed i tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto prodotti, con riferimento alla loro eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.</p>	<p>I materiali prodotti (end of waste) saranno stoccati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona operativa 3.2 (in cumuli, balle o container): quantitativo massimo 130 mc / 210 ton, - Zona operativa 4.1 (in container): quantitativo massimo 60 mc / 108 ton, - Zona operativa 4.2 (in container): quantitativo massimo 124 mc / 224 ton, <p>Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è individuato in 12 mesi.</p>

<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici</p>	<p>Indicare le norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto quali ad esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE; II. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali; III. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc...) o di altri Stati Membri; IV. Criteri EoW nazionali; V. Criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle Autorità competenti; VI. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori). <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica.</p> <p>Laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH</p>	<p>I suddetti prodotti End of Waste soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici (norme UNI-EN 643) e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.</p> <p>Sono individuati i seguenti valori limite per le sostanze inquinanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergaminato nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; - carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, carte bituminate assenti; - formaldeide e fenolo assenti; - PCB + PCT <25 ppm <p>Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero che danno cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine.</p> <p>Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo</p>
	<p>Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</p>	
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali</p>	<p>Indicare gli standard ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica. Qualora si rilevi che l'utilizzo della sostanza/oggetto non porterà impatti complessivi negativi sulla salute e sull'ambientale per specifici utilizzi, può non essere necessario stabilire alcun limite ambientale.</p>	<p>Nel prodotto sarà verificata l'assenza nei rifiuti di qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la sicurezza e l'ambiente (quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, rifiuti organici compresi alimenti, sostanze tossiche).</p>
	<p>Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p>	
	<p>Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	
	<p>Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione.</p>	

<p>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. - Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporrà impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima.</p> <p><u>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</u></p>	<p>Descrizione qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura.</p>	<p>L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali che si presentano nelle forme usualmente commercializzate</p>
	<p>La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator).</p>	
	<p>Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili.</p>	
	<p>Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali</p>	
	<p>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime, in scala reale, al termine del periodo sperimentale</p>	

Criteri dettagliati

<p>a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<p>Devono essere descritte le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso.</p> <p>Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXYY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</p>	<p>I criteri di riferimento sono quelli di cui al DM 05/02/98 – All.1 – Sub.1 - punto 1.1.</p> <p>I rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R3) sono identificati dai seguenti codici CER:</p>										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>CER</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.03.07</td> <td>scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone</td> </tr> <tr> <td>03.03.08</td> <td>scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati</td> </tr> <tr> <td>15.01.01</td> <td>Imballaggi di carta e cartone</td> </tr> <tr> <td>15.01.05</td> <td>imballaggi compositi</td> </tr> </tbody> </table>	CER	Descrizione	03.03.07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	03.03.08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	15.01.01	Imballaggi di carta e cartone	15.01.05	imballaggi compositi
	CER	Descrizione										
	03.03.07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone										
	03.03.08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati										
	15.01.01	Imballaggi di carta e cartone										
15.01.05	imballaggi compositi											

		<table border="1"> <tr> <td>15.01.06</td> <td>imballaggi in materiali misti</td> </tr> <tr> <td>19.12.01</td> <td>carta e cartone</td> </tr> <tr> <td>20.01.01</td> <td>carta e cartone</td> </tr> </table>	15.01.06	imballaggi in materiali misti	19.12.01	carta e cartone	20.01.01	carta e cartone
15.01.06	imballaggi in materiali misti							
19.12.01	carta e cartone							
20.01.01	carta e cartone							
	<p>Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Si elencano di seguito i rifiuti individuati da codici EER diversi da quelli previsti nelle norme tecniche del DM 05/02/98 (punto 1.1):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.03.07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone • 03.03.08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati • 19.12.01 carta e cartone <p>Tali rifiuti in ingresso risultano pienamente compatibili con i processi di recupero (R3) e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti, in quanto trattasi di materiali merceologicamente del tutto analoghi quelli già disciplinati nelle norme tecniche del DM 05/02/98 per provenienza (attività produttive) e caratteristiche (rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643).</p>						
b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.	<p>Il processo di trattamento prevede la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante</p> <ul style="list-style-type: none"> - selezione e cernita con asportazione di: <ul style="list-style-type: none"> • componenti non cartacei, • materiale indesiderato, scarti, (presso Zone 1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3) e successivo compattamento tramite pressa (presso Zona 3.1). 						
c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.	Le specifiche tecniche che il prodotto rispetterà saranno le seguenti: materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643						
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di	Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.	<p>Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dal sistema di gestione ambientale certificato (ISO 14001) di cui l'Azienda è dotata, nell'ambito del quale saranno adottate specifiche procedure al fine di garantire che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>Le procedure saranno formalmente adottate ed integrate nel SGA dopo l'acquisizione</p>						

<p>rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>		<p>dell'autorizzazione alla a variante AIA e conterranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le procedure per l'accettazione dei rifiuti, - Le procedure per il trattamento dei rifiuti, - Le modalità di verifica dei criteri di qualità di ogni lotto di materiale ottenuto dal trattamento. <p>Il quantitativo massimo individuato per ciascun lotto di produzione sarà corrispondente al valore complessivo detenibile in stoccaggio nelle zone operative 3.2 – 4.1 – 4.2 (314 mc / 542 ton). Ciascun lotto sarà oggetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica analitica del rispetto dei valori limite per le sostanze inquinanti, • verifica dell'assenza nei prodotti di qualsiasi materiale proibito dalla norma Uni-En 643; • identificazione per qualità merceologica come previsto nelle norme UNI-EN 643.
<p>e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</p>	<p>Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ragione sociale del produttore 2. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; 3. La quantificazione del lotto di riferimento; 4. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti. 	<p>Verrà resa autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità delle EoW a quanto dichiarato nella relazione tecnica e a quanto autorizzato, secondo il Format allegato al presente documento.</p>

• **Recupero (R3) di rifiuti di legno:**

a) i rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R3) sono identificati dai seguenti codici CER:

CER	Descrizione
03.01.01	scarti di corteccia e sughero
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03.03.01	Scarti di corteccia e legno
15.01.03	imballaggi in legno
15.01.06	imballaggi in materiali misti
17.02.01	legno
19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20.03.07	Rifiuti ingombranti

b) i processi previsti per il recupero (R3) di rifiuti di legno prevedono le operazioni di selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, adeguamento volumetrico, secondo le tecniche di trattamento contemplate nell'autorizzazione vigente.

c) I criteri di qualità per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali di legno ottenuti dall'operazione di recupero R3 sono i seguenti: Combustibile solido costituito da legno cippato, da destinare come materia prima ad impianti a biomassa (centrali, cogeneratori), conforme alle seguenti specifiche UNI: UNI EN ISO 17225-4 "Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno" che determina le specifiche e la classificazione del cippato di legno.

La classe di cippato di legno ottenuto sarà quella classificata come classe "B" (B1 o B2).

Recupero R3 rifiuti di legno Tabella 4.3 SNPA – Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso.			
Indicare con una X la casistica in cui ricade il progetto.			
	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di redazione della relazione tecnica	X
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	<input type="checkbox"/>
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti; 2. Aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di Stoccaggio; 3. Criteri dettagliati d) ed e). 	<input type="checkbox"/>
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati d) ed e). 	<input type="checkbox"/>
5	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti; 3. Criteri dettagliati d) ed e); 4. Verificare la condizione d), alla luce dei diversi 	<input type="checkbox"/>

		utilizzi.	
6	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 3. Verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento; 4. Criteri dettagliati d) ed e); 5. Verifica delle nuove specifiche tecniche e/o ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1; 6. Verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1. 	
7	<i>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti).</i>	<u>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica.</u> <u>Le valutazioni devono essere effettuate in relazione alle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto precedente (da 1 al punto 6).</u> <u>Vanno definiti i criteri dettagliati d) ed e)</u>	X
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della Tabella 4.1)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1	
9	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.	Va fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 D. Lgs 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.	

Recupero R3 rifiuti di legno
Tabella 4.1 – Elementi da relazionare per l'istanza di autorizzazione alla cessazione di qualifica di rifiuti caso per caso

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	Contenuti nell'istanza	Da compilare da parte dell'azienda
Condizioni		
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici	Descrivere l'uso previsto, indicando: <ul style="list-style-type: none"> • le tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o; • le fasi del processo in cui vengono utilizzati; • le funzioni a cui sono destinati. Descrivere la materia prima o oggetto sostituita e, qualora disponibili le percentuali di sostituzione della materia prima.	I prodotti End of Waste ottenuti dall'operazione di recupero R3 su rifiuti di legno saranno legno cippato da destinare come materia prima ad impianti a biomassa (centrali, cogeneratori).
	Descrivere le caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontandole con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c)	
	In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.	
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Descrivere il mercato o la domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.	Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale.
	Descrivere gli eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti: IV. Contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc.. V. Esistenza di altri produttori dell'end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o domanda; VI. Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.	
Definire le modalità ed i tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto prodotti, con riferimento alla loro eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.	I materiali prodotti (end of waste) saranno stoccati con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> - Zona operativa 3.2 (in cumuli, balle o container): quantitativo massimo 130 mc / 210 ton, - Zona operativa 4.1 (in container): quantitativo massimo 60 mc / 108 ton, - Zona operativa 4.2 (in container): quantitativo massimo 124 mc / 224 ton, Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è individuato in 12 mesi.	

<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici</p>	<p>Indicare le norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto quali ad esempio:</p> <p>VII. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE;</p> <p>VIII. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali;</p> <p>IX. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc...) o di altri Stati Membri;</p> <p>X. Criteri EoW nazionali;</p> <p>XI. Criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle Autorità competenti;</p> <p>XII. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori).</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica.</p> <p>Laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH</p>	<p>I suddetti prodotti End of Waste soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici di cui alla norma UNI EN ISO 17225-4 "Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno" che determina le specifiche e la classificazione del cippato di legno. La classe di cippato di legno ottenuto sarà quella classificata come classe "B" (B1 o B2).</p> <p>e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.</p> <p>Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero che danno cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine.</p> <p>Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo</p>
	<p>Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</p>	
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali</p>	<p>Indicare gli standard ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica. Qualora si rilevi che l'utilizzo della sostanza/oggetto non porterà impatti complessivi negativi sulla salute e sull'ambientale per specifici utilizzi, può non essere necessario stabilire alcun limite ambientale.</p>	<p>Nel prodotto sarà verifica dell'assenza nei rifiuti di qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la sicurezza e l'ambiente (quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, rifiuti organici compresi alimenti, sostanze tossiche).</p>
	<p>Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p>	
	<p>Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	
	<p>Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione.</p>	
<p>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a</p>	<p>Descrizione qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la</p>	<p>L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi</p>

<p>impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. - Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima.</p> <p><u>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</u></p>	<p>qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura.</p>	<p>di materiali che si presentano nelle forme usualmente commercializzate</p>
	<p>La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator).</p>	
	<p>Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili.</p>	
	<p>Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali</p>	
	<p>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime, in scala reale, al termine del periodo sperimentale</p>	

Criteri dettagliati

<p>a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<p>Devono essere descritte le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso.</p> <p>Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXYY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</p>	<p>I criteri di riferimento sono quelli di cui al DM 05/02/98 – All.1 – Sub.1 – punto 9.2.</p> <p>I rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R3) sono identificati dai seguenti codici CER:</p>														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>CER</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.01.01</td> <td>scarti di corteccia e sughero</td> </tr> <tr> <td>03.01.05</td> <td>segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04</td> </tr> <tr> <td>03.03.01</td> <td>Scarti di corteccia e legno</td> </tr> <tr> <td>15.01.03</td> <td>imballaggi in legno</td> </tr> <tr> <td>15.01.06</td> <td>imballaggi in materiali misti</td> </tr> <tr> <td>17.02.01</td> <td>legno</td> </tr> </tbody> </table>	CER	Descrizione	03.01.01	scarti di corteccia e sughero	03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	03.03.01	Scarti di corteccia e legno	15.01.03	imballaggi in legno	15.01.06	imballaggi in materiali misti	17.02.01	legno
	CER	Descrizione														
	03.01.01	scarti di corteccia e sughero														
	03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04														
	03.03.01	Scarti di corteccia e legno														
	15.01.03	imballaggi in legno														
	15.01.06	imballaggi in materiali misti														
17.02.01	legno															

		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="932 141 1123 203">19.12.07</td> <td data-bbox="1123 141 1509 203">legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 203 1123 266">20.01.38</td> <td data-bbox="1123 203 1509 266">legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 266 1123 329">20.03.07</td> <td data-bbox="1123 266 1509 329">Rifiuti ingombranti</td> </tr> </table>	19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20.03.07	Rifiuti ingombranti
19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06							
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37							
20.03.07	Rifiuti ingombranti							
	<p>Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Si elencano di seguito i rifiuti individuati da codici EER diversi da quelli previsti nelle norme tecniche del DM 05/02/98 (punto 9.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.03.01 Scarti di corteccia e legno • 15.01.03 imballaggi in legno • 15.01.06 imballaggi in materiali misti • 17.02.01 legno • 19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 • 20.01.38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 • 20.03.07 Rifiuti ingombranti <p>La provenienza dei rifiuti non sarà esclusivamente l'industria della lavorazione del legno vergine (come previsto al punto 9.2 del DM 05/02/98), ma anche raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.</p> <p>Tali rifiuti in ingresso risultano comunque pienamente compatibili con i processi di recupero (R3) e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti, in quanto sarà verificato che trattasi di materiali merceologicamente del tutto analoghi quelli già disciplinati nelle norme tecniche del DM 05/02/98 per provenienza (legno vergine).</p>						
<p>b) Processi e tecniche di trattamento consentiti</p>	<p>Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Il processo di trattamento prevede la produzione di materie prime secondarie, mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati ed adeguamento volumetrico (presso Zone 1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3).</p>						
<p>c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p>	<p>Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.</p>	<p>Le specifiche tecniche che il prodotto rispetterà saranno le seguenti: norma UNI EN ISO 17225-4 "Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno" che determina le specifiche e la classificazione del cippato di legno. La classe di cippato di legno ottenuto sarà quella classificata come classe "B" (B1 o B2).</p>						
<p>d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità,</p>	<p>Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della</p>	<p>Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dal sistema di gestione ambientale certificato (ISO 14001) di cui l'Azienda è dotata, nell'ambito del quale saranno adottate specifiche procedure al fine di garantire che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto. Le procedure saranno formalmente adottate ed integrate nel SGA dopo l'acquisizione dell'autorizzazione alla a</p>						

<p>l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p>qualifica di rifiuto.</p>	<p>variante AIA e conterranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le procedure per l'accettazione dei rifiuti, - Le procedure per il trattamento dei rifiuti, - Le modalità di verifica dei criteri di qualità di ogni lotto di materiale ottenuto dal trattamento. <p>Il quantitativo massimo individuato per ciascun lotto di produzione sarà corrispondente al valore complessivo detenibile in stoccaggio nelle zone operative 3.2 – 4.1 – 4.2 (314 mc / 542 ton).</p> <p>Ciascun lotto sarà oggetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica dell'assenza nei prodotti di qualsiasi materiale proibito dalle norme UNI EN ISO 17225-4; • identificazione per qualità merceologica come previsto nelle norme UNI EN ISO 17225-4.
<p>e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</p>	<p>Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Ragione sociale del produttore 6. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; 7. La quantificazione del lotto di riferimento; 8. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti. 	<p>Verrà resa autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità delle EoW a quanto dichiarato nella relazione tecnica e a quanto autorizzato, secondo il Format allegato al presente documento.</p>

- Recupero (R3) di rifiuti di plastica:

a) i rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R3) sono identificati dai seguenti codici CER:

CER	Descrizione
07.02.13	Rifiuti plastici
07.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti e ritagli di plastiche, gomme e fibre artificiali)
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici
15.01.02	imballaggi di plastica
15.01.06	imballaggi in materiali misti
16.01.19	plastica
17.02.03	plastica
19.12.04	Plastica e gomma
20.01.39	plastica
20.03.07	Rifiuti ingombranti

b) i processi previsti per il recupero (R3) di rifiuti di plastica prevedono le operazioni di selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, adeguamento volumetrico, secondo le tecniche di trattamento contemplate nell'autorizzazione vigente.

c) I criteri di qualità per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali di plastica ottenuti dall'operazione di recupero R3 sono i seguenti: conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 per il reimpiego come materia prima nella manifattura di prodotti in plastica o articoli plastici ad opera dell'industria delle materie plastiche.

Recupero (R3) di rifiuti di plastica

Tabella 4.3 SNPA – Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso.

Indicare con una X la casistica in cui ricade il progetto.

	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di redazione della relazione tecnica	X
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	
3	<u>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti).</u>	<u>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica.</u> <u>Le valutazioni devono essere effettuate su:</u> 1. <u>Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti;</u> 2. <u>Aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di Stoccaggio;</u> 3. <u>Criteri dettagliati d) ed e).</u>	X
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati d) ed e).	
5	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti; 3. Criteri dettagliati d) ed e); 4. Verificare la condizione d), alla luce dei diversi utilizzi.	
6	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su:	

	<p>concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 3. Verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento; 4. Criteri dettagliati d) ed e); 5. Verifica delle nuove specifiche tecniche e/o ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1; 6. Verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1.
7	<p>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti).</p>	<p>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate in relazione alle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto precedente (da 1 al punto 6). Vanno definiti i criteri dettagliati d) ed e)</p>
8	<p>Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della Tabella 4.1)</p>	<p>Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1</p>
9	<p>Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.</p>	<p>Va fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 D. Lgs 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.</p>

Recupero (R3) di rifiuti di plastica

Tabella 4.1 – Elementi da relazionare per l’istanza di autorizzazione alla cessazione di qualifica di rifiuti caso per caso

Previsioni normative di cui all’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	Contenuti nell’istanza	Da compilare da parte dell’azienda
Condizioni		
a) La sostanza o l’oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici	<p>Descrivere l’uso previsto, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o; • le fasi del processo in cui vengono utilizzati; • le funzioni a cui sono destinati. <p>Descrivere la materia prima o oggetto sostituita e, qualora disponibili le percentuali di sostituzione della materia prima.</p>	<p>I prodotti End of Waste ottenuti dall’operazione di recupero R3 su rifiuti di plastica saranno destinati al reimpiego come materia prima nella manifattura di prodotti in plastica o articoli plastici ad opera dell’industria delle materie plastiche.</p>
	<p>Descrivere le caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontandole con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c)</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.</p>	
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<p>Descrivere il mercato o la domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.</p>	<p>Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale.</p>
	<p>Descrivere gli eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</p> <p>VII. Contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc..</p> <p>VIII. Esistenza di altri produttori dell’end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o domanda;</p> <p>IX. Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.</p>	
	<p>Definire le modalità ed i tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto prodotti, con riferimento alla loro eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.</p>	<p>I materiali prodotti (end of waste) saranno stoccati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona operativa 3.2 (in cumuli, balle o container): quantitativo massimo 130 mc / 210 ton, - Zona operativa 4.1 (in container): quantitativo massimo 60 mc / 108 ton, - Zona operativa 4.2 (in container): quantitativo massimo 124 mc / 224 ton, <p>Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l’impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è individuato in 12 mesi.</p>

<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici</p>	<p>Indicare le norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto quali ad esempio:</p> <p>XIII. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE;</p> <p>XIV. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali;</p> <p>XV. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc...) o di altri Stati Membri;</p> <p>XVI. Criteri EoW nazionali;</p> <p>XVII. Criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle Autorità competenti;</p> <p>XVIII. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori).</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica.</p> <p>Laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH</p> <p>Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</p>	<p>I suddetti prodotti End of Waste soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici (norme UNIPLAST-UNI 10667) e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.</p> <p>Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero che danno cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine.</p> <p>Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo</p>
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali</p>	<p>Indicare gli standard ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica. Qualora si rilevi che l'utilizzo della sostanza/oggetto non porterà impatti complessivi negativi sulla salute e sull'ambientale per specifici utilizzi, può non essere necessario stabilire alcun limite ambientale.</p> <p>Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p> <p>Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione.</p>	<p>Nel prodotto sarà verifica dell'assenza nei rifiuti di qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la sicurezza e l'ambiente (quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, rifiuti organici compresi alimenti, sostanze tossiche).</p>
<p>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi</p>	<p>Descrizione qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura.</p>	<p>L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali che si presentano nelle forme usualmente commercializzate</p>

<p>sull'ambiente o sulla salute umana. - Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima.</p> <p><u>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</u></p>	<p>La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator).</p>	
	<p>Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili.</p>	
	<p>Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali</p>	
	<p>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime, in scala reale, al termine del periodo sperimentale</p>	

Criteri dettagliati

<p>a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<p>Devono essere descritte le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnicoprestazionale che ambientale, in funzione dell'uso. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXYY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</p>	<p>I criteri di riferimento sono quelli di cui al DM 05/02/98 – All.1 – Sub.1 - punti 6.1 e 6.2. I rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R3) sono identificati dai seguenti codici CER:</p>	
		CER	Descrizione
		07.02.13	Rifiuti plastici
		07.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti e ritagli di plastiche, gomme e fibre artificiali)
		12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici
		15.01.02	imballaggi di plastica
		15.01.06	imballaggi in materiali misti
		16.01.19	plastica
		17.02.03	plastica
		19.12.04	Plastica e gomma
		20.01.39	plastica
20.03.07	Rifiuti ingombranti		

	<p>Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Si elencano di seguito i rifiuti individuati da codici EER diversi da quelli previsti nelle norme tecniche del DM 05/02/98 (punti 6.1 e 6.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 07.02.99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti e ritagli di plastiche, gomme e fibre artificiali) • 15.01.06 imballaggi in materiali misti • 20.03.07 rifiuti ingombranti <p>Tali rifiuti in ingresso risultano pienamente compatibili con i processi di recupero (R3) e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti, in quanto sarà verificato che trattasi di materiali merceologicamente del tutto analoghi quelli già disciplinati nelle norme tecniche del DM 05/02/98 per provenienza (raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione) e caratteristiche (materiali plastici di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura).</p>
<p>b) Processi e tecniche di trattamento consentiti</p>	<p>Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Il processo di trattamento prevede la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante selezione e cernita con asportazione di sostanze estranee, ed eventuale successiva triturazione (presso Zone 1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3).</p>
<p>c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p>	<p>Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.</p>	<p>Le specifiche tecniche che il prodotto rispetterà saranno le seguenti: materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 per il reimpiego come materia prima nella manifattura di prodotti in plastica o articoli plastici ad opera dell'industria delle materie plastiche.</p>
<p>d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p>Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovvero sia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.</p>	<p>Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dal sistema di gestione ambientale certificato (ISO 14001) di cui l'Azienda è dotata, nell'ambito del quale saranno adottate specifiche procedure al fine di garantire che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>Le procedure saranno formalmente adottate ed integrate nel SGA dopo l'acquisizione dell'autorizzazione alla variante AIA e conterranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le procedure per l'accettazione dei rifiuti, - Le procedure per il trattamento dei rifiuti, - Le modalità di verifica dei criteri di qualità di ogni lotto di materiale ottenuto dal trattamento.

		<p>Il quantitativo massimo individuato per ciascun lotto di produzione sarà corrispondente al valore complessivo detenibile in stoccaggio nelle zone operative 3.2 – 4.1 – 4.2 (314 mc / 542 ton).</p> <p>Ciascun lotto sarà oggetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica dell'assenza nei prodotti di qualsiasi materiale proibito dalle norme UNIPLAST-UNI 10667; • identificazione per qualità merceologica come previsto nelle norme UNIPLAST-UNI 10667.
<p>e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</p>	<p>Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Ragione sociale del produttore 10. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; 11. La quantificazione del lotto di riferimento; 12. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti. 	<p>Verrà resa autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità delle EoW a quanto dichiarato nella relazione tecnica e a quanto autorizzato, secondo il Format allegato al presente documento.</p>

Recupero (R3) di rifiuti di plastica

Tabella 4.1 – Elementi da relazionare per l’istanza di autorizzazione alla cessazione di qualifica di rifiuti caso per caso

Previsioni normative di cui all’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	Contenuti nell’istanza	Da compilare da parte dell’azienda
Condizioni		
<p>a) La sostanza o l’oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici</p>	<p>Descrivere l’uso previsto, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o; • le fasi del processo in cui vengono utilizzati; • le funzioni a cui sono destinati. <p>Descrivere la materia prima o oggetto sostituita e, qualora disponibili le percentuali di sostituzione della materia prima.</p>	<p>I prodotti End of Waste ottenuti dall’operazione di recupero R3 su rifiuti di plastica saranno destinati al reimpiego come materia prima nella manifattura di prodotti in plastica o articoli plastici ad opera dell’industria delle materie plastiche.</p>
	<p>Descrivere le caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontandole con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c)</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.</p>	
<p>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</p>	<p>Descrivere il mercato o la domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.</p>	<p>Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale.</p>
	<p>Descrivere gli eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</p> <p>X. Contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc..</p> <p>XI. Esistenza di altri produttori dell’end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o domanda;</p> <p>XII. Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.</p>	
	<p>Definire le modalità ed i tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto prodotti, con riferimento alla loro eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.</p>	<p>I materiali prodotti (end of waste) saranno stoccati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona operativa 3.2 (in cumuli, balle o container): quantitativo massimo 130 mc / 210 ton, - Zona operativa 4.1 (in container): quantitativo massimo 60 mc / 108 ton, - Zona operativa 4.2 (in container): quantitativo massimo 124 mc / 224 ton, <p>Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l’impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è individuato in 12 mesi.</p>

<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici</p>	<p>Indicare le norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto quali ad esempio:</p> <p>XIX. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE;</p> <p>XX. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali;</p> <p>XXI. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc...) o di altri Stati Membri;</p> <p>XXII. Criteri EoW nazionali;</p> <p>XXIII. Criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle Autorità competenti;</p> <p>XXIV. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori).</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica.</p> <p>Laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH</p> <p>Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</p>	<p>I suddetti prodotti End of Waste soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici (norme UNIPLAST-UNI 10667) e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.</p> <p>Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero che danno cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine.</p> <p>Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo</p>
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali</p>	<p>Indicare gli standard ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica. Qualora si rilevi che l'utilizzo della sostanza/oggetto non porterà impatti complessivi negativi sulla salute e sull'ambientale per specifici utilizzi, può non essere necessario stabilire alcun limite ambientale.</p> <p>Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p> <p>Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione.</p>	<p>Nel prodotto sarà verifica dell'assenza nei rifiuti di qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la sicurezza e l'ambiente (quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, rifiuti organici compresi alimenti, sostanze tossiche).</p>
<p>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi</p>	<p>Descrizione qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura.</p>	<p>L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali che si presentano nelle forme usualmente commercializzate</p>

<p>sull'ambiente o sulla salute umana. - Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima.</p> <p><u>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</u></p>	<p>La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator).</p>	
	<p>Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili.</p>	
	<p>Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali</p>	
	<p>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime, in scala reale, al termine del periodo sperimentale</p>	

Criteria dettagliati

<p>a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<p>Devono essere descritte le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXYY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</p>	<p>I criteri di riferimento sono quelli di cui al DM 05/02/98 – All.1 – Sub.1 - punti 6.1 e 6.2. I rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R3) sono identificati dai seguenti codici CER:</p>	
		CER	Descrizione
		07.02.13	Rifiuti plastici
		07.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti e ritagli di plastiche, gomme e fibre artificiali)
		12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici
		15.01.02	imballaggi di plastica
		15.01.06	imballaggi in materiali misti
		16.01.19	plastica
		17.02.03	plastica
		19.12.04	Plastica e gomma
		20.01.39	plastica
20.03.07	Rifiuti ingombranti		

	<p>Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Si elencano di seguito i rifiuti individuati da codici EER diversi da quelli previsti nelle norme tecniche del DM 05/02/98 (punti 6.1 e 6.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 07.02.99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti e ritagli di plastiche, gomme e fibre artificiali) • 15.01.06 imballaggi in materiali misti • 20.03.07 rifiuti ingombranti <p>Tali rifiuti in ingresso risultano pienamente compatibili con i processi di recupero (R3) e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti, in quanto sarà verificato che trattasi di materiali merceologicamente del tutto analoghi quelli già disciplinati nelle norme tecniche del DM 05/02/98 per provenienza (raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione) e caratteristiche (materiali plastici di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura).</p>
<p>b) Processi e tecniche di trattamento consentiti</p>	<p>Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Il processo di trattamento prevede la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante selezione e cernita con asportazione di sostanze estranee, ed eventuale successiva triturazione (presso Zone 1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3).</p>
<p>c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p>	<p>Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.</p>	<p>Le specifiche tecniche che il prodotto rispetterà saranno le seguenti: materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 per il reimpiego come materia prima nella manifattura di prodotti in plastica o articoli plastici ad opera dell'industria delle materie plastiche.</p>
<p>d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p>Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.</p>	<p>Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dal sistema di gestione ambientale certificato (ISO 14001) di cui l'Azienda è dotata, nell'ambito del quale saranno adottate specifiche procedure al fine di garantire che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>Le procedure saranno formalmente adottate ed integrate nel SGA dopo l'acquisizione dell'autorizzazione alla variante AIA e conterranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le procedure per l'accettazione dei rifiuti, - Le procedure per il trattamento dei rifiuti, - Le modalità di verifica dei criteri di qualità di ogni lotto di materiale ottenuto dal trattamento. <p>Il quantitativo massimo individuato per ciascun lotto di produzione sarà corrispondente al valore complessivo</p>

		<p>detenibile in stoccaggio nelle zone operative 3.2 – 4.1 – 4.2 (314 mc / 542 ton).</p> <p>Ciascun lotto sarà oggetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica dell'assenza nei prodotti di qualsiasi materiale proibito dalle norme UNIPLAST-UNI 10667; • identificazione per qualità merceologica come previsto nelle norme UNIPLAST-UNI 10667.
<p>e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</p>	<p>Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Ragione sociale del produttore 14. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; 15. La quantificazione del lotto di riferimento; 16. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti. 	<p>Verrà resa autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità delle EoW a quanto dichiarato nella relazione tecnica e a quanto autorizzato, secondo il Format allegato al presente documento.</p>

- Recupero (R3) di rifiuti combustibili:

a) i rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R3) sono identificati dai seguenti codici EER:

EER	Descrizione
07.02.13	Rifiuti plastici
07.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti e ritagli di plastiche, gomme e fibre artificiali)
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici
15.01.02	imballaggi di plastica
15.01.05	imballaggi compositi
15.01.06	imballaggi in materiali misti
16.01.19	plastica
17.02.03	plastica
19.05.01	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost
19.05.03	compost fuori specifica
19.08.01	Residui di vagliatura
19.09.01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19.12.04	Plastica e gomma
19.12.10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19.13.02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni diversi da quelli di cui alla voce 191301
20.01.39	plastica
20.03.07	Rifiuti ingombranti

b) i processi previsti per il recupero (R3) di rifiuti combustibili prevedono le operazioni di selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, adeguamento volumetrico, secondo le tecniche di trattamento contemplate nell'autorizzazione vigente.

I rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero saranno trattati in conformità dei criteri di cui al D.M. 14 febbraio 2013 n. 22.

c) I criteri di qualità per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali combustibili ottenuti dall'operazione di recupero R3 sono i seguenti: CSS-combustibile conforme alla norma UNI EN 15359 ed ai criteri di cui al D.M. 14 febbraio 2013 n. 22.

Recupero (R3) di rifiuti combustibili

Tabella 4.3 SNPA – Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso.

Indicare con una **X** la casistica in cui ricade il progetto.

	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di redazione della relazione tecnica	X
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti; 2. Aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di Stoccaggio; 3. Criteri dettagliati d) ed e).	
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati d) ed e).	
5	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti; 3. Criteri dettagliati d) ed e); 4. Verificare la condizione d), alla luce dei diversi utilizzi.	
6	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 3. Verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento; 4. Criteri dettagliati d) ed e); 5. Verifica delle nuove specifiche tecniche e/o ambientali	

		<p>delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1;</p> <p>6. Verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1.</p>	
7	<p>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti).</p>	<p><i>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica.</i></p> <p><i>Le valutazioni devono essere effettuate in relazione alle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto precedente (da 1 al punto 6).</i></p> <p><i>Vanno definiti i criteri dettagliati d) ed e)</i></p>	X
8	<p>Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della Tabella 4.1)</p>	<p>Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1</p>	
9	<p>Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.</p>	<p>Va fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 D. Lgs 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.</p>	

Recupero (R3) di rifiuti di plastica

Tabella 4.1 – Elementi da relazionare per l’istanza di autorizzazione alla cessazione di qualifica di rifiuti caso per caso

Previsioni normative di cui all’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	Contenuti nell’istanza	Da compilare da parte dell’azienda
Condizioni		
a) La sostanza o l’oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici	<p>Descrivere l’uso previsto, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o; • le fasi del processo in cui vengono utilizzati; • le funzioni a cui sono destinati. <p>Descrivere la materia prima o oggetto sostituita e, qualora disponibili le percentuali di sostituzione della materia prima.</p>	<p>I prodotti End of Waste ottenuti dall’operazione di recupero R3 su rifiuti di plastica saranno destinati al reimpiego come materia prima nella manifattura di prodotti in plastica o articoli plastici ad opera dell’industria delle materie plastiche.</p>
	<p>Descrivere le caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontandole con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c)</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.</p>	
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<p>Descrivere il mercato o la domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.</p> <p>Descrivere gli eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti: XIII. Contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc.. XIV. Esistenza di altri produttori dell’end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o domanda; XV. Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.</p>	<p>Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale.</p>
	<p>Definire le modalità ed i tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto prodotti, con riferimento alla loro eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.</p>	

<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici</p>	<p>Indicare le norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto quali ad esempio:</p> <p>XXV. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE;</p> <p>XXVI. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali;</p> <p>XXVII. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc...) o di altri Stati Membri;</p> <p>XXVIII. Criteri EoW nazionali;</p> <p>XXIX. Criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle Autorità competenti;</p> <p>XXX. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori).</p>	<p>I suddetti prodotti End of Waste soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici (norme UNIPLAST-UNI 10667) e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.</p> <p>Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero che danno cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine.</p> <p>Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo</p>
	<p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica.</p> <p>Laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH</p>	
	<p>Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</p>	
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali</p>	<p>Indicare gli standard ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica. Qualora si rilevi che l'utilizzo della sostanza/oggetto non porterà impatti complessivi negativi sulla salute e sull'ambientale per specifici utilizzi, può non essere necessario stabilire alcun limite ambientale.</p>	<p>Nel prodotto sarà verifica dell'assenza nei rifiuti di qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la sicurezza e l'ambiente (quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, rifiuti organici compresi alimenti, sostanze tossiche).</p>
	<p>Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p>	
	<p>Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	
	<p>Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione.</p>	
<p>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto</p>	<p>Descrizione qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di</p>	<p>L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana,</p>

<p>non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. - Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima.</p> <p><u>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</u></p>	rifiuto anche in base a dati di letteratura.	trattandosi di materiali che si presentano nelle forme usualmente commercializzate
	La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator).	
	Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili.	
	Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali	
	Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.	
In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime, in scala reale, al termine del periodo sperimentale		

Criteri dettagliati

<p>a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<p>Devono essere descritte le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnicoprestazionale che ambientale, in funzione dell'uso. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXYY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</p>	I criteri di riferimento sono quelli di cui al DM 05/02/98 – All.1 – Sub.1 - punti 6.1 e 6.2. I rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R3) sono identificati dai seguenti codici CER:	
		CER	Descrizione
		07.02.13	Rifiuti plastici
		07.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti e ritagli di plastiche, gomme e fibre artificiali)
		12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici
		15.01.02	imballaggi di plastica
		15.01.06	imballaggi in materiali misti
		16.01.19	plastica
		17.02.03	plastica
		19.12.04	Plastica e gomma

		<table border="1"> <tr> <td>20.01.39</td> <td>plastica</td> </tr> <tr> <td>20.03.07</td> <td>Rifiuti ingombranti</td> </tr> </table>	20.01.39	plastica	20.03.07	Rifiuti ingombranti
20.01.39	plastica					
20.03.07	Rifiuti ingombranti					
	<p>Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Si elencano di seguito i rifiuti individuati da codici EER diversi da quelli previsti nelle norme tecniche del DM 05/02/98 (punti 6.1 e 6.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 07.02.99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti e ritagli di plastiche, gomme e fibre artificiali) • 15.01.06 imballaggi in materiali misti • 20.03.07 rifiuti ingombranti <p>Tali rifiuti in ingresso risultano pienamente compatibili con i processi di recupero (R3) e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti, in quanto sarà verificato che trattasi di materiali merceologicamente del tutto analoghi quelli già disciplinati nelle norme tecniche del DM 05/02/98 per provenienza (raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione) e caratteristiche (materiali plastici di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura).</p>				
b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	<p>Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Il processo di trattamento prevede la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante selezione e cernita con asportazione di sostanze estranee, ed eventuale successiva triturazione (presso Zone 1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3).</p>				
c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	<p>Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.</p>	<p>Le specifiche tecniche che il prodotto rispetterà saranno le seguenti: materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 per il reimpiego come materia prima nella manifattura di prodotti in plastica o articoli plastici ad opera dell'industria delle materie plastiche.</p>				
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e	<p>Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.</p>	<p>Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dal sistema di gestione ambientale certificato (ISO 14001) di cui l'Azienda è dotata, nell'ambito del quale saranno adottate specifiche procedure al fine di garantire che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto. Le procedure saranno formalmente adottate</p>				

<p>l'accreditamento, se del caso</p>		<p>ed integrate nel SGA dopo l'acquisizione dell'autorizzazione alla variante AIA e conterranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le procedure per l'accettazione dei rifiuti, - Le procedure per il trattamento dei rifiuti, - Le modalità di verifica dei criteri di qualità di ogni lotto di materiale ottenuto dal trattamento. <p>Il quantitativo massimo individuato per ciascun lotto di produzione sarà corrispondente al valore complessivo detenibile in stoccaggio nelle zone operative 3.2 – 4.1 – 4.2 (314 mc / 542 ton).</p> <p>Ciascun lotto sarà oggetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica dell'assenza nei prodotti di qualsiasi materiale proibito dalle norme UNIPLAST-UNI 10667; • identificazione per qualità merceologica come previsto nelle norme UNIPLAST-UNI 10667.
<p>e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</p>	<p>Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Ragione sociale del produttore 18. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; 19. La quantificazione del lotto di riferimento; 20. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti. 	<p>Verrà resa autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità delle EoW a quanto dichiarato nella relazione tecnica e a quanto autorizzato, secondo il Format allegato al presente documento.</p>

- **OPERAZIONE R4**

- Recupero (R4) dei rifiuti di ferro e acciaio:

a) i rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R4) sono identificati dai seguenti codici CER:

CER	Descrizione
02.01.10	rifiuti metallici
12.01.01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12.01.02	Polveri e particolato di metalli ferrosi
15.01.04	imballaggi metallici
15.01.05	imballaggi compositi
15.01.06	imballaggi in materiali misti
16.01.17	metalli ferrosi
17.04.05	ferro e acciaio
17.04.07	metalli misti
19.10.01	rifiuti di ferro e acciaio
19.12.02	metalli ferrosi
20.01.40	Metalli
20.03.07	rifiuti ingombranti

Sarà verificato che i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfino i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I del regolamento UE n. 333 del 31/03/2011.

b) i processi previsti per il recupero (R4) di rifiuti di ferro e acciaio prevedono le operazioni di selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee, secondo le tecniche di trattamento contemplate nell'autorizzazione vigente.

I rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero saranno trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I del regolamento UE n. 333 del 31/03/2011.

c) i criteri di qualità per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali di ferro e acciaio ottenuti dall'operazione di recupero R4 sono i seguenti: Rottami di ferro e acciaio conformi ai criteri di cui al punto 1 dell'allegato I del regolamento UE n. 333 del 31/03/2011.

Recupero (R4) di rifiuti di ferro e acciaio			
Tabella 4.3 SNPA – Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso.			
Indicare con una X la casistica in cui ricade il progetto.			
	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di redazione della relazione tecnica	X
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica.	

	161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.	Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti; 2. Aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di Stoccaggio; 3. Criteri dettagliati d) ed e).
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati d) ed e).
5	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti; 3. Criteri dettagliati d) ed e); 4. Verificare la condizione d), alla luce dei diversi utilizzi.
6	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 3. Verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento; 4. Criteri dettagliati d) ed e); 5. Verifica delle nuove specifiche tecniche e/o ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1; 6. Verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1.

7	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate in relazione alle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto precedente (da 1 al punto 6). Vanno definiti i criteri dettagliati d) ed e)	X
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della Tabella 4.1)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1	
9	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.	Va fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 D. Lgs 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.	

Recupero (R4) di rifiuti di ferro e acciaio

Tabella 4.1 – Elementi da relazionare per l'istanza di autorizzazione alla cessazione di qualifica di rifiuti caso per caso

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	Contenuti nell'istanza	Da compilare da parte dell'azienda
Condizioni		
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici	Descrivere l'uso previsto, indicando: <ul style="list-style-type: none"> le tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o; le fasi del processo in cui vengono utilizzati; le funzioni a cui sono destinati. Descrivere la materia prima o oggetto sostituita e, qualora disponibili le percentuali di sostituzione della materia prima.	I prodotti End of Waste ottenuti dall'operazione di recupero R4 su rifiuti di ferro e acciaio saranno costituiti da rottami di ferro e acciaio destinati ad essere impiegati come materie prime per l'industria siderurgica.
	Descrivere le caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontandole con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c)	
	In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.	
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Descrivere il mercato o la domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.	Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale.

	<p>Descrivere gli eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</p> <p>XVI. Contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc..</p> <p>XVII. Esistenza di altri produttori dell'end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o domanda;</p> <p>XVIII. Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.</p>	<p>I materiali prodotti (end of waste) saranno stoccati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona operativa 3.2 (in cumuli, balle o container): quantitativo massimo 130 mc / 210 ton, - Zona operativa 4.1 (in container): quantitativo massimo 60 mc / 108 ton, - Zona operativa 4.2 (in container): quantitativo massimo 124 mc / 224 ton, <p>Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è individuato in 12 mesi.</p>
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici</p>	<p>Indicare le norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto quali ad esempio:</p> <p>XXXI. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE;</p> <p>XXXII. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali;</p> <p>XXXIII. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc...) o di altri Stati Membri;</p> <p>XXXIV. Criteri EoW nazionali;</p> <p>XXXV. Criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle Autorità competenti;</p> <p>XXXVI. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori).</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica.</p> <p>Laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH</p>	<p>I suddetti prodotti End of Waste soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici di cui al regolamento UE n. 333 del 31/03/2011 e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.</p> <p>Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero che danno cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine.</p> <p>Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo</p>
	<p>Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).</p>	

	In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.	
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali	Indicare gli standard ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo. Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica. Qualora si rilevi che l'utilizzo della sostanza/oggetto non porterà impatti complessivi negativi sulla salute e sull'ambientale per specifici utilizzi, può non essere necessario stabilire alcun limite ambientale.	Nel prodotto sarà verifica dell'assenza nei rifiuti di qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la sicurezza e l'ambiente (quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, rifiuti organici compresi alimenti, sostanze tossiche).
	Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.	
	Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.	
	Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione.	
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. - Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che	Descrizione qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura.	L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali che si presentano nelle forme usualmente commercializzate
	La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator).	
	Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili.	

<p><u>cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</u></p>	<p>Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali</p>																			
	<p>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.</p>																			
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime, in scala reale, al termine del periodo sperimentale</p>																			
<p>Criteri dettagliati</p>																				
<p>a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<p>Devono essere descritte le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnicoprestazionale che ambientale, in funzione dell'uso. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</p>	<p>I criteri di riferimento sono quelli di cui al DM 05/02/98 – All.1 – Sub.1 – punto 3.1. I rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R4) sono identificati dai seguenti codici CER:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CER</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.01.10</td> <td>rifiuti metallici</td> </tr> <tr> <td>12.01.01</td> <td>limatura e trucioli di metalli ferrosi</td> </tr> <tr> <td>12.01.02</td> <td>Polveri e particolato di metalli ferrosi</td> </tr> <tr> <td>15.01.04</td> <td>imballaggi metallici</td> </tr> <tr> <td>15.01.05</td> <td>imballaggi compositi</td> </tr> <tr> <td>15.01.06</td> <td>imballaggi in materiali misti</td> </tr> <tr> <td>16.01.17</td> <td>metalli ferrosi</td> </tr> <tr> <td>17.04.05</td> <td>ferro e acciaio</td> </tr> </tbody> </table>	CER	Descrizione	02.01.10	rifiuti metallici	12.01.01	limatura e trucioli di metalli ferrosi	12.01.02	Polveri e particolato di metalli ferrosi	15.01.04	imballaggi metallici	15.01.05	imballaggi compositi	15.01.06	imballaggi in materiali misti	16.01.17	metalli ferrosi	17.04.05	ferro e acciaio
	CER	Descrizione																		
02.01.10	rifiuti metallici																			
12.01.01	limatura e trucioli di metalli ferrosi																			
12.01.02	Polveri e particolato di metalli ferrosi																			
15.01.04	imballaggi metallici																			
15.01.05	imballaggi compositi																			
15.01.06	imballaggi in materiali misti																			
16.01.17	metalli ferrosi																			
17.04.05	ferro e acciaio																			

		<table border="1"> <tr> <td>17.04.07</td> <td>metalli misti</td> </tr> <tr> <td>19.10.01</td> <td>rifiuti di ferro e acciaio</td> </tr> <tr> <td>19.12.02</td> <td>metalli ferrosi</td> </tr> <tr> <td>20.01.40</td> <td>Metalli</td> </tr> <tr> <td>20.03.07</td> <td>rifiuti ingombranti</td> </tr> </table>	17.04.07	metalli misti	19.10.01	rifiuti di ferro e acciaio	19.12.02	metalli ferrosi	20.01.40	Metalli	20.03.07	rifiuti ingombranti
17.04.07	metalli misti											
19.10.01	rifiuti di ferro e acciaio											
19.12.02	metalli ferrosi											
20.01.40	Metalli											
20.03.07	rifiuti ingombranti											
	<p>Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Si elencano di seguito i rifiuti individuati da codici EER diversi da quelli previsti nelle norme tecniche del DM 05/02/98 (punto 3.1):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02.01.10rifiuti metallici • 15.01.05imballaggi compositi • 15.01.06imballaggi in materiali misti • 17.04.07metalli misti • 19.10.01rifiuti di ferro e acciaio • 20.03.07rifiuti ingombranti <p>La provenienza dei rifiuti sarà corrispondente a quelle previste al punto 3.1.1 del DM 05/02/98 (attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione).</p> <p>Tali rifiuti in ingresso risultano comunque pienamente compatibili con i processi di recupero (R4) e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti, in quanto sarà verificato che trattasi di materiali merceologicamente del tutto analoghi quelli già disciplinati nelle norme tecniche del DM 05/02/98 per provenienza (rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe).</p>										
<p>b) Processi e tecniche di trattamento consentiti</p>	<p>Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Il processo di trattamento prevede la produzione di materie prime secondarie, mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati ed adeguamento volumetrico (presso Zone 1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3) ed eventuale successivo compattamento tramite pressa (presso Zona 3.1).</p>										
<p>c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p>	<p>Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.</p>	<p>Le specifiche tecniche che il prodotto rispetterà saranno le seguenti: regolamento UE n. 333 del 31/03/2011</p>										

<p>d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p>Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.</p>	<p>Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dalla specifica procedura certificata ai sensi del regolamento UE n. 333 del 31/03/2011. Il quantitativo massimo individuato per ciascun lotto di produzione sarà corrispondente al valore complessivo detenibile in stoccaggio nelle zone operative 3.2 – 4.1 – 4.2 (314 mc / 542 ton). Ciascun lotto sarà oggetto di verifica di conformità ai criteri di cui al punto 1 dell'allegato I del regolamento UE n. 333 del 31/03/2011.</p>
<p>e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</p>	<p>Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <ol style="list-style-type: none"> 21. Ragione sociale del produttore 22. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; 23. La quantificazione del lotto di riferimento; 24. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti. 	<p>Verrà resa certificazione di conformità del prodotto in base al modello di cui all'allegato III al Regolamento U.E. n. 333/2011.</p>

• **Recupero (R4) dei rifiuti di alluminio:**

- a) i rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R4) sono identificati dai seguenti codici CER:

CER	Descrizione
02.01.10	rifiuti metallici
12.01.03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12.01.04	polveri e particolato di metalli non ferrosi
15.01.04	imballaggi metallici
15.01.05	imballaggi compositi
15.01.06	imballaggi in materiali misti
16.01.18	metalli non ferrosi
17.04.02	alluminio
17.04.07	metalli misti
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi
19.12.03	metalli non ferrosi

20.01.40	metalli
20.03.07	rifiuti ingombranti

- b) Sarà verificato che i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfino i criteri di cui al punto 2 dell'allegato II del regolamento UE n. 333 del 31/03/2011.
- c) i processi previsti per il recupero (R4) di rifiuti di alluminio prevedono le operazioni di selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee, secondo le tecniche di trattamento contemplate nell'autorizzazione vigente.

I rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero saranno trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato II del regolamento UE n. 333 del 31/03/2011.

- d) i criteri di qualità per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali di alluminio ottenuti dall'operazione di recupero R4 sono i seguenti: Rottami di alluminio conformi ai criteri di cui al punto 1 dell'allegato II del regolamento UE n. 333 del 31/03/2011.

Recupero (R4) di rifiuti di alluminio			
Tabella 4.3 SNPA – Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso.			
Indicare con una X la casistica in cui ricade il progetto.			
	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di redazione della relazione tecnica	X
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	<input type="checkbox"/>
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti; 2. Aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di Stoccaggio; 3. Criteri dettagliati d) ed e). 	<input type="checkbox"/>

4	<p>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.</p>	<p>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati d) ed e). 	
5	<p>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.</p>	<p>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti; 3. Criteri dettagliati d) ed e); 4. Verificare la condizione d), alla luce dei diversi utilizzi. 	
6	<p>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali.</p>	<p>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 3. Verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento; 4. Criteri dettagliati d) ed e); 5. Verifica delle nuove specifiche tecniche e/o ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1; 6. Verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1. 	
7	<p><i>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti).</i></p>	<p><i>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate in relazione alle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto precedente (da 1 al punto 6). Vanno definiti i criteri dettagliati d) ed e)</i></p>	X
8	<p>Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della Tabella 4.1)</p>	<p>Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1</p>	
9	<p>Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.</p>	<p>Va fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 D. Lgs 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.</p>	

Recupero (R4) di rifiuti di alluminio

Tabella 4.1 – Elementi da relazionare per l'istanza di autorizzazione alla cessazione di qualifica di rifiuti caso per caso

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	Contenuti nell'istanza	Da compilare da parte dell'azienda
Condizioni		
<p>a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici</p>	<p>Descrivere l'uso previsto, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o; • le fasi del processo in cui vengono utilizzati; • le funzioni a cui sono destinati. <p>Descrivere la materia prima o oggetto sostituita e, qualora disponibili le percentuali di sostituzione della materia prima.</p> <p>Descrivere le caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontandole con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c)</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.</p>	<p>I prodotti End of Waste ottenuti dall'operazione di recupero R4 su rifiuti di alluminio saranno costituiti da rottami di alluminio destinati ad essere impiegati come materie prime per l'industria siderurgica.</p>
<p>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</p>	<p>Descrivere il mercato o la domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.</p> <p>Descrivere gli eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</p> <p>XIX. Contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc..</p> <p>XX. Esistenza di altri produttori dell'end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o domanda;</p> <p>XXI. Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.</p> <p>Definire le modalità ed i tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto prodotti, con riferimento alla loro eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.</p>	<p>Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale.</p> <p>I materiali prodotti (end of waste) saranno stoccati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona operativa 3.2 (in cumuli, balle o container): quantitativo massimo 130 mc / 210 ton, - Zona operativa 4.1 (in container): quantitativo massimo 60 mc / 108 ton, - Zona operativa 4.2 (in container): quantitativo massimo 124 mc / 224 ton, <p>Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto, considerato che si tratta di materiali non</p>

		deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è individuato in 12 mesi.
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici</p>	<p>Indicare le norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto quali ad esempio:</p> <p>XXXVII. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE;</p> <p>XXXVIII. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali;</p> <p>XXXIX. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc...) o di altri Stati Membri;</p> <p>XL. Criteri EoW nazionali;</p> <p>XLI. Criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle Autorità competenti;</p> <p>XLII. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori).</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica.</p> <p>Laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH</p>	<p>I suddetti prodotti End of Waste soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici di cui al regolamento UE n. 333 del 31/03/2011 e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.</p> <p>Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero che danno cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine.</p> <p>Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo</p>
	<p>Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</p>	
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali</p>	<p>Indicare gli standard ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica. Qualora si rilevi che l'utilizzo della sostanza/oggetto non porterà</p>	<p>Nel prodotto sarà verifica dell'assenza nei rifiuti di qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la sicurezza e l'ambiente (quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, rifiuti organici compresi alimenti, sostanze tossiche).</p>

	<p>impatti complessivi negativi sulla salute e sull'ambientale per specifici utilizzi, può non essere necessario stabilire alcun limite ambientale.</p>	
	<p>Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p>	
	<p>Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	
	<p>Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione.</p>	
<p>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. - Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima.</p> <p><u>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</u></p>	<p>Descrizione qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura.</p>	<p>L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali che si presentano nelle forme usualmente commercializzate</p>
	<p>La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator).</p>	
	<p>Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili.</p>	
	<p>Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali</p>	

Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.

In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime, in scala reale, al termine del periodo sperimentale

Criteria dettagliati

a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero

Devono essere descritte le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnicoprestazionale che ambientale, in funzione dell'uso.
Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.
Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXYY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.

I criteri di riferimento sono quelli di cui al DM 05/02/98 – All.1 – Sub.1 – punto 3.2.
I rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R4) sono identificati dai seguenti codici CER:

CER	Descrizione
02.01.10	rifiuti metallici
12.01.03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12.01.04	polveri e particolato di metalli non ferrosi
15.01.04	imballaggi metallici
15.01.05	imballaggi compositi
15.01.06	imballaggi in materiali misti
16.01.18	metalli non ferrosi
17.04.02	alluminio
17.04.07	metalli misti
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi
19.12.03	metalli non ferrosi
20.01.40	metalli

		<table border="1"> <tr> <td>20.03.07</td> <td>rifiuti ingombranti</td> </tr> </table>	20.03.07	rifiuti ingombranti
20.03.07	rifiuti ingombranti			
	<p>Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Si elencano di seguito i rifiuti individuati da codici EER diversi da quelli previsti nelle norme tecniche del DM 05/02/98 (punto 3.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02.01.10 rifiuti metallici • 15.01.05 imballaggi compositi • 15.01.06 imballaggi in materiali misti • 16.01.18 metalli non ferrosi • 20.03.07 rifiuti ingombranti <p>La provenienza dei rifiuti sarà corrispondente a quelle previste al punto 3.2.1 del DM 05/02/98 (attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione).</p> <p>Tali rifiuti in ingresso risultano comunque pienamente compatibili con i processi di recupero (R4) e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti, in quanto sarà verificato che trattasi di materiali merceologicamente del tutto analoghi quelli già disciplinati nelle norme tecniche del DM 05/02/98 per provenienza (rifiuti di metalli non ferrosi costituiti da rottami di alluminio).</p>		
b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.	Il processo di trattamento prevede la produzione di materie prime secondarie, mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati ed adeguamento volumetrico (presso Zone 1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3) ed eventuale successivo compattamento tramite pressa (presso Zona 3.1).		
c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.	Le specifiche tecniche che il prodotto rispetterà saranno le seguenti: regolamento UE n. 333 del 31/03/2011		
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e	Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list,	Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dalla specifica procedura certificata ai sensi del regolamento UE n. 333 del 31/03/2011. Il quantitativo massimo individuato per ciascun lotto di produzione sarà corrispondente al valore complessivo detenibile in stoccaggio nelle zone operative 3.2 – 4.1 – 4.2 (314 mc / 542 ton). Ciascun lotto sarà oggetto di verifica di conformità ai criteri		

l'accreditamento, se del caso	report periodici ecc.) che evidenzino che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.	di cui al punto 1 dell'allegato I del regolamento UE n. 333 del 31/03/2011.
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	<p>Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <p>25. Ragione sociale del produttore</p> <p>26. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;</p> <p>27. La quantificazione del lotto di riferimento;</p> <p>28. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.</p>	Verrà resa certificazione di conformità del prodotto in base al modello di cui all'allegato III al Regolamento U.E. n. 333/2011.

• **Recupero (R4) dei rifiuti di rame, bronzo, ottone e altre leghe di rame:**

- a) i rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R4) sono identificati dai seguenti codici CER:

CER	Descrizione
02.01.10	rifiuti metallici
12.01.03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12.01.04	polveri e particolato di metalli non ferrosi
15.01.04	imballaggi metallici
15.01.05	imballaggi compositi
15.01.06	imballaggi in materiali misti
16.01.18	metalli non ferrosi
17.04.01	rame, bronzo, ottone
17.04.07	metalli misti

19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi
19.12.03	metalli non ferrosi
20.01.40	metalli
20.03.07	rifiuti ingombranti

Sarà verificato che i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfino i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I del regolamento UE n. 715 del 25/07/2013.

- b) i processi previsti per il recupero (R4) di rifiuti di rame, bronzo, ottone e altre leghe di rame prevedono le operazioni di selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee, secondo le tecniche di trattamento contemplate nell'autorizzazione vigente.

I rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero saranno trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I del regolamento UE n. 715 del 25/07/2013.

- c) i criteri di qualità per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali di rame, bronzo, ottone e altre leghe di rame ottenuti dall'operazione di recupero R4 sono i seguenti: Rottami di rame, bronzo, ottone e altre leghe di rame conformi ai criteri di cui al punto 1 dell'allegato I del regolamento UE n. 715 del 25/07/2013.

Recupero (R4) di rifiuti di rame			
Tabella 4.3 SNPA – Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso.			
Indicare con una X la casistica in cui ricade il progetto.			
	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di redazione della relazione tecnica	X
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti; 2. Aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di Stoccaggio; 3. Criteri dettagliati d) ed e).	

4	<p>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.</p>	<p>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica.</p> <p>Le valutazioni devono essere effettuate su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati d) ed e). 	
5	<p>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.</p>	<p>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica.</p> <p>Le valutazioni devono essere effettuate su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti; 3. Criteri dettagliati d) ed e); 4. Verificare la condizione d), alla luce dei diversi utilizzi. 	
6	<p>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali.</p>	<p>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica.</p> <p>Le valutazioni devono essere effettuate su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 3. Verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento; 4. Criteri dettagliati d) ed e); 5. Verifica delle nuove specifiche tecniche e/o ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1; 6. Verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1. 	
7	<p><i>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti).</i></p>	<p><i>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica.</i></p> <p><i>Le valutazioni devono essere effettuate in relazione alle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto precedente (da 1 al punto 6).</i></p> <p><i>Vanno definiti i criteri dettagliati d) ed e)</i></p>	X
8	<p>Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della Tabella 4.1)</p>	<p>Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1</p>	
9	<p>Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.</p>	<p>Va fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 D. Lgs 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.</p>	

Recupero (R4) di rifiuti di rame

Tabella 4.1 – Elementi da relazionare per l’istanza di autorizzazione alla cessazione di qualifica di rifiuti caso per caso

Previsioni normative di cui all’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	Contenuti nell’istanza	Da compilare da parte dell’azienda
Condizioni		
<p>a) La sostanza o l’oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici</p>	<p>Descrivere l’uso previsto, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o; • le fasi del processo in cui vengono utilizzati; • le funzioni a cui sono destinati. <p>Descrivere la materia prima o oggetto sostituita e, qualora disponibili le percentuali di sostituzione della materia prima.</p> <p>Descrivere le caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontandole con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c)</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.</p>	<p>I prodotti End of Waste ottenuti dall’operazione di recupero R4 su rifiuti di rame saranno costituiti da rottami di alluminio destinati ad essere impiegati come materie prime per l’industria siderurgica.</p>
<p>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</p>	<p>Descrivere il mercato o la domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.</p> <p>Descrivere gli eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</p> <p>XXII. Contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc..</p> <p>XXIII. Esistenza di altri produttori dell’end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o domanda;</p> <p>XXIV. Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.</p> <p>Definire le modalità ed i tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto prodotti, con riferimento alla loro eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.</p>	<p>Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale.</p> <p>I materiali prodotti (end of waste) saranno stoccati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona operativa 3.2 (in cumuli, balle o container): quantitativo massimo 130 mc / 210 ton, - Zona operativa 4.1 (in container): quantitativo massimo 60 mc / 108 ton, - Zona operativa 4.2 (in container): quantitativo massimo 124 mc / 224 ton, <p>Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l’impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è individuato in 12 mesi.</p>

<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici</p>	<p>Indicare le norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto quali ad esempio:</p> <p>XLIII. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE;</p> <p>XLIV. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali;</p> <p>XLV. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc...) o di altri Stati Membri;</p> <p>XLVI. Criteri EoW nazionali;</p> <p>XLVII. Criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle Autorità competenti;</p> <p>XLVIII. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori).</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica.</p> <p>Laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH</p>	<p>I suddetti prodotti End of Waste soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici di cui al regolamento UE n. 715 del 25/07/2013 e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.</p> <p>Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero che danno cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine.</p> <p>Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo</p>
	<p>Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</p>	
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali</p>	<p>Indicare gli standard ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica. Qualora si rilevi che l'utilizzo della sostanza/oggetto non porterà impatti complessivi negativi sulla salute e sull'ambientale per specifici utilizzi, può non essere necessario stabilire alcun limite ambientale.</p>	<p>Nel prodotto sarà verifica dell'assenza nei rifiuti di qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la sicurezza e l'ambiente (quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, rifiuti organici compresi alimenti, sostanze tossiche).</p>
	<p>Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p>	
	<p>Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	

	Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione.	
<p>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. - Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima.</p> <p><u>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</u></p>	Descrizione qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura.	L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali che si presentano nelle forme usualmente commercializzate
	La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator).	
	Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili.	
	Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali	
	Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.	
	In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime, in scala reale, al termine del periodo sperimentale	
Criteria dettagliati		

a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero

<p>Devono essere descritte le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnicoprestazionale che ambientale, in funzione dell'uso. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXYY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</p>	<p>I criteri di riferimento sono quelli di cui al DM 05/02/98 – All.1 – Sub.1 – punto 3.2. I rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R4) sono identificati dai seguenti codici CER:</p>																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CER</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.01.10</td> <td>rifiuti metallici</td> </tr> <tr> <td>12.01.03</td> <td>limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi</td> </tr> <tr> <td>12.01.04</td> <td>polveri e particolato di metalli non ferrosi</td> </tr> <tr> <td>15.01.04</td> <td>imballaggi metallici</td> </tr> <tr> <td>15.01.05</td> <td>imballaggi compositi</td> </tr> <tr> <td>15.01.06</td> <td>imballaggi in materiali misti</td> </tr> <tr> <td>16.01.18</td> <td>metalli non ferrosi</td> </tr> <tr> <td>17.04.01</td> <td>rame, bronzo, ottone</td> </tr> <tr> <td>17.04.07</td> <td>metalli misti</td> </tr> <tr> <td>19.10.02</td> <td>rifiuti di metalli non ferrosi</td> </tr> <tr> <td>19.12.03</td> <td>metalli non ferrosi</td> </tr> <tr> <td>20.01.40</td> <td>metalli</td> </tr> <tr> <td>20.03.07</td> <td>rifiuti ingombranti</td> </tr> </tbody> </table>	CER	Descrizione	02.01.10	rifiuti metallici	12.01.03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	12.01.04	polveri e particolato di metalli non ferrosi	15.01.04	imballaggi metallici	15.01.05	imballaggi compositi	15.01.06	imballaggi in materiali misti	16.01.18	metalli non ferrosi	17.04.01	rame, bronzo, ottone	17.04.07	metalli misti	19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi	19.12.03	metalli non ferrosi	20.01.40	metalli	20.03.07	rifiuti ingombranti
	CER	Descrizione																											
	02.01.10	rifiuti metallici																											
	12.01.03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi																											
	12.01.04	polveri e particolato di metalli non ferrosi																											
	15.01.04	imballaggi metallici																											
	15.01.05	imballaggi compositi																											
	15.01.06	imballaggi in materiali misti																											
	16.01.18	metalli non ferrosi																											
	17.04.01	rame, bronzo, ottone																											
	17.04.07	metalli misti																											
	19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi																											
	19.12.03	metalli non ferrosi																											
20.01.40	metalli																												
20.03.07	rifiuti ingombranti																												
<p>Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Si elencano di seguito i rifiuti individuati da codici EER diversi da quelli previsti nelle norme tecniche del DM 05/02/98 (punto 3.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02.01.10 rifiuti metallici • 15.01.05 imballaggi compositi • 15.01.06 imballaggi in materiali misti • 16.01.18 metalli non ferrosi • 20.03.07 rifiuti ingombranti <p>La provenienza dei rifiuti sarà corrispondente a quelle previste al punto 3.2.1 del DM 05/02/98 (attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione).</p> <p>Tali rifiuti in ingresso risultano comunque pienamente compatibili con i processi di recupero (R4) e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti, in quanto sarà verificato che trattasi di materiali merceologicamente del tutto analoghi quelli già disciplinati nelle norme tecniche del DM 05/02/98 per provenienza (rifiuti di metalli non ferrosi costituiti da rottami di rame).</p>																												

<p>b) Processi e tecniche di trattamento consentiti</p>	<p>Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Il processo di trattamento prevede la produzione di materie prime secondarie, mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati ed adeguamento volumetrico (presso Zone 1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3) ed eventuale successivo compattamento tramite pressa (presso Zona 3.1).</p>
<p>c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p>	<p>Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.</p>	<p>Le specifiche tecniche che il prodotto rispetterà saranno le seguenti: regolamento UE n. 715 del 25/07/2013</p>
<p>d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p>Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.</p>	<p>Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dalla specifica procedura certificata ai sensi del regolamento UE n. 715 del 25/07/2013. Il quantitativo massimo individuato per ciascun lotto di produzione sarà corrispondente al valore complessivo detenibile in stoccaggio nelle zone operative 3.2 – 4.1 – 4.2 (314 mc / 542 ton). Ciascun lotto sarà oggetto di verifica di conformità ai criteri di cui al punto 1 dell'allegato I del regolamento UE n. 715 del 25/07/2013.</p>
<p>e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</p>	<p>Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <ol style="list-style-type: none"> 29. Ragione sociale del produttore 30. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; 31. La quantificazione del lotto di riferimento; 32. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti. 	<p>Verrà resa certificazione di conformità del prodotto in base al modello di cui all'allegato II al Regolamento U.E. n. 715 del 25/07/2013.</p>

• Recupero (R4) dei rifiuti di metalli di stagno, piombo o zinco:

a) i rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R4) sono identificati dai seguenti codici CER:

CER	Descrizione
02.01.10	rifiuti metallici
12.01.03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

12.01.04	polveri e particolato di metalli non ferrosi
15.01.04	imballaggi metallici
15.01.05	imballaggi compositi
15.01.06	imballaggi in materiali misti
16.01.18	metalli non ferrosi
17.04.03	piombo
17.04.04	zinco
17.04.06	stagno
17.04.07	metalli misti
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi
19.12.03	metalli non ferrosi
20.01.40	metalli
20.03.07	rifiuti ingombranti

- b) i processi previsti per il recupero (R4) di rifiuti di metalli di stagno, piombo o zinco prevedono le operazioni di selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee, secondo le tecniche di trattamento contemplate nell'autorizzazione vigente.
- c) i criteri di qualità per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali di metalli di stagno, piombo o zinco ottenuti dall'operazione di recupero R4 sono i seguenti: Materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle seguenti specifiche UNI:
- UNI 10432:2011 (stagno),
 - UNI EN 14057:2006 (piombo),
 - UNI EN 14290:2004 (zinco).

Valori limite per le sostanze inquinanti:

- oli e grassi <2% in peso
- PCB e PCT <25 ppb,
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso
- polveri con granulometria <10 μ m non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o
- esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Recupero (R4) di rifiuti di stagno, piombo o zinco

Tabella 4.3 SNPA – Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso.

Indicare con una X la casistica in cui ricade il progetto.

	Tipologia di Cessazione della qualifica di	Modalità di redazione della relazione tecnica	X
--	---	--	----------

	rifiuto caso per caso		
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti; 2. Aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di Stoccaggio; 3. Criteri dettagliati d) ed e).	X
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati d) ed e).	
5	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti; 3. Criteri dettagliati d) ed e); 4. Verificare la condizione d), alla luce dei diversi utilizzi.	
6	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 3. Verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento; 4. Criteri dettagliati d) ed e); 5. Verifica delle nuove specifiche tecniche e/o ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1; 6. Verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1.	

7	<p>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti).</p>	<p>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate in relazione alle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto precedente (da 1 al punto 6). Vanno definiti i criteri dettagliati d) ed e)</p>	
8	<p>Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della Tabella 4.1)</p>	<p>Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1</p>	
9	<p>Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.</p>	<p>Va fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 D. Lgs 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.</p>	

Recupero (R4) di rifiuti di stagno, piombo o zinco		
Tabella 4.1 – Elementi da relazionare per l’istanza di autorizzazione alla cessazione di qualifica di rifiuti caso per caso		
Previsioni normative di cui all’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	Contenuti nell’istanza	Da compilare da parte dell’azienda
Condizioni		
a) La sostanza o l’oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici	<p>Descrivere l’uso previsto, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o; • le fasi del processo in cui vengono utilizzati; • le funzioni a cui sono destinati. <p>Descrivere la materia prima o oggetto sostituita e, qualora disponibili le percentuali di sostituzione della materia prima.</p>	I prodotti End of Waste ottenuti dall’operazione di recupero R4 su rifiuti di stagno, piombo o zinco saranno costituiti da rottami metallici destinati ad essere impiegati come materie prime per l’industria siderurgica.
	<p>Descrivere le caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontandole con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c)</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.</p>	
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<p>Descrivere il mercato o la domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.</p>	Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale.
	<p>Descrivere gli eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</p> <p>XXV. Contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc..</p> <p>XXVI. Esistenza di altri produttori dell’end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o domanda;</p> <p>XXVII. Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.</p>	
	<p>Definire le modalità ed i tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto prodotti, con riferimento alla loro eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.</p>	<p>I materiali prodotti (end of waste) saranno stoccati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona operativa 3.2 (in cumuli, balle o container): quantitativo massimo 130 mc / 210 ton, - Zona operativa 4.1 (in container): quantitativo massimo 60 mc / 108 ton, - Zona operativa 4.2 (in container): quantitativo massimo 124 mc / 224 ton, <p>Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l’impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è individuato in 12 mesi.</p>

<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici</p>	<p>Indicare le norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> XLIX. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE; L. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali; LI. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc...) o di altri Stati Membri; LII. Criteri EoW nazionali; LIII. Criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle Autorità competenti; LIV. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori). <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica.</p> <p>Laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH</p>	<p>I suddetti prodotti End of Waste soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici di cui alle norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNI 10432:2011 (stagno), • UNI EN 14057:2006 (piombo), • UNI EN 14290:2004 (zinco). <p>e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.</p> <p>Sono individuati inoltre i seguenti valori limite per le sostanze inquinanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oli e grassi <2% in peso • PCB e PCT <25 ppb, • inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso • polveri con granulometria <10 Il non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; • non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o • esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. <p>Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero che danno cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine.</p> <p>Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo</p>
	<p>Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</p>	
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali</p>	<p>Indicare gli standard ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica. Qualora si rilevi che l'utilizzo della sostanza/oggetto non porterà impatti complessivi negativi sulla salute e sull'ambientale per specifici utilizzi, può non essere necessario stabilire alcun limite ambientale.</p>	<p>Nel prodotto sarà verifica dell'assenza nei rifiuti di qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la sicurezza e l'ambiente (quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, rifiuti organici compresi alimenti, sostanze tossiche).</p>

	<p>Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p>	
	<p>Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	
	<p>Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione.</p>	
<p>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. - Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non compori impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima.</p> <p><u>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</u></p>	<p>Descrizione qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura.</p>	<p>L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali che si presentano nelle forme usualmente commercializzate</p>
	<p>La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator).</p>	
	<p>Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili.</p>	
	<p>Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali</p>	
	<p>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime,</p>	

	in scala reale, al termine del periodo sperimentale		
Criteria dettagliati			
<p>a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<p>Devono essere descritte le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnicoprestazionale che ambientale, in funzione dell'uso. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</p>	<p>I criteri di riferimento sono quelli di cui al DM 05/02/98 – All.1 – Sub.1 – punto 3.2. I rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R4) sono identificati dai seguenti codici CER:</p>	
		CER	Descrizione
		02.01.10	rifiuti metallici
		12.01.03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
		12.01.04	polveri e particolato di metalli non ferrosi
		15.01.04	imballaggi metallici
		15.01.05	imballaggi compositi
		15.01.06	imballaggi in materiali misti
		16.01.18	metalli non ferrosi
		17.04.03	piombo
		17.04.04	zinco
		17.04.06	stagno
		17.04.07	metalli misti
		19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi
		19.12.03	metalli non ferrosi
20.01.40	metalli		
20.03.07	rifiuti ingombranti		

	<p>Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Si elencano di seguito i rifiuti individuati da codici EER diversi da quelli previsti nelle norme tecniche del DM 05/02/98 (punto 3.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02.01.10 rifiuti metallici • 15.01.05 imballaggi compositi • 15.01.06 imballaggi in materiali misti • 16.01.18 metalli non ferrosi • 20.03.07 rifiuti ingombranti <p>La provenienza dei rifiuti sarà corrispondente a quelle previste al punto 3.2.1 del DM 05/02/98 (attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione).</p> <p>Tali rifiuti in ingresso risultano comunque pienamente compatibili con i processi di recupero (R4) e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti, in quanto sarà verificato che trattasi di materiali merceologicamente del tutto analoghi quelli già disciplinati nelle norme tecniche del DM 05/02/98 per provenienza (rifiuti di metalli non ferrosi costituiti da rottami di stagno, piombo o zinco).</p>
<p>b) Processi e tecniche di trattamento consentiti</p>	<p>Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Il processo di trattamento prevede la produzione di materie prime secondarie, mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati ed adeguamento volumetrico (presso Zone 1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3) ed eventuale successivo compattamento tramite pressa (presso Zona 3.1).</p>
<p>c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p>	<p>Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.</p>	<p>Le specifiche tecniche che il prodotto rispetterà saranno le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNI 10432:2011 (stagno), • UNI EN 14057:2006 (piombo), • UNI EN 14290:2004 (zinco).
<p>d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p>Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.</p>	<p>Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dal sistema di gestione ambientale certificato (ISO 14001) di cui l'Azienda è dotata, nell'ambito del quale saranno adottate specifiche procedure al fine di garantire che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>Le procedure saranno formalmente adottate ed integrate nel SGA dopo l'acquisizione dell'autorizzazione alla variante AIA e conterranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le procedure per l'accettazione dei rifiuti, - Le procedure per il trattamento dei rifiuti, - Le modalità di verifica dei criteri di qualità di ogni lotto di materiale ottenuto dal trattamento. <p>Il quantitativo massimo individuato per</p>

		<p>ciascun lotto di produzione sarà corrispondente al valore complessivo detenibile in stoccaggio nelle zone operative 3.2 – 4.1 – 4.2 (314 mc / 542 ton).</p> <p>Ciascun lotto sarà oggetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica analitica del rispetto dei valori limite per le sostanze inquinanti, • verifica dell'assenza nei prodotti di qualsiasi materiale proibito dalle norme UNI; <p>identificazione per qualità merceologica come previsto nelle norme UNI.</p>
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	<p>Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <p>33. Ragione sociale del produttore</p> <p>34. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;</p> <p>35. La quantificazione del lotto di riferimento;</p> <p>36. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.</p>	<p>Verrà resa autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità delle EoW a quanto dichiarato nella relazione tecnica e a quanto autorizzato, secondo il Format allegato al presente documento.</p>

OPERAZIONE R5

- Recupero (R5) di rifiuti inerti:

a) i rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R5) sono identificati dai seguenti codici CER:

CER	Descrizione
10.11.10	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico diversi da quelli di cui alla voce 101109
10.11.12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10.12.01	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10.13.11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
17.01.01	cemento
17.01.02	mattoni

17.01.03	mattonelle e ceramiche
17.01.07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17.05.04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
17.05.06	Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alle voci 170505
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19.12.05	Vetro
19.12.09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
20.02.02	Terre e roccia

- b) i processi previsti per il recupero (R5) di rifiuti inerti prevedono le operazioni di vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, secondo le tecniche di trattamento contemplate nell'autorizzazione vigente, per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05.02.1998.
- c) I criteri di qualità per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali inerti ottenuti dall'operazione di recupero R5 sono i seguenti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

Recupero (R5) di rifiuti inerti			
Tabella 4.3 SNPA – Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso.			
Indicare con una X la casistica in cui ricade il progetto.			
	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di redazione della relazione tecnica	X
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio).	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate per i criteri d) ed e). La valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.	<input type="checkbox"/>
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica. Le valutazioni devono essere effettuate su: 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti;	<input type="checkbox"/>

	in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti).	<p>2. Aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di Stoccaggio;</p> <p>3. Criteri dettagliati d) ed e).</p>	
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	<p>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica.</p> <p>Le valutazioni devono essere effettuate su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati d) ed e). 	
5	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.	<p>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica.</p> <p>Le valutazioni devono essere effettuate su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti; 3. Criteri dettagliati d) ed e); 4. Verificare la condizione d), alla luce dei diversi utilizzi. 	
6	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali.	<p>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica.</p> <p>Le valutazioni devono essere effettuate su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 2. Verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 3. Verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento; 4. Criteri dettagliati d) ed e); 5. Verifica delle nuove specifiche tecniche e/o ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1; 6. Verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1. 	
7	<i>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti).</i>	<p><i>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nella documentazione tecnica.</i></p> <p><i>Le valutazioni devono essere effettuate in relazione alle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto precedente (da 1 al punto 6).</i></p> <p><i>Vanno definiti i criteri dettagliati d) ed e)</i></p>	X
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della Tabella 4.1)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1	
9	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su	Va fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 D. Lgs 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.	

scala reale.		
--------------	--	--

Recupero (R5) di rifiuti inerti		
Tabella 4.1 – Elementi da relazionare per l’istanza di autorizzazione alla cessazione di qualifica di rifiuti caso per caso		
Previsioni normative di cui all’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	Contenuti nell’istanza	Da compilare da parte dell’azienda
Condizioni		
a) La sostanza o l’oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici	<p>Descrivere l’uso previsto, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o; • le fasi del processo in cui vengono utilizzati; • le funzioni a cui sono destinati. <p>Descrivere la materia prima o oggetto sostituita e, qualora disponibili le percentuali di sostituzione della materia prima.</p>	<p>I prodotti End of Waste ottenuti dall’operazione di recupero R5 su rifiuti inerti saranno costituiti da materie prime secondarie per l’edilizia.</p>
	<p>Descrivere le caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontandole con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c)</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.</p>	
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<p>Descrivere il mercato o la domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.</p>	<p>Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale.</p>
	<p>Descrivere gli eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</p> <p>XXVIII. Contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc..</p> <p>XXIX. Esistenza di altri produttori dell’end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o domanda;</p> <p>XXX. Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.</p>	
	<p>Definire le modalità ed i tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto prodotti, con riferimento alla loro eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.</p>	
		<p>I materiali prodotti (end of waste) saranno stoccati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona operativa 3.2 (in cumuli o container): quantitativo massimo 130 mc / 210 ton, - Zona operativa 4.1 (in container): quantitativo massimo 60 mc / 108 ton, - Zona operativa 4.2 (in container): quantitativo massimo 124 mc / 224 ton, <p>Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l’impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è</p>

		individuato in 12 mesi.
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici</p>	<p>Indicare le norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto quali ad esempio:</p> <p>LV. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE;</p> <p>LVI. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali;</p> <p>LVII. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc...) o di altri Stati Membri;</p> <p>LVIII. Criteri EoW nazionali;</p> <p>LIX. Criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle Autorità competenti;</p> <p>LX. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori).</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica.</p> <p>Laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH</p>	<p>I suddetti prodotti End of Waste soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici di cui all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.</p> <p>Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero che danno cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine.</p> <p>Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo</p>
	<p>Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</p>	
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali</p>	<p>Indicare gli standard ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p> <p>Indicare eventuali parametri da misurare e la frequenza analitica. Qualora si rilevi che l'utilizzo della sostanza/oggetto non porterà impatti complessivi negativi sulla salute e sull'ambientale per specifici utilizzi, può non essere necessario stabilire alcun limite ambientale.</p>	<p>Nel prodotto sarà verifica dell'assenza nei rifiuti di qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la sicurezza e l'ambiente (quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, rifiuti organici compresi alimenti, sostanze tossiche).</p>
	<p>Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p>	

	<p>Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	
	<p>Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione.</p>	
<p>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. - Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima.</p> <p><u>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</u></p>	<p>Descrizione qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura.</p>	<p>L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali che si presentano nelle forme usualmente commercializzate</p>
	<p>La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator).</p>	
	<p>Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili.</p>	
	<p>Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali</p>	
	<p>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.</p>	
	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime, in scala reale, al termine del periodo sperimentale</p>	
<p>Criteria dettagliati</p>		

<p>a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<p>Devono essere descritte le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnicoprestazionale che ambientale, in funzione dell'uso. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</p>	<p>I criteri di riferimento sono quelli di cui al DM 05/02/98 – All.1 – Sub.1 – punti 7.1 e 2.1. I rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (R5) sono identificati dai seguenti codici CER:</p>																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CER</th> <th style="text-align: center;">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10.11.10</td> <td>Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico diversi da quelli di cui alla voce 101109</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.11.12</td> <td>rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.12.01</td> <td>Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.12.08</td> <td>Scarti di ceramica, mattoni , mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.13.11</td> <td>rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.01.01</td> <td>cemento</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.01.02</td> <td>mattoni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.01.03</td> <td>mattonelle e ceramiche</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.01.07</td> <td>miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.05.04</td> <td>Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.05.06</td> <td>Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alle voci 170505</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.08.02</td> <td>materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.09.04</td> <td>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19.12.05</td> <td>Vetro</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19.12.09</td> <td>Minerali (ad esempio sabbia, rocce)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.02.02</td> <td>Terre e roccia</td> </tr> </tbody> </table>	CER	Descrizione	10.11.10	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico diversi da quelli di cui alla voce 101109	10.11.12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	10.12.01	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni , mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	10.13.11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	17.01.01	cemento	17.01.02	mattoni	17.01.03	mattonelle e ceramiche	17.01.07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	17.05.04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	17.05.06	Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alle voci 170505	17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	19.12.05	Vetro	19.12.09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	20.02.02	Terre e roccia	<p>Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>
CER	Descrizione																																			
10.11.10	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico diversi da quelli di cui alla voce 101109																																			
10.11.12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11																																			
10.12.01	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico																																			
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni , mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)																																			
10.13.11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10																																			
17.01.01	cemento																																			
17.01.02	mattoni																																			
17.01.03	mattonelle e ceramiche																																			
17.01.07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06																																			
17.05.04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503																																			
17.05.06	Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alle voci 170505																																			
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01																																			
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03																																			
19.12.05	Vetro																																			
19.12.09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)																																			
20.02.02	Terre e roccia																																			

		<p>mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17.05.04 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 • 17.05.06 Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alle voci 170505 • 19.12.09 Minerali (ad esempio sabbia, rocce) • 20.02.02 Terre e roccia <p>Le provenienze dei rifiuti non saranno esclusivamente quelle individuate ai punti 7.1 e 2.1 del DM 05/02/98 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento" - "raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizione autorizzate" <p>ma anche attività industriali o attività di scavo.</p> <p>Tali rifiuti in ingresso risultano pienamente compatibili con i processi di recupero (R5) e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti, in quanto trattasi di materiali merceologicamente del tutto analoghi quelli già disciplinati nelle norme tecniche del DM 05/02/98 (materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto, ovvero vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive).</p>
b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.	Il processo di trattamento prevede la produzione di materie prime secondarie, mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati ed adeguamento volumetrico (presso Zone 1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-2.3).
c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.	Le specifiche tecniche che il prodotto rispetterà saranno le seguenti: allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del	Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di	Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dal sistema di gestione ambientale certificato (ISO 14001) di cui l'Azienda è dotata, nell'ambito del quale saranno adottate specifiche procedure al fine di garantire che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto. Le procedure saranno formalmente adottate ed integrate nel SGA dopo l'acquisizione

<p>caso</p>	<p>rifiuto.</p>	<p>dell'autorizzazione alla a variante AIA e conterranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le procedure per l'accettazione dei rifiuti, - Le procedure per il trattamento dei rifiuti, - Le modalità di verifica dei criteri di qualità di ogni lotto di materiale ottenuto dal trattamento. <p>Il quantitativo massimo individuato per ciascun lotto di produzione sarà corrispondente al valore complessivo detenibile in stoccaggio nelle zone operative 3.2 – 4.1 – 4.2 (314 mc / 542 ton). Ciascun lotto sarà oggetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica di conformità dell'eluato, tramite test di cessione, a quanto previsto in allegato 3 al DM 05.02.1998; • verifica dell'assenza nei prodotti di qualsiasi materiale proibito dall'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205; • identificazione per qualità merceologica come previsto dall'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.
<p>e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</p>	<p>Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <ol style="list-style-type: none"> 37. Ragione sociale del produttore 38. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; 39. La quantificazione del lotto di riferimento; 40. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti. 	<p>Verrà resa autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità delle EoW a quanto dichiarato nella relazione tecnica e a quanto autorizzato, secondo il Format allegato al presente documento.</p>

B.2 Materie Prime ed Ausiliarie

Le materie prime principali in ingresso al complesso ippc sono costituite fondamentalmente dai rifiuti pericolosi e non pericolosi descritti nel paragrafo B.1 "Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto".

Nello svolgimento delle attività di trattamento dei rifiuti non vengono utilizzate materie prime (reagenti, additivi ecc.); sul piazzale sono presenti un impianto di erogazione gasolio per rifornimento mezzi ed una cisternetta da 1 mc contenente urea impiegata come additivo per i mezzi aziendali Euro 5 e seguenti.

Sezione Impianto	Materie Ausiliarie	Quantità specifica (kg di materia prima/t di rifiuto trattato)*	Pericolosità	Stato fisico	Modalità e caratteristiche di stoccaggio	Quantità massima di stoccaggio (mc)
1	Gasolio per rifornimento automezzi	n.d.	n.d.	liquido	in cisterna	9
2	Urea per additivazione mezzi Euro 5 e seguenti	n.d.	n.d.	liquido	in cisternetta	1

Tabella B3 – Caratteristiche materie prime ausiliarie

B.3 Risorse idriche ed energetiche

L'approvvigionamento idrico dell'insediamento avviene da pubblico acquedotto e l'acqua approvvigionata è utilizzata per i seguenti usi: domestico, produttivo e antincendio (a cui è dedicato un contatore indipendente).

Gli utilizzi produttivi dell'acqua approvvigionata, sia per lo stato di fatto che lo stato di progetto, sono i seguenti:

alimentazione del sistema di deodorizzazione/nebulizzazione sui varchi di ingresso e in alcuni settori dell'impianto;

sistema di nebulizzazione sulla tramoggia di carico del trituratore mobile utilizzato all'interno dei capannoni;

lavaggio mezzi con idropulitrice su piazzola cordolata.

La ditta ha installato un contatore privato sulla linea di adduzione alla idropulitrice che consente di misurare il volume di acqua utilizzato per i lavaggi.

I consumi idrici dell'impianto sono sintetizzati nella tabella seguente:

Fonte	Prelievo annuo	
	Acque industriali	
	Processo (m ³)	Lavaggio automezzi (m ³)
Acquedotto anno 2017	213*	-
Acquedotto anno 2018	331*	-
Acquedotto anno 2019	470*	-

Tabella B4 – Approvvigionamenti idrici

*consumo complessivo dell'impianto comprensivo degli usi domestici

Produzione di energia

L'energia elettrica richiesta per il funzionamento degli impianti installati (pressa idraulica) è fornita da società di distribuzione elettrica e prevede una erogazione massima di 450 kWh; l'energia elettrica è utilizzata inoltre per l'illuminazione, nonché per il riscaldamento e la fornitura di acqua sanitaria di spogliatoi, locali ristoro e ufficio esterno.

Sono inoltre presenti due centrali termiche per uso termosantario a servizio della palazzina uffici con potenza termica nominale al focolare rispettivamente pari a 24,70 kW (centrale a gas) e 12,8 kW

(centrale a pellet), pertanto aventi potenza termica nominale inferiore al valore soglia di 35 kW individuato all'art.283 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.

Dalle centrali termiche non decade alcun scarico.

Consumi energetici

La tabella seguente riepiloga i consumi energetici nel corso degli ultimi anni di esercizio dell'installazione:

Fonte energetica	Quantità di energia consumata (KWh/anno)		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Elettrica	129.050	110.172	172.330

Tabella B5 – Consumo energia

La tabella seguente, invece, riporta il consumo totale di carburante, espresso in litri, riferito agli ultimi tre anni di esercizio dell'installazione:

Fonte energetica	Consumo totale di combustibile (litri)		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Gasolio	134.505	156.486	167.798

Nota: la ditta ha considerato il combustibile utilizzato per il funzionamento dei mezzi per la movimentazione anche interna all'installazione ippc dei rifiuti (es. gasolio per autotrazione per il funzionamento delle pale gommate, escavatore, carrelli elevatori,...).

Tabella B6 – Consumo totale di combustibile

B.4 Indicazioni su eventuali fasi di avvio, arresto e malfunzionamento

L'impianto rientra nella definizione di impianto "semplice" così come individuata nella DGR n. 8/8831 del 30.12.2008 Allegato B in quanto non sono presenti particolari impianti che possano generare particolari problematiche legate alle fasi di avvio ed arresto.

Vengono comunque rispettate le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel quadro prescrittivo e per le componenti aria, acqua, e rumore;
- riduzione, in caso di impossibilità del rispetto del valore limite, della produzione fino al raggiungimento del valore limite o sospensione dell'attività oggetto del superamento dei valori limite stessi;
- fermare in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua i cicli produttivi o gli impianti ad essi collegati immediatamente dopo l'individuazione del guasto.

C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento

Presso l'installazione IPPC sono presenti i seguenti punti di emissione convogliati in atmosfera:

- E1: emissione convogliata derivante da nr.2 cappe poste a presidio dell'impianto fisso di vagliatura di rifiuti non pericolosi in Zona 2; le arie aspirate dalle cappe sono depurate attraverso un sistema di abbattimento costituito da un filtro a maniche conforme alla D.G.R. 3552/2012 (scheda D.MF.01) idoneamente dimensionato e completo di:
 - contaore di funzionamento non azzerabile,
 - idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo della variazione di pressione ai capi dell'elemento filtrante,
 - idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo con la UNI 16911-1:2013 e la UNI EN 13284-1:2017.

- E2: emissione convogliata derivante da nr.5 cappe poste a presidio dell'impianto fisso di vagliatura e triturazione di rifiuti non pericolosi in Zona 1; le arie aspirate dalle cappe sono depurate attraverso un sistema di abbattimento costituito da un filtro a maniche conforme alla D.G.R. 3552/2012 (scheda D.MF.01) idoneamente dimensionato e completo di:
 - contatore di funzionamento non azzerabile,
 - idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo della variazione di pressione ai capi dell'elemento filtrante,
 - idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo con la UNI 16911-1:2013 e la UNI EN 13284-1:2017.

La seguente tabella riassume le caratteristiche delle emissioni in atmosfera di cui all'art 269 del D.L.gs 152/06 presenti nell'installazione IPPC.

ATTIVIT A' IPPC/N ON IPPC	Sigla Emissione	Provenienza	Durata		T °C	Portat a di proget to (Nm ³ /h)	Inquinanti	Sistemi di abbattimento	Altezza camino (m)	Diametro sezione camino (mm)
		Sigla / Descrizione	h/g	g/a						
IPPC n.1 e n.2 Non IPPC n.4	E1	Impianto fisso di vagliatura di rifiuti non pericolosi in Zona 2 cappe poste su: - tramoggia di carico - primo tamburo di vagliatura)	Discontinua	340	ambiente	15.000	Polveri	Filtro a maniche conforme alla D.G.R. 3552/2012: scheda D.MF.01	Circa 11,5	650
IPPC n.1 e n.2 Non IPPC n.4	E2	Impianto fisso di vagliatura e triturazione di rifiuti non pericolosi in Zona 1 cappe poste su: - salto dal nastro di alimentazione in ingresso al vaglio rotante - salto dal nastro di alimentazione in ingresso al trituratore - scarico del materiale tritato sul nastro di trasporto verso il vaglio Bivitec - salto dal nastro di alimentazione in ingresso al vaglio Bivitec - salto dal nastro di uscita dal vaglio Bivitec)	Discontinua	340	ambiente	30.000	Polveri	Filtro a maniche conforme alla D.G.R. 3552/2012: scheda D.MF.01+ sonda triboelettrica	Circa 11,5	850

Tabella C1 – Emissioni in atmosfera convogliate

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni convogliate sono riportate di seguito:

SCHEDE DEPULVERATORI		E1	E2
Tipo di abbattitore	Filtro a pannelli, a cartucce, a tessuto, Ciclone, Camera di calma	Filtro a tessuto (maniche filtranti)	Filtro a tessuto (maniche filtranti)

Impiego	Abbattimento polveri	Abbattimento polveri	Abbattimento polveri
Provenienza inquinanti:	Indicare il reparto, la linea e la fase produttiva se necessario	Impianto fisso di vagliatura (tramoggia di carico e primo tamburo di vagliatura) in capannone Zona 2	-salto dal nastro di alimentazione in ingresso al vaglio rotante - salto del nastro di alimentazione in ingresso al trituratore - scarico del materiale tritato sul nastro di trasporto verso il vaglio Bivitec -salto dal nastro di alimentazione in ingresso al vaglio Bivitec - salto dal nastro di uscita dal vaglio Bivitec
1. Temperatura fumi	1.1 Ambiente 1.2 Indicare la temperatura diversa da quella ambiente 1.3 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 1.4 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso	Ambiente	Ambiente Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso
2. Umidità relativa dei fumi	2.1 Deve essere evitata la temperatura del punto di rugiada 2.2 Non influenza le caratteristiche dell'impianto	Non influenza le caratteristiche dell'impianto	E' evitata la temperatura del punto di rugiada Non influenza le caratteristiche dell'impianto
3. Velocità di attraversamento	3.1 Indicare la velocità in m/s e la granulometria	1,6 m/s	1,6 m/s
4. Grammatatura tessuto	4.1 Indicare la grammatatura in g/m ²	Filtro agugliato poliestere antistatico 500g/mq	Filtro agugliato poliestere antistatico 500g/mq
5. Efficienza di filtrazione	5.1 Valori nominali del costruttore 5.1 Riportare le concentrazioni di polveri in ingresso e uscita e la % di rimozione determinata sperimentalmente	Circa il 99% per polveri con granulometria ≥ 5µm	Circa il 99% per polveri con granulometria ≥ 5µm
6. Sistemi di controllo	6.1 Manometro differenziale 6.2 Pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico 6.3 Rilevatore triboelettrico quando cambia il carico inquinante 6.4 Manometro o pressostato con segnale di allarme 6.5 Misuratore di portata 6.6 Nessuno	Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi	Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi; Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e s.m.i.; Pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico per la segnalazione dell'intasamento dell'elemento filtrante; Sonda triboelettrica avente funzione di rilevare e segnalare eventuali emissioni anomale
7. Sistemi di pulizia	7.1 Sostituzione dell'elemento filtrante 7.2 Lavaggio in controcorrente con aria compressa 7.3 Scuotimento meccanico temporizzato con polveri ≥50 µm 7.4 Manuale del corpo cilindrico e dei raccordi di immissione ed espulsione del fluido gassoso 7.5 Pulizia delle superfici interne delle paratie	Lavaggio in controcorrente con aria compressa	Lavaggio in controcorrente con aria compressa

8. Manutenzione (specificare oltre al tipo di operazione anche la frequenza)	8.1 Sostituzione delle cartucce 8.2 Spolveratura delle cartucce 8.3 Lavaggio delle cartucce con idropulitrice 8.4 Sostituzione dell'elemento filtrante 8.5 Pulizia maniche e sostituzione delle stesse 8.6 Pulizia delle superfici interne del ciclone 8.7 Nessuna	Effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di istruzioni del costruttore (Pulizia maniche e sostituzione delle stesse) riguarderanno sia l'impianto e le sue componenti, che la strumentazione di controllo e saranno annotate su un apposito registro	Effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di istruzioni del costruttore (Pulizia maniche e sostituzione delle stesse) riguarderanno sia l'impianto e le sue componenti, che la strumentazione di controllo e saranno annotate su un apposito registro
9. Informazioni aggiuntive	9.1 Classe di esplosività delle polveri da trattare 9.2 Nome chimico e classificazione CLP delle polveri da trattare che appartengono alle classi Xi, Xn, T, T+	E' evitata la temperatura del punto di rugiada Filtro certificato ATEX zona "22"	Filtro certificato ATEX zona "22"

Tabella C2 – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

STATO DI FATTO

Con riferimento alla planimetria tavola 1 " Planimetria generale rete acque- percolati Stato attuale" rev. 1 del 31/12/2020 acquisita con prot.3542 del 4/2/2021, la configurazione delle reti fognarie interne è la seguente:

- 1) rete fognaria acque reflue civili per la raccolta delle acque reflue domestiche (servizi igienici), con recapito in pubblica fognatura separata, ramo acque nere nel punto di scarico S1A;
- 2) rete fognaria acque di dilavamento soggette alle disposizioni del R.R. 4/2006, per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle superfici scolanti di superficie pari a 4500 m2 con recapito ad impianto di trattamento e separazione delle acque di prima pioggia; le acque di prima pioggia trattate sono scaricate in pubblica fognatura separata, ramo acque nere, nel punto di scarico S2 (previo passaggio nel pozzetto di campionamento S2A) e le acque di seconda pioggia sono scaricate in rete fognaria acque bianche nel punto di scarico S3 (previo passaggio nel pozzetto di campionamento S3).

Le acque di dilavamento dei piazzali:

- transitano in n. 2 vasche, indicate in planimetria come V25, collegate in serie e sempre piene con funzione di decantazione delle frazioni solide;
- attraversano un separatore oli (S.O. 12) ed una vasca Filtro a coalescenza V. FI. 12;
- successivamente transitano nel pozzetto 89 (dotato di pompa sommersa ad esclusivo servizio delle acque di lavaggio dei mezzi) e poi si immettono nel pozzetto selezionatore (P.S. 168); le acque di prima pioggia vengono prima raccolte in una vasca del volume di 30 m3 (VA 30) dotata di valvola meccanica di chiusura dell'ingresso ad avvenuto riempimento della stessa per poi essere scaricate in pubblica fognatura separata, ramo acque nere, previo passaggio in un pozzetto prefiltro, in una vasca con filtro a coalescenza (V.FI. 7) e nel pozzetto di prelievo S2A; le acque di seconda pioggia, sfiorate, sono scaricate in pubblica fognatura acque bianche previo passaggio nel pozzetto di prelievo S3;

Sia lo scarico delle acque di prima pioggia che quello delle acque di seconda pioggia sono presidiati da organo di intercettazione (saracinesche) posti sullo scarico

- 3) rete fognaria acque reflue industriali dedicata alla raccolta delle acque dell'attività di lavaggio con idropulitrice eseguita su piazzola cordolata; le acque reflue industriali seguono il medesimo ciclo delle acque di dilavamento dei piazzali fino al pozzetto "89"; il pozzetto è dotato di pompa che si attiva in automatico all'accensione della idropulitrice e rilancia le acque nel punto di scarico S2 nella pubblica fognatura acque nere, previo passaggio nel pozzetto di campionamento S2B;
- 4) rete fognaria acque di dilavamento delle coperture per la raccolta delle acque pluviali dell'intero insediamento, con scarico nello Scaricatore del Cristo nel punto S4;

L'insediamento è dotato anche di una rete fognaria interna per la raccolta e lo smaltimento di eventuali percolamenti che sono raccolti e stoccati in sistemi di accumulo (serbatoio e vasca) in attesa dello smaltimento.

Le caratteristiche principali degli scarichi nello stato di fatto, sono descritte nella seguente tabella:

SIGLA SCARICO	LOCALIZZAZIONE (N-E)	TIPOLOGIE DI ACQUE SCARICATE	FREQUENZA DELLO SCARICO			PORTATA	RECETTORE	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
			h/g	g/sett	mesi/anno			
S1A	n:546.081 e: 5.002.232	acque reflue domestiche	continua			-	fognatura pubblica ramo acque nere di via E.Fermi	-
S2A	n.:546.085 e: 5.002.233	acque prima pioggia di superficie scolante pari a 4.500 m ²	discontinuo			1 l/s	fognatura pubblica ramo acque nere di via E.Fermi (pozzetto S2A)	Vasche di sedimentazione separatore oli filtro a coalescenza vasca di accumulo disoleatura
S2B	n.:546.079 e.:5.002.229	Acque reflue industriali lavaggio automezzi	discontinuo			1 l/s	fognatura pubblica ramo acque nere di via E.Fermi (pozzetto S2B)	comparto di trattamento in continuo dell'impianto prime piogge
S3	n: 1546126 e: 5002262	acque di seconda pioggia	discontinuo			-	fognatura comunale acque bianche di via E.Fermi (pozzetto S3)	-
S4	n: 1546139 e: 5002172	acque pluviali (coperture)	discontinuo			-	Scaricatore del Cristo	-

Tab.C 3- Emissioni idriche stato di fatto

Le coordinate della localizzazione sono relative ai pozzetti di campionamento

STATO DI PROGETTO

Lo stato di progetto è rappresentato nella tavola 7.2 "Planimetria generale rete acque - percolati Stato di progetto" rev.2 del 31/12/2020 acquisita con prot.3542 del 4/2/2021.

A seguito della modifica sostanziale nell'insediamento si generano le seguenti tipologie di acque reflue:

- 1) le acque reflue domestiche della palazzina uffici: seguono il medesimo percorso di quanto già descritto per lo stato di fatto;
- 2) le acque di dilavamento della porzione di insediamento "esistente" (avente una superficie scolante ridotta a seguito della modifica a 3586 m²) seguono il medesimo percorso di quanto già descritto per lo stato di fatto;
- 3) le acque di lavaggio degli automezzi seguono il medesimo percorso di quanto già descritto per lo stato di fatto;
- 4) le acque di dilavamento delle pavimentazioni della nuova porzione di insediamento avente una superficie scolante pari a 2.423 m² sono raccolte in una rete fognaria dedicata e sono inviate ad un impianto di separazione e trattamento costituito da:
 - pozzetto scolmatore per la separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia;

- vasca di accumulo e decantazione delle acque di prima pioggia del volume utile di 21,73 m³;
- sezione di disoleazione;

Le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio nel pozzetto di campionamento PC5A, nella pubblica fognatura separata, ramo acque nere di via E. Fermi nel punto di scarico S5 insieme alle acque reflue domestiche del locale ristoro e dell'Ufficio del responsabile.

Le acque di seconda pioggia sono raccolte in vasche di laminazione del volume complessivo di 126 m³ e sono scaricate in rete fognaria acque bianche nel punto di scarico S6 (previo passaggio nel pozzetto di campionamento PC6).

Le vasche di laminazione sono dotate anche di un by-pass di emergenza che si attiva in condizioni eccezionali legate ad un eventuale blocco pompe, con scarico in rete fognaria acque bianche nel punto di scarico S7 (previo passaggio nel pozzetto di campionamento PC7).

- 5) le acque di dilavamento delle coperture del nuovo capannone vengono raccolte in una rete dedicata e sono dsiperse in una trincea drenante (S8).

SIGLA SCARICO	LOCALIZZAZIONE (N-E)	TIPOLOGIE DI ACQUE SCARICATE	FREQUENZA DELLO SCARICO			PORTATA	RECETTORE	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	GESTORE
			h/g	g/sett	mesi/anno				
S1A	n:546.081 e: 5.002.232	acque reflue domestiche	continua			-	fognatura pubblica ramo acque nere di via E.Fermi	S1A	SAL
S2A	n.:546.085 e: 5.002.233	acque prima pioggia di superficie scolante pari a 3.586 m ²	discontinuo			1 l/s	fognatura pubblica ramo acque nere di via E.Fermi (pozzetto S2A)	S2A	SAL
S2B	n.:546.079 e.:5.002.229	Acque reflue industriali lavaggio automezzi	discontinuo			1 l/s	fognatura pubblica ramo acque nere di via E.Fermi (pozzetto S2B)	S2B	SAL
S3	n: 1546126 e: 5002262	acque di seconda pioggia	discontinuo			-	fognatura comunale acque bianche di via E.Fermi (pozzetto S3)	S3	Comune
S4	n: 1546139 e: 5002172	acque pluviali (coperture)	discontinuo			-	Scaricatore del Cristo	S4	Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
S5	n.546.030 e:5.002.235	acque prima pioggia nuovo impianto (superficie scolante pari a 2.423 m ²)	discontinuo			1l/s	fognatura pubblica ramo acque nere di via E.Fermi (pozzetto PC5A)	Vasca di accumulo con sedimentazione e disoleatura	SAL
	N:546.027 E:5.002.236	Acque reflue domestiche	continua				fognatura comunale acque nere di via E. Fermi (pozzetto PC5B)		SAL
S6	n: 546.029 e: 5.002.237	acque di seconda pioggia nuovo impianto	discontinuo			-	fognatura comunale acque chiare (pozzetto PC6)		Comune

S7	n: 546.027 e: 5.002.237	troppo pieno dalle vasche di accumulo acque di laminazione seconda pioggia	discontinuo	-	fognatura comunale acque bianche (pozzetto PC7)		Comune
S8	n: 546.040 e: 5.002.149	acque pluviali (coperture nuovo capannone)	discontinuo	-	Trincea drenante	-	-

Tab.C3 bis- Emissioni idriche stato di progetto

Le coordinate della localizzazione sono riferite ai pozzetti di campionamento.

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

Il Comune di Ospedaletto Lodigiano ha approvato la zonizzazione acustica con delibera C.C. n. 4 del 26/03/07. L'azienda si trova in Classe V. Non vi sono recettori a meno di 200 m dall'azienda.

Non vi sono recettori sensibili nelle vicinanze.

Le sorgenti di rumore all'interno della azienda si possono riassumere come segue:

- impianto di pressa idraulica/imballatrice;
- impianti meccanici mobili e fissi di tritovagliatura;
- semoventi di caricamento;
- carrelli elevatori e pale meccaniche;
- automezzi in transito e durante le operazioni di carico/scarico;
- traffico indotto.

In occasione del progetto di modifiche sostanziali è stata svolta una valutazione previsionale di impatto acustico, relativa alla prevista realizzazione della nuova porzione di edificio ed installazione della nuova linea fissa per il trattamento di rifiuti non pericolosi costituita da impianti fissi di vagliatura, triturazione e dal relativo sistema di aspirazione e abbattimento polveri.

Tale studio ha concluso che i valori di livello di pressione sonora relativi alle emissioni ed immissioni rumorose attribuibili all'attività, relativamente alle nuove opere in progetto, risulteranno rispettare i valori limite dell'attuale classificazione acustica del territorio.

In merito all'elettroventilatore installato al confine nord, vista la vicinanza con il perimetro aziendale, i livelli sonori e i tempi di funzionamento, lo studio suggerisce di installare una cappottatura insonorizzante e di dotare il camino di silenziatore in maniera analoga a quanto fatto per il sistema di aspirazione a servizio della zona 2 recentemente installato. In particolare il sistema di abbattimento utilizzato dovrà garantire un livello di pressione sonora non superiore a 68 dBA a 1.5 m di distanza dal ventilatore.

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento

L'intera area produttiva è svolta su superficie impermeabilizzata e pavimentata in CLS additivato e con guaina in polietilene posata sotto il piano di fondazione dello stabilimento.

Le condizioni della pavimentazione interna ed esterna sono monitorate periodicamente (in modo visivo) e in caso di rilevamento di non conformità vengono effettuati gli interventi di ripristino strutturali.

Nell'area sono presenti n. 3 piezometri per il monitoraggio delle acque di falda.

La frequenza di monitoraggio e il protocollo analitico di riferimento sono definiti nel quadro F.

C.5 Produzione Rifiuti

C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo ex art. 183 del d.lgs 152/06 comma 1 lettera bb) e art.185 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i.

CER	descrizione	Quantità massima di deposito temporaneo (m ³)	Stato fisico	Modalità di Deposito	Ubicazione del deposito	Destinazione finale
161002 §	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001	4+5+4	Liquido	Vasche interrato e serbatoio in doppia parete	Lato est	D15/D8/D9
191212 §§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	5	Solido polverulento	Big bags	Lato nord	D15/D9/D1/D5 R13/R12
130205*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	0,5	Liquido	Cisternetta	Area D.T.	R13
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	3	Solido	Big bags	Area D.T.	D15/D9/D1/D5 R13/R12
160107*	Filtri dell'olio	1	Solido	Fusti / big bags	Area D.T.	D15/D9/D1/D5 R13/R12

Tabella C4 – Caratteristiche rifiuti decadenti dall'attività di gestione rifiuti

§ limitatamente ai liquidi di percolamento di eventuali sversamenti sulle aree di stoccaggio e ai liquidi derivanti dal settore 3.1

§§ limitatamente alle polveri di abbattimento prodotte dai filtri a maniche posti a presidio delle emissioni convogliate E1 – E2.

L'elenco dei rifiuti sopraelencati non deve ritenersi esaustivo in quanto dall'impianto potrebbero generarsi altre tipologie che saranno gestite nel rispetto del regime di deposito temporaneo ex 183, comma 1 lettera bb) del d.lgs 152/06, quali:

- rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto, il cui deposito sarà effettuato in una specifica area di dimensioni contenute (denominata Area N.C.),
- rifiuti derivanti da attività occasionali svolte nell'installazione (es. operazioni di costruzione/demolizione, manutenzioni straordinarie, ecc...).

C.6 Bonifiche

Lo stabilimento non è stato e non è attualmente soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte quarta del D.Lgs.152/06

C.7 Rischi di incidente rilevante

L'installazione, sulla base dei quantitativi di rifiuti pericolosi gestiti, non è assoggettata agli obblighi di cui al D.Lgs n. 105 del 26 giugno 2015 (attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" - direttiva "Seveso III").

D. QUADRO INTEGRATO

D.1 Applicazione delle MTD

Nel seguito si presenta una valutazione di dettaglio con le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 (pubblicata Sulla GUUE n. L208 del 17/08/2018) che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1 CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT			
1.1 prestazione ambientale complessiva			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
1	<p>BAT 1. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;</p> <p>II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione;</p> <p>III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;</p> <p>IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:</p> <p>a) struttura e responsabilità, b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza, c) comunicazione, d) coinvolgimento del personale, e) documentazione, f) controllo efficace dei processi, g) programmi di manutenzione, h) preparazione e risposta alle emergenze, i) rispetto della legislazione ambientale,</p> <p>V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a:</p> <p>a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED — Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM), b) azione correttiva e preventiva, c) tenuta di registri, d) verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;</p> <p>VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;</p> <p>VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;</p> <p>VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita;</p> <p>IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;</p> <p>X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2);</p> <p>XI. inventario dei flussi delle acque reflue e</p>	APPLICATA	L'Azienda ha istituito ed applica un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2015, comprensivo di tutte le caratteristiche indicate nella BAT.

	<p>degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3); XII. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5); XIII. piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5); XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12); XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17).</p>		
2	<p>BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.</p> <p>a) Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti b) Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti c) Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti d) Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita e) Garantire la segregazione dei rifiuti f) Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura g) Cernita dei rifiuti solidi in ingresso</p>	APPLICATA	<p>L'Azienda, nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2015, nonché nel protocollo di gestione rifiuti, predispone e attua procedure di preaccettazione, caratterizzazione e accettazione dei rifiuti.</p> <p>L'Azienda garantirà la tracciabilità e l'inventario dei rifiuti gestiti attraverso la documentazione amministrativa gestita mediante apposito programma gestionale.</p> <p>Sono previsti idonei sistemi di separazione fisica dei rifiuti a seconda delle loro proprietà (attraverso l'uso di barriere mobili, new jersey, contenitori).</p> <p>Saranno effettuate operazioni di miscelazione esclusivamente non in deroga, nel rispetto della disciplina del DDS n. 1795 del 4 marzo 2014 della Regione Lombardia.</p> <p>Sono applicati idonei sistemi di cernita dei rifiuti solidi in ingresso mediante esame visivo, separazione manuale o meccanica.</p>
3	<p>BAT 3. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>I. informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui: a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni; b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni;</p> <p>II. informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità; c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr. BAT 52);</p> <p>III. informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità; c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).</p>	APPLICATA	<p>Nella documentazione tecnica trasmessa con l'istanza di riesame e modifica sostanziale AIA è individuato l'inventario dei flussi delle acque di scarico e delle emissioni in atmosfera con i relativi sistemi di abbattimento e i relativi inquinanti da monitorare.</p> <p>L'Azienda, nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2015, mantiene aggiornato l'inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprende le informazioni indicate nella BAT, per quanto applicabile in funzione delle descrizioni riportate nel quadro ambientale e nel piano di monitoraggio AIA, comprensivo di tutti i parametri da analizzare, la loro frequenza e i valori riscontrati.</p>

4	<p>BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ubicazione ottimale del deposito Adeguatezza della capacità del deposito Funzionamento sicuro del deposito Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati 	APPLICATA	<p>Il progetto ha previsto l'adozione delle tecniche descritte ai punti a-b-c secondo le modalità descritte per quanto pertinenti.</p> <ol style="list-style-type: none"> All'interno dell'impianto sono definite aree specifiche per lo stoccaggio dei rifiuti; gli impatti e i rischi ambientali sono ridotti al minimo grazie alle caratteristiche strutturali delle zone operative adibite allo stoccaggio ed all'utilizzo di new-jersey mobili e/o container atti ad assicurare in caso di necessità un'ottimale segregazione dei rifiuti sulla base delle caratteristiche fisiche e chimiche. I quantitativi richiesti sono stati pensati per assicurare un adeguato stoccaggio dei rifiuti mantenendo la netta separazione delle aree e permettendo l'idonea movimentazione degli stessi assicurando comunque il mantenimento dell'idoneo spazio di transito dei mezzi. Il personale addetto alla gestione operativa dell'impianto svolge anche la funzione di vigilanza, essendo adeguatamente addestrato ad intervenire in caso di bisogno I rifiuti pericolosi o comunque con potenziale carico inquinante sono stoccati al coperto su apposita area impermeabilizzata separata dalle restanti aree.
5	<p>BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.</p> <p>Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente, operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione, adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite, in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa). <p>Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale.</p>	APPLICATA	<p>Nell'ambito del DVR e del sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2015, sono predisposte procedure interne per le operazioni di movimentazione e trasferimento idonee alla riduzione del rischio ambientale associato.</p> <p>Le operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti sono effettuate ad opera di personale competente.</p> <p>Per le movimentazioni da e verso l'installazione è assicurata la tracciabilità e documentazione dall'apposito programma gestionale.</p> <p>Come riportato anche nella BAT 4 tutte le operazioni saranno eseguite da personale formato e pertanto in grado di ridurre al minimo il rischio.</p>
1.2 monitoraggio			
6	<p>BAT 6. Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).</p>	APPLICATA	<p>Le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue saranno oggetto di monitoraggio nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione (ritenuto l'unico punto fondamentale).</p> <p>Le acque reflue, prima dello scarico, sono trattate come descritto nel quadro ambientale e periodicamente analizzate prima del recapito ai rispettivi punti di scarico, come da Piano di Monitoraggio.</p>
7	<p>BAT 7. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.</p>	APPLICATA	<p>Le emissioni nell'acqua saranno oggetto di monitoraggio periodico secondo le modalità e la frequenza definita nel piano di monitoraggio AIA predisposto dall'Autorità Competente.</p>
OMISSIS			

8	<p>BAT 8. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.</p> <p style="text-align: center;">OMISSIS</p>	APPLICATA	Le emissioni convogliate in atmosfera saranno oggetto di monitoraggio periodico secondo le modalità e la frequenza definita nel piano di monitoraggio AIA predisposto dall'Autorità Competente.
9	<p>BAT 9. La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito</p> <ol style="list-style-type: none"> Misurazione Fattori di emissione Bilancio di massa 	APPLICATA	Non sono effettuate attività di rigenerazione di solventi esausti, decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico
10	<p>BAT 10. La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.</p> <p>Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> — norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione agli odori), — norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima dell'impatto dell'odore). <p>La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p>	APPLICATA	L'Azienda adotta procedure finalizzate ad acquisire preliminarmente le informazioni relative alle caratteristiche organolettiche dei rifiuti al fine di poter escludere che gli stessi possano essere causa di fenomeni odorigeni.
11	<p>BAT 11. La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.</p> <p>Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione.</p>	APPLICATA	E' previsto il monitoraggio e la registrazione nell'applicativo AIDA dei dati relativi ai consumi e produzione di residui come da piano di monitoraggio AIA.
1.3 emissioni nell'atmosfera			
12	<p>BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un protocollo contenente azioni e scadenze, — un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10, — un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, — un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione. 	APPLICATA	L'Azienda adotta procedure finalizzate ad acquisire preliminarmente le informazioni relative alle caratteristiche organolettiche dei rifiuti al fine di poter escludere che gli stessi possano essere causa di fenomeni odorigeni.
13	<p>BAT 13. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ridurre al minimo i tempi di permanenza Uso di trattamento chimico Ottimizzare il trattamento aerobico 	APPLICATA	Risulta applicata la tecnica di cui al punto a. della BAT: - sono sempre ottimizzati i tempi di permanenza dei rifiuti in stoccaggio presso l'installazione, per assicurare il conferimento più rapido possibile agli impianti di destinazione.
14	<p>BAT 14. Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.</p> <p>Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni 	APPLICATA	E' prevista l'adozione di una combinazione adeguata delle tecniche descritte ai seguenti punti della BAT: - a) il numero di potenziale fonte di emissione diffusa è ridotto all'impianto mobile di triturazione, mentre le altre fonti di emissioni

	<p>diffuse</p> <p>b. Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità</p> <p>c. Prevenzione della corrosione</p> <p>d. Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse</p> <p>e. Bagnatura</p> <p>f. Manutenzione</p> <p>g. Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti</p> <p>h. Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)</p>		<p>sono tutte convogliate,</p> <p>- d) ai fini del contenimento e trattamento delle emissioni diffuse dall'impianto mobile di triturazione è installato apposito impianto costituito da ugelli nebulizzatori,</p> <p>- g) le aree adibite al deposito e al trattamento dei rifiuti son sottoposte a frequenti operazioni di pulizia.</p>
15	<p>BAT 15. La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito</p> <p>a. Corretta progettazione degli impianti</p> <p>b. Gestione degli impianti</p>	NON APPLICABILE	<p>I processi adottati dalla Ditta non danno luogo ad emissioni di gas e vapori che necessitino di sistemi di recupero o di controllo dei processi (come nemmeno di dover ricorrere alla combustione in torcia per ragioni di sicurezza o condizioni operative straordinarie).</p>
16	<p>BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito.</p> <p>a. Corretta progettazione dei dispositivi di combustione in torcia</p> <p>b. Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia</p>	NON APPLICABILE	<p>I processi adottati dalla Ditta non danno luogo ad emissioni di gas e vapori che necessitino della combustione in torcia.</p>
1.4 rumore e vibrazioni			
17	<p>BAT 17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <p>I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate;</p> <p>II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni;</p> <p>III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze;</p> <p>IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.</p>	APPLICATA	<p>La valutazione acustica verso i ricettori sensibili esterni verrà aggiornata a seguito della variazione dei processi di trattamento o della classe di zonizzazione acustica comunale.</p> <p>La Ditta si impegna ad adottare adeguate misure di contenimento delle sorgenti nel caso in cui si verifichi che i livelli di rumorosità non risultino conformi alla classificazione acustica comunale</p> <p>Per il punto IV la ditta effettuerà valutazione circa l'attuabilità di misure di prevenzione o riduzione della rumorosità</p>
18	<p>BAT 18. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p> <p>a. Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici</p> <p>b. Misure operative</p> <p>c. Apparecchiature a bassa rumorosità</p> <p>d. Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni</p> <p>e. Attenuazione del rumore</p>	APPLICATA	<p>Sono applicate le tecniche descritte nella BAT alle lettere:</p> <p>a. le fonti che determinano il maggior impatto acustico sono utilizzate all'interno degli edifici,</p> <p>b. l'esercizio dell'attività è svolto esclusivamente nel periodo diurno,</p> <p>c. sono utilizzate apparecchiature caratterizzate da bassa rumorosità.</p> <p>La ditta ogni 3 anni effettua una verifica periodica relativa anche alla sicurezza dei lavoratori</p>
1.5 emissioni nell'acqua			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
19	<p>BAT 19. Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito</p> <p>a. Gestione dell'acqua</p> <p>b. Ricircolo dell'acqua</p> <p>c. Superficie impermeabile</p> <p>d. Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi</p>	APPLICATA	<p>E' applicata una combinazione delle tecniche sopra descritte quali:</p> <p>Punto a: ottimizzazione del consumo di acqua mediante pulizia a secco dei piazzali invece che lavaggio ad acqua,</p> <p>Punto c: impermeabilizzazione delle superfici adibite alle attività di deposito e trattamento dei rifiuti, in relazione ai rischi che i rifiuti presentano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua,</p> <p>Punto d: il deposito di sostanze liquide in vasche</p>

	<p>e. Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti</p> <p>f. La segregazione dei flussi di acque</p> <p>g. Adeguate infrastrutture di drenaggio</p> <p>h. Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite</p> <p>i. Adeguata capacità di deposito temporaneo</p>		<p>o serbatoi è limitato ai rifiuti liquidi di percolamento raccolti dalle pavimentazioni del capannone ed al gasolio per autotrazione. Per quanto attiene ai liquidi di percolamento, la probabilità di tracimazioni e malfunzionamenti è ridotta al minimo grazie all'impiego di idonei sistemi di controllo dei livelli e di allarme. Il serbatoio del gasolio per autotrazione è presidiato da apposita vasca di contenimento di adeguata capacità.</p> <p>Punto e: le zone di deposito e di trattamento dei rifiuti sono coperte (capannone, tettoie, coperture mobili, container coperti),</p> <p>Punto h: Non sono previste tubazioni interrato di trasferimento dei rifiuti,</p> <p>Punto i: La rete che raccoglie le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali è dotata di un sistema di accumulo adeguatamente dimensionato.</p>
20	<p>BAT 20. Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito</p> <p style="text-align: center;">OMISSIS</p>	APPLICATA	<p>Secondo il progetto di adeguamento approvato, sulle acque di scarico di prima pioggia (di origine esclusivamente meteorica) saranno applicate le tecniche di trattamento descritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al punto c. (Separazione fisica tramite separazione olio/acqua e vasche di sedimentazione),
1.6 emissioni da inconvenienti e incidenti			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
21	<p>BAT 21. Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).</p> <p>a. Misure di protezione</p> <p>b. Gestione delle emissioni da inconvenienti /incidenti</p> <p>c. Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti</p>	APPLICATA	<p>Nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (DVR – piano di emergenza) sono individuate e definite le misure di protezione, le modalità di gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti e le modalità di registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti, come descritti nella BAT.</p> <p>E' stato predisposto il piano di emergenza interno con recepimento dei contenuti indicati dall'art. 26-bis del D.L. 04/10/2018, n. 113, come convertito dalla L. 01/12/2018, n. 132.</p>
1.7 efficienza nell'uso dei materiali			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
22	<p>BAT 22. Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.</p> <p>Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH; ceneri leggere vengono utilizzate come agenti leganti).</p>	NON APPLICABILE	I trattamenti effettuati non prevedono l'utilizzo di materiali sostituibili con altri materiali.
1.8 efficienza energetica			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
23	<p>BAT 23. Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito</p> <p>a. Piano di efficienza energetica</p> <p>b. Registro del bilancio energetico</p>	APPLICATA	<p>L'Azienda, nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2015, definisce periodicamente un documento di programmazione ambientale che individua obiettivi di miglioramento anche in termini di efficienza energetica.</p> <p>Sarà tenuto un registro del bilancio energetico (AIDA) riportante il consumo di energia suddivisi per tipo di fonte.</p>

1.9 riutilizzo degli imballaggi			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
24	<p>BAT 24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).</p> <p>Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito trattamento (ad esempio, ricondizionati, puliti).</p>	APPLICATA	<p>Gli imballaggi (fusti, contenitori, pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute.</p> <p>Non è previsto nessun trattamento finalizzato al loro riutilizzo.</p>
2 CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI			
2.1 conclusioni sulle bat per il trattamento meccanico dei rifiuti			
2.1.1 emissioni nell'atmosfera			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
25	<p>BAT 25. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito</p> <ol style="list-style-type: none"> Ciclone Filtro a tessuto Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>) Iniezione d'acqua nel frantumatore <p>Il livello di emissione associato alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti è 2-5 mg/Nm³</p> <p>(Quando un filtro a tessuto non è applicabile, il valore massimo dell'intervallo è 10 mg/Nm³.)</p>	APPLICATA	<p>La BAT 14d è applicata attraverso la raccolta e l'invio delle emissioni convogliate ad adeguati sistemi di abbattimento mediante sistemi di aspirazione dell'aria.</p> <p>Per il contenimento delle emissioni convogliate derivanti dall'attività IPPC è applicata la tecnica descritta al punto b.</p>
2.1 conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico			
2.4.1 emissioni nell'atmosfera			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
31	<p>BAT 31. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"> Adsorbimento Biofiltro Ossidazione termica Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>) 	APPLICATA	<p>Relativamente al parametro TVOC la società effettuerà un monitoraggio conoscitivo con due analisi semestrali sia con metodo FID(UNI 12619) sia con fiallette (UNI 13649) in quanto non tratta rifiuti organici, tale monitoraggio riguarda solo il primo anno dalla messa in esercizio del nuovo impianto di trattamento rifiuti</p>

Tab.D. Applicazione Bat Conclusion

D.2 Criticità riscontrate

Presentazione entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA di una proposta di adeguamento impianto di trattamento delle acque di prima pioggia esistente.

D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in atto e programmate

Misure di miglioramento programmate dalla Azienda

Sistemazione impianto di trattamento delle acque di prima pioggia esistente.

E. QUADRO PRESCRITTIVO

L'Azienda è tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro.

E.1 Aria

E.1.1 Valori limite di emissione

Le emissioni E1 ed E2 dovranno rispettare i limiti di cui alla seguente tabella

ATTIVITA' IPPC/NON IPPC	Sigla Emissione	Provenienza	Inquinanti	Limite
1	E1	Impianto fisso di vagliatura di rifiuti non pericolosi in Zona 2 cappe poste su: - tramoggia di carico - primo tamburo di vagliatura	Polveri	5mg/Nm ³
1	E2	Impianto fisso di vagliatura e triturazione di rifiuti non pericolosi in Zona 1 cappe poste su: - salto dal nastro di alimentazione in ingresso al vaglio rotante - salto dal nastro di alimentazione in ingresso al tritratore - scarico del materiale triturato sul nastro di trasporto verso il vaglio Bivitec - salto dal nastro di alimentazione in ingresso al vaglio Bivitec - salto dal nastro di uscita dal vaglio Bivitec)	Polveri	5mg/Nm ³

Tab.E1 - Valori limite emissioni in atmosfera

I) A presidio dell'emissione E2 (portata 30.000 Nm³/h) sarà installato un filtro a 264 maniche, posizionato in esterno al capannone, conforme alla scheda DMF01 della D.g.r.3552/2012. Oltre al contaore non azzerabile e al pressostato differenziale allarmato, sarà installata sonda triboelettrica, che deve essere installata per impianti con portate superiori a 10.000 Nm³/h

II) L'emissione E1 (portata 15.000 Nm³/h) deriva da un impianto fisso costituito da due vagli rotanti posti in serie, nella zona 2 del capannone; è dotato di 2 cappe aspiranti dall'alto, una sulla tramoggia di carico, una sulla parte iniziale del primo tamburo di vaglio dove viene separata la frazione più fine. Il filtro a 128 maniche posto in esterno al capannone, a presidio dell'emissione E1 è conforme alla scheda DMF01 della D.g.r.3552/2012, sarà presente sonda triboelettrica.

III) Devono essere tenuti a disposizione i manuali tecnici degli impianti di abbattimento;

IV) Molestie olfattive

La ditta dovrà limitare la presenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di molestia olfattiva, segnalata dal sindaco del Comune dove è ubicato l'impianto, in qualità di autorità sanitaria locale, la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema ai sensi della D.g.r. 3018/2012

E.1.2 PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

I) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

II) Durante la lavorazione delle matrici che generano impatto odorigeno, i portoni ad avvolgimento rapido devono restare il più possibile chiusi ed aprirsi solamente per il transito dei mezzi

III) Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.
- Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 16911/2013 e UNI EN 15259/2008 e successive modifiche e integrazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
- Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia - Lodi.
- Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
- In ogni caso, qualora:
 - non siano state definite le procedure di cui sopra;
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione, entro le otto ore successive all'evento, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia - Lodi.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

E.1.3 CRITERI DI MANUTENZIONE

IV) Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno mensile;

manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore di impianti/macchinari (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), o in base ad uno programma di interventi e relative periodicità redatto dal gestore in base all'esperienza acquisita nella gestione ed alle condizioni di utilizzo, comunque con frequenza almeno semestrale;

V) Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine inamovibili e con numerazione progressiva o in un registro informatico gestito tramite software dedicato (la stampa delle registrazioni costituisce il registro), ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

E.1.4 MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

VI) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia Dipartimento di Pavia - Lodi.

VII) Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

VIII) Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
- indicati il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia di Lodi non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il gestore deve comunicare tempestivamente, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia-Lodi, la data di messa a regime.

La ditta è inoltre tenuta a comunicare ai suddetti Enti la data in cui saranno effettuati i campioni alle emissioni in corrispondenza della fase di messa a regime.

E.1.5 MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

XIX) Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere presentato, entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Pavia-Lodi;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

XX) Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

XXI) Le verifiche successive devono essere eseguite con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio. La ditta dovrà inserire l'esito dei riscontri analitici all'interno del programma AIDA come previsto dal DDS 03/12/2008, n. 14236 e smi.

XXII) L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato, dall'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia- Lodi, alla Provincia di Lodi, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

XXIII) I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1 Gennaio – 31 Dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

XXIV) referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

XXV) Qualora sia necessaria l'installazione, ovvero l'adeguamento, di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovrà essere inviata comunicazione alla Provincia di Lodi e all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia-Lodi. Dovranno altresì essere tenute a disposizione per eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

E.1.6 METODOLOGIA ANALITICA

XXVI) Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia - Lodi.

Le Metodologie analitiche devono essere necessariamente quelle indicate nelle BAT conclusioni di categoria (metodi EN); solo nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" o non siano indicati si possono usare altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità secondo la gerarchia individuata dal D. Lgs 152/06 dall'art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:

1. Norme tecniche CEN.

2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM).
3. Norme tecniche ISO.
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....).

Pertanto prima bisogna seguire i metodi di analisi riportati in elenco poi, se per un giustificato motivo (da illustrare a cura del laboratorio incaricato), non si è in grado di eseguirli si può chiedere all'ACC (ARPA) di poter utilizzare altri metodi, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento". Affinché un metodo alternativo possa essere utilizzato deve essere presentata ad ARPA-Dipartimento di Lodi la relazione di equivalenza.

XXVII) Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm³) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - o Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h od in Nm³T/h;
 - o Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S od in mg/Nm³T;
 - o Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

XXVIII) Per i nuovi sistemi di abbattimento deve essere garantito il rispetto delle caratteristiche della d.g.r. 3552/2012 e smi.

E.2 Acqua

E.2.1 Valori limite di emissione e progetto di adeguamento

- I) Gli scarichi in fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio/pulizia delle aree esterne e delle acque reflue industriali (acque di lavaggio dei mezzi) devono essere conformi, ex art. 107, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai valori limite della colonna "scarico in rete fognaria" della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in corrispondenza dei pozzetti di campionamento di cui al successivo punto E) 2.2. I), rispettandoli costantemente e in ogni istante.

Lo scarico delle acque di seconda pioggia dell'ampliamento e anche quelle dell'impianto esistente, immesse nella rete fognaria, ramo acque bianche che terminano in corpo idrico superficiale, dovranno rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs.152/2006 s.m.i. della colonna "scarico in acque superficiali".

- II) La Ditta entro 6 mesi dal rilascio del riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale dell'AIA dovrà presentare all'autorità competente, ai fini della sua approvazione, un progetto di adeguamento del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia esistente che garantisca che nella vasca di prima pioggia si raccolgano esclusivamente i primi 5 mm di pioggia così come definiti dal R.R.4/2006.

Le eventuali acque di seconda pioggia eccedenti i volumi di laminazione di progetto del nuovo impianto saranno bypassate (troppo pieno) e collettate al ramo acque bianche fognatura pubblica.

E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi di cui al punto E.2.1 devono essere sempre accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente nei seguenti pozzetti ufficiali di ispezione e prelievo campioni, ubicati immediatamente a monte dell'immissione nel recettore finale:

- S2A→acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti (vecchio impianto);
- S2B→lavaggio reflue industriali di lavaggio automezzi
- S3→acque di seconda pioggia (impianto esistente)
- PC5A→acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti (nuovo impianto)
- PC6 →acque di seconda pioggia (nuovo impianto)

I pozzetti ufficiali di ispezione e prelievo campioni devono essere ubicati immediatamente a monte dell'immissione nel recettore finale, prima della commistione con acque reflue di diversa tipologia, e conformato in modo tale da consentire l'esercizio delle attività di controllo da parte degli enti preposti e da garantire: una costante e agevole accessibilità, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro; la creazione di un battente idraulico all'interno del pozzetto idoneo al campionamento per caduta; il prelievo di un campione omogeneo.

I pozzetti devono avere le seguenti caratteristiche: del tipo a caduta, con ritenzione di almeno 50 l ed essere posti in opera in modo tale che la differenza di quota tra fondo pozzetto ed il tubo di uscita sia almeno di 30 cm, e tra il tubo in entrata e quello in uscita di almeno 20 cm.

I pozzetti di campionamento delle acque di seconda pioggia devono avere caratteristiche conformi alla DGR 2772/2006 (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm.

- II) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio;
- III) I controlli devono essere condotti avvalendosi di laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 o dotato di certificazione qualità. Il prelievo dei campioni può essere eseguito anche da personale diverso, purché opportunamente formato e/o qualificato;
- IV) La Ditta è tenuta ad eseguire un autocontrollo delle acque di prima e seconda pioggia del nuovo impianto di trattamento entro 90 giorni dall'attivazione dello scarico e comunque all'occorrenza del primo evento meteorico utile dall'attivazione stessa;
- V) Il campione deve essere, considerata la modulazione degli scarichi, di tipo istantaneo e prelevato:
 - mentre è in corso lo svuotamento delle vasche di accumulo e in seguito ad un evento meteorico che abbia raggiunto una altezza di precipitazione di almeno 5 mm e si sia verificato dopo un periodo di tempo secco di almeno 96 h per le acque di prima pioggia;
 - in corrispondenza delle operazioni di lavaggio automezzi per le acque reflue industriali.
- VI) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti.
- VII) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
- VIII) Le analisi delle acque di seconda pioggia devono essere riferite a campione prelevato mentre è in corso la scolmatura delle stesse. Qualora in ragione di particolari impedimenti ciò non fosse fattibile è possibile in via residuale prelevare l'acqua dal fondo del pozzetto;

.2.3 Prescrizioni impiantistiche

- IX) La portata di scarico delle elettropompe presenti nella vasca di accumulo VA30 e nella nuova vasca del volume di 12 m³ deve presentare valori massimi di un litro al secondo.
- X) A seguito dell'approvazione e della realizzazione del progetto di adeguamento del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia dell'impianto esistente il bypass delle seconde piogge, nel pozzetto selezionatore, deve innescarsi unicamente una volta riempito l'intero volume della vasca di accumulo VA 30 dell'impianto prime piogge.
- XI) Lo svuotamento delle vasche di accumulo deve avvenire entro l'intervallo di tempo di 96 h dall'ultimo evento meteorico indipendente che ha raggiunto almeno 5 mm di pioggia. Il ritardo nell'avviamento dello scarico è perciò pari al più a 96 h meno il tempo di svuotamento calcolato in funzione del valore massimo di portata indicato al punto precedente.

XII) A seguito dell'approvazione e della realizzazione del progetto di adeguamento del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia dell'impianto esistente il funzionamento del sistema dell'impianto prime piogge esistente deve garantire che le acque di lavaggio degli automezzi siano avviate allo scarico S2B senza transitare per la vasca di accumulo VA30 o essere scolmate nel pozzetto selezionatore P.S. 168.

XIII) Rete di drenaggio

i. la rete di drenaggio delle superfici scolanti dell'impianto di trattamento rifiuti deve:

- ✓ garantire che le superfici scolanti siano drenate senza esclusione di alcuna zona nella quale si possano formare ristagni;
- ✓ garantire che le acque di dilavamento delle superfici scolanti non possano ruscellare verso recapiti diversi dalla rete di drenaggio stessa;
- ✓ essere realizzata in modo da non dare luogo a perdite nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
- ✓ garantire lo smaltimento in sicurezza degli scrosci brevi e intensi caratteristici della zona, ai sensi dell'art. 5, c. 3, del R.R. n. 4/2006;

ii. la pavimentazione delle superfici scolanti deve possedere i requisiti di impermeabilizzazione stabiliti dall'art. 5, comma 1, del R.R. n. 4/2006 ed essere mantenuta in buone condizioni. La Ditta deve provvedere, laddove ve ne sia la necessità, all'esecuzione tempestiva di interventi di risanamento della continuità degli strati della pavimentazione, proporzionati al grado di ammaloramento che si dovesse verificare e al rischio di infiltrazione e percolamento che ne possa conseguire.

iii. In relazione alle saracinesche predisposte agli scarichi finali deve essere assicurata la manutenzione dei pozzetti per garantire un facile accesso in caso di necessità (o eventualmente modificare gli stessi).

iiii. è facoltà della Ditta installare dei sistemi di misura dei volumi scaricati. La tipologia e il posizionamento dei sistemi di misura dovrà essere preventivamente concordato con il gestore del SII.

E.2.4 Prescrizioni generali

XIV) Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.

XV) E' fatto divieto di eseguire operazioni di pulizia delle superfici drenate in fognatura con acque di lavaggio, nel caso di versamenti accidentali sulle stesse.

XVI) E' fatto divieto di pulire i manufatti costituenti la rete e gli impianti di accumulo/trattamento acque con getti d'acqua e svuotare i fanghi accumulati al loro interno e i sedimenti rimossi in fognatura.

XVII) E' fatto divieto di eseguire operazioni di pulizia delle superfici scolanti con acqua calda o detersivi che possono comportare l'emulsione degli oli nel disoleatore.

XVIII) E' fatto divieto di scaricare in fognatura acque di prima pioggia o acque reflue industriali non depurate, di bypassare i sistemi di depurazione e di scaricare acque reflue diverse da quelle autorizzate.

XIX) E' fatto divieto di scaricare in fognatura acque reflue che contengano qualsiasi inquinante che, per natura, portata o concentrazione attraversi la linea acque del depuratore comunale senza essere adeguatamente abbattuto, interferisca con il funzionamento del depuratore comunale, ovvero inibisca o disturbi i processi della linea acque o della linea fanghi, nonché l'utilizzo o lo smaltimento di questi ultimi in conformità alle normative vigenti.

- XX) E' fatto divieto di immettere o far sì che siano introdotti in fognatura: gas, fumi e vapori o inquinanti che possano generarli; benzina, benzene, nafta e qualsiasi sostanza allo stato solido, liquido o gassoso infiammabile o esplosiva; ceneri, sabbia, fango, paglia, trucioli, metallo, vetro, stracci, piume, catrame, plastica, legno o qualsiasi altra sostanza di pezzatura tale da passare attraverso le maglie del pretrattamento di grigliatura del depuratore finale o ostruirle; sostanze solide o viscosi capaci di causare ostruzioni alle condutture fognarie o danneggiarle; sostanze tossiche radioattive, infettive, cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso; sostanze aggressive ovvero acide o alcaline in concentrazione pericolosa; sostanze sconosciute o dagli effetti sull'uomo non noti; oli, grassi, petrolio o prodotti derivati dal petrolio emulsionati o no; qualsiasi effluente di temperatura superiore ai 35° o che conferisca una colorazione non rimovibile nel depuratore finale o che arrechi molestie olfattive; rifiuti di qualsiasi tipo quali quelli derivanti dalla pulizia di manufatti o materiale utilizzato per contenere e pulire perdite e sversamenti, tutto ciò che in modo diretto o indiretto possa costituire pericolo per le persone, gli animali e l'ambiente.
- XXI) Per i fini di cui al precedente punto è fatto in particolare divieto di immettere o scaricare in fognatura liquidi contenuti nei serbatoi e nelle vasche di raccolta.
- XXII) I manufatti costituenti la fognatura interna e gli impianti di trattamento devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e devono essere sottoposti a manutenzione, da parte di personale specializzato, con regolarità: le attività di conduzione e manutenzione devono essere riportate in un apposito registro, che deve essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo. I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta e mantenuti in buono stato; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
- XXIII) Per i fini di cui al punto precedente:
- ✓ devono essere periodicamente accertate le condizioni statiche dei manufatti, lo stato di usura dei rivestimenti e l'impermeabilità delle condotte;
 - ✓ devono essere rimossi eventuali intasamenti al loro manifestarsi;
 - ✓ l'impianto prime piogge deve essere ispezionato con cadenza minima trimestrale e in occasione del controllo devono essere registrati i livelli dei fanghi e sedimenti accumulati sul fondo del manufatto, lo spessore dello strato di liquidi leggeri separati e flottanti in superficie nelle camere di separazione e lo stato di eventuali filtri disoleanti;
 - ✓ devono essere periodicamente rimossi i fanghi e gli oli/idrocarburi accumulati nell'impianto prime piogge al raggiungimento degli spessori indicati dalla casa costruttrice degli impianti;
 - ✓ eventuali filtri disoleanti deve essere rimossi e puliti nel caso in cui risultassero particolarmente sporchi;
 - ✓ devono essere eseguite le ulteriori operazioni di corretto funzionamento prescritte dal fornitore degli impianti;
- XXIV) In occasione di malfunzionamenti degli impianti di raccolta e trattamento delle acque reflue scaricate devono essere attivate procedure di pronto ripristino della piena efficienza degli stessi, compresa la riduzione/sospensione degli scarichi e delle attività che li generano fino al ristabilimento delle condizioni di normale operatività. Nel caso di eventi che possono comportare la violazione dei divieti di cui ai punti V), VI), VII), VIII), lo scarico in uscita dall'impianto deve essere immediatamente interrotto (spegnimento pompe e tempestiva chiusura dell'organo di intercettazione posto a valle dei pozzetti **S2A e S2B**), e ripreso solo in seguito alla risoluzione delle criticità all'origine del problema.
- XXV) L'insediamento deve essere mantenuto in condizioni di ordine e pulizia secondo le procedure individuate dalla Ditta, idonee a perseguire lo scopo con ordinaria diligenza.
- XXVI) La Ditta deve provvedere alla pulizia tempestiva di sversamenti accidentali di qualsiasi natura, indipendentemente dalla loro entità, perdite, fuoriuscite, traboccamenti e gocciolamenti e deve impedire che il refluo versato si raccolga nella fognatura. In particolare deve essere predisposta procedura di emergenza per la gestione degli sversamenti e adeguatamente istruiti allo scopo gli addetti al pronto intervento per la gestione delle emergenze, e, con particolare riferimento allo scenario di sversamento sul piazzale in condizione di vasca di accumulo piena, presi tutti gli

accorgimenti atti ad evitare qualsiasi immissione di rifiuti liquidi e acque di dilavamento contaminate in fognatura bianca attraverso il bypass delle seconde piogge (tempestiva chiusura dell'organo di intercettazione posto a valle del pozzetto 56).

- XXVII) I materiali necessari all'esecuzione delle operazioni di pulizia/contenimento di cui al precedente punto devono essere conservati presso l'impianto ai fini del loro tempestivo utilizzo e conservati, in zona sempre accessibile identificata allo scopo, in quantità e tipologia adeguate alle sostanze che potrebbero essere sversate accidentalmente, nonché tenuti a pronta disposizione, presso le aree ove siano in corso operazioni che possono dare luogo agli sversamenti.
- XXVIII) La planimetria di riferimento riportante il tracciato della fognatura come autorizzata e la documentazione relativa alla conduzione e manutenzione del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue scaricate (i.e. registro di conduzione e manutenzione dell'impianto, schede tecniche e manuale d'uso delle apparecchiature, referti analitici dei campionamenti, registri di carico e scarico per la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta eventualmente prodotto durante le operazioni di pulizia dei manufatti, dell'impianto di trattamento e della tubazione, etc.) devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- XXIX) Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e devono essere gestiti nel rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura.
- XXX) Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'Autorità competente per l'AIA, al dipartimento A.R.P.A competente per territorio e al Gestore della fognatura/impianto di depurazione (se decadono in F.C.), qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge; l'autorità competente potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione.
- XXXI) Devono essere adottate, per quanto possibile, tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua.

E.3 Rumore

E.3.1 Valori limite

Il Comune di Ospedaletto Lodigiano ha approvato la zonizzazione acustica con delibera C.C. n. 4 del 26/03/07. Pertanto attualmente i limiti da rispettare sono:

- a confine (Classe V): 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni, con il rispetto del limite differenziale ai recettori.

Non sono presenti recettori a meno di 200 m dall'insediamento.

E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel piano di monitoraggio.
- II) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal d.m. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine

E.3.3 Prescrizioni generali

- III) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Autorità competente prescritta al successivo punto E.6. I), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n.7/8313 del 8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed A.R.P.A., al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all'Autorità Competente, all'Ente comunale territorialmente competente e ad A.R.P.A..

E.4 Suolo e acque sotterranee

- I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
- II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato. Deve essere garantito il mantenimento dei requisiti di impermeabilizzazione della pavimentazione stabiliti dall'art. 5, c.1, del Regolamento regionale n. 04/2006. La Ditta deve provvedere, laddove ve ne sia la necessità, all'esecuzione tempestiva di interventi di risanamento della continuità degli strati della pavimentazione, proporzionati al grado di ammaloramento che si dovesse verificare e al rischio di infiltrazione e percolamento che ne può conseguire.
- III) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
- IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
- V) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal Regolamento Locale d'Igiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10), ovvero dal Regolamento Comunale d'Igiene, dal momento in cui venga approvato, e secondo quanto disposto dal Regolamento regionale n. 2/ 2002, art. 10.
- VI) L'eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto disposto dal Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la conduzione, l'eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento "*Linee guida serbatoi interrati*" pubblicato da A.R.P.A. Lombardia (2013).
- VII) La ditta deve segnalare **entro 48 ore** all'Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.
- VIII) Le acque di spurgo dei piezometri potranno essere immesse nella rete delle acque fognarie solo a seguito di analisi chimica che ne dimostri la conformità ai limiti previsti per lo scarico, diversamente dovranno essere gestite come rifiuto.
- IX) Prevedere nelle procedure aziendali la chiusura delle saracinesche in caso di emergenza incendio, per il contenimento delle acque di spegnimento.

E.5 Rifiuti

E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo

I rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati, devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e nel Piano di accettazione dei rifiuti.

Le modalità di stoccaggio devono rispettare quanto previsto dalla Circolare Ministeriale 21 Gennaio 2019: "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*"

E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata

- I) Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo B.1.
- II) Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e dell'art.185 bis D.lgs.152/2006 s.m.i.; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- III) Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, qualora il carico risultasse anche in parte non conforme dovrà essere respinto al produttore e non dovrà essere preso in carico ricodificando il rifiuto non conforme con altro codice ritenuto rispondente alle caratteristiche merceologiche rilevate al momento;
- IV) La società dovrà presentare/adequare il “**Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti**” secondo quanto previsto dalla D.g.r.3398 del 20/07/2020, dovrà essere tenuto in impianto a disposizione degli Enti di controllo e dovrà essere aggiornato/revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dandone comunicazione alla Provincia e al Dipartimento Arpa competente territorialmente. Nell'elaborazione del protocollo si dovrà prevedere l'individuazione di un'area appositamente dedicata alla valutazione visiva di idoneità o meno del carico rispetto al codice di conferimento prima dell'effettiva accettazione in impianto; tale area dovrà essere chiaramente identificata in planimetria e dovrà essere diversa dall'area di quarantena.
- V) Controlli radiometrici: la procedura Aziendale deve essere adeguata alla norma UNI 10897 con la collaborazione dell'Esperto Qualificato
- VI) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre **24 ore** trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione, breve nota contenente le motivazioni del respingimento e documentazione fotografica;
- VII) Per i codici specchio dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto, ad eccezione di quelle partite che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la certificazione analitica dovrà essere almeno semestrale;
- VIII) La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- IX) Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
- X) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.
- XI) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.
- XII) I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee cioè nella fase di stoccaggio presso l'impianto sarà mantenuta la separazione per codice EER originario qualora destinati alla sola operazione di stoccaggio (R13/D15), ovvero potranno essere tra di loro accorpati qualora vengano successivamente sottoposti al trattamento congiunto presso l'impianto nei processi tecnologici autorizzati (operazioni di recupero R3,R4,R5, R12 o smaltimento D13, D14);
- XIII) Possono essere operate fasi di miscelazione, in deroga all'art. 187, comma 1, del D.Lgs. 152/06, esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini del recupero e/o smaltimento finale; comunque non può essere operata nessuna diluizione tra i rifiuti incompatibili ovvero con

la finalità di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;
- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;
- il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;
- deve essere tenuto un **registro** di impianto dove vengano evidenziati:
 - partite, quantità, codici EER dei rifiuti miscelati;
 - esiti delle prove di miscelazione;
 - tutte le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie dell'impianto;
 - i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate totali o parziali dell'impianto.

XIV) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

XV) I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

XVI) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:

- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
- evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
- evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
- produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
- rispettare le norme igienico - sanitarie;
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.

XVII) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi, in particolare:

- i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;
- i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
- i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.

XVIII) I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione.

XIX) I serbatoi per i rifiuti liquidi:

- devono riportare una sigla di identificazione;

- devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a apposito sistema di abbattimento.
 - possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
 - devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.
- XX) Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento.
- XX) I rifiuti pericolosi possono essere ritirati e messi in riserva/deposito preliminare a condizione che la Ditta, prima dell'accettazione del rifiuto, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento.
- XXI) La detenzione e l'attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392. In particolare, il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96.
- XXII) Le pile e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.
- XXIII) Le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute.
- XXIV) Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e s.m.i. recante: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi. L'attività di recupero delle apparecchiature fuori uso contenenti C.F.C. deve essere svolta secondo le norme tecniche e le modalità indicate nell'allegato 1 del decreto 20 settembre 2002, in attuazione dell'articolo 5 della l. 549/1993.
- XXV) I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica.
- XXVI) I rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento effettuate presso l'impianto devono essere inviati direttamente ad impianti che effettuano il trattamento, collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006, senza passaggi intermedi ad impianti di solo stoccaggio (messa in riserva e/o di deposito preliminare). Invece, per i rifiuti prodotti dall'impianto (non decadenti dal trattamento rifiuti) e anche per i rifiuti occasionalmente prodotti decadenti dalle operazioni di trattamento, è possibile un passaggio in R13 o D15 (solo stoccaggio) e poi invio ad altro impianto di trattamento. Ciò per consentire il raggruppamento di rifiuti che possono essere prodotti anche in piccole quantità.
- XXVII) Il Gestore dovrà riportare i dati contenuti nel **Registro di carico e scarico** sullo specifico applicativo web predisposto dall'Osservatorio Regionale Rifiuti – Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (ARPA Lombardia) secondo le modalità e la frequenza comunicate dalla stessa Sezione Regionale del Catasto Rifiuti.

XXVIII) Dovrà essere fornita appendice della polizza fideiussoria in essere con indicazione e scadenza della nuova autorizzazione, che vede in **€ 439.319,54** l'ammontare totale della fideiussione che la ditta ha prestato a favore dell'Autorità competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; l'appendice della polizza fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La mancata presentazione della suddetta appendice fideiussoria entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.

Operazione	Rifiuti	Quantità (mc)	Costi
D15/R13	NP	1554	274.467,48 €
D15/R13	P	150	52.987,50 €
p.to 9, all.C della D.G.R. 7/19461	-	> 100.000/t/anno	111.864,56 €
AMMONTARE TOTALE			439.319,54 €

Tab.E2 –Calcolo polizza fideiussoria

La società è in possesso di certificazione ISO 14001 ma non ha richiesto lo sconto del 40%

E.5.3 Prescrizioni generali

XXIX) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.

XXX) L'eventuale presenza all'interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non più utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ne deve comportare la rimozione; l'allontanamento dall'area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono essere realizzate ai sensi della l. 257/92. I rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti e trattati ai sensi del D.Lgs. 29 luglio 2004 n.248.

XXXI) In particolare, in presenza di coperture in cemento-amianto (eternit) dovrà essere valutato il rischio di emissione di fibre aerodisperse e la Ditta dovrà prevedere, in ogni caso, interventi che comportino l'incapsulamento, la sovracopertura o la rimozione definitiva del materiale deteriorato. I materiali rimossi sono considerati rifiuto e pertanto devono essere conferiti in discarica autorizzata. Nel caso dell'incapsulamento o della sovracopertura, si rendono necessari controlli ambientali biennali ed interventi di normale manutenzione per conservare l'efficacia e l'integrità dei trattamenti effettuati. Delle operazioni di cui sopra, deve obbligatoriamente essere effettuata preventiva comunicazione agli Enti competenti ed all'A.R.P.A. Dipartimentale.

XXXII) Nel caso in cui le coperture non necessitino di tali interventi, dovrà comunque essere garantita l'attivazione delle procedure operative di manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutela da eventi di disturbo fisico delle lastre, nonché il monitoraggio dello stato di conservazione delle stesse attraverso l'applicazione dell'algoritmo previsto dalla D.G.R. n.VII/1439 del 4/10/2000 (allegato 1).

XXXIII) Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi (CPI) secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 maggio 1998; all'interno dell'impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).

XXXIV) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

XXXV) Qualora l'attività generasse veicoli fuori uso gli stessi devono essere considerati rifiuti e pertanto gestiti ed avviati a smaltimento secondo quanto previsto dall'art. 227 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 152/06 e disciplinato dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 2009 o per quelli non rientranti nel citato decreto, devono essere gestiti secondo quanto previsto dall'art. 231 del D.Lgs. 152/06.

E.6 End Of Waste (EOW)

- I) Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti/MPS/EOW devono essere identificate correttamente, l'area 2.1 è adibita esclusivamente ad attività di stoccaggio;
- II) La ditta effettuerà una valutazione del Regolamento POP's (Regolamento 1021/2019) nella fase di produzione dell'EOW;
- III) La ditta dovrà presentare una relazione dettagliata per la verifica puntuale di tutti gli adempimenti del Regolamento Reach e CLP per la produzione di EOW; la relazione dovrà essere trasmessa all'Autorità Competente e tenuta a disposizione per gli Enti di controllo in fase di verifica.
- IV) la ditta dovrà tenere registro degli EOW prodotti in modo tale che sia verificata la tracciabilità dei lotti;
- V) Per ogni EOW prodotto dovrà essere rilasciata Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.p.r.445/2000 come da Linee Guida SNPA;
- VI) La ditta si adegnerà al **DM 22 settembre 2020, n. 188** "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*" pubblicato a Febbraio 2021

E.6 bis Ulteriori prescrizioni

- I) Ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e all'Autorità competente al controllo (ARPA) variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera 1 bis) del Decreto stesso, nonché dalla normativa Regionale vigente.
- II) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare **entro 48 ore** all'Autorità competente, al Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
- III) al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.
- IV) Il Gestore del complesso IPPC deve:
- rispettare, anche nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento, i valori limite fissati nel quadro prescrittivo E per le componenti aria, acqua e rumore;
 - ridurre, in caso di impossibilità del rispetto dei valori limite, le produzioni fino al raggiungimento dei valori limite richiamati o sospendere le attività oggetto del superamento dei valori limite stessi;
 - fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua i cicli produttivi o gli impianti ad essi collegati entro il tempo più rapido possibile compatibilmente con la messa in sicurezza degli impianti.
- V) Il Gestore del complesso IPPC deve:
- comunicare **entro 48 ore** all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPA competente per territorio eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente;
 - fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua l'attività di trattamento dei rifiuti ad essi collegati immediatamente dalla individuazione del guasto.

E.7 Monitoraggio e Controllo

Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto al paragrafo F.

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo e dovranno essere inseriti nell'applicativo AIDA.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 8 del D.Lgs 152/06, tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2 del D.Lgs 152/06.

L'Autorità competente al controllo (A.R.P.A.) effettuerà controlli secondo un programma definito con D.g.r. regionale.

E.8 Prevenzione incidenti

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

E.9 Gestione delle emergenze

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.

E.10 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività.

La ditta dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta dell'Autorità competente per il controllo (ARPA), fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. All'Autorità competente per il controllo (ARPA) stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fideiussoria.

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche

Il gestore, nell'ambito dell'applicazione dei principi dell'approccio integrato e di prevenzione-precauzione, ha già adeguato l'impianto alle nuove BAT Conclusion Common Waste Treatment.

F. PIANO DI MONITORAGGIO

F.1 Finalità del monitoraggio

La tabella seguente specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli proposti per il futuro.

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli	Monitoraggi e controlli	
	Attuali	Proposte
Valutazione di conformità all'AIA	X	
Aria	X	X
Acqua (scarichi impianto trattamento di 1° e 2° pioggia)	X	X
Suolo	X	

Rifiuti	X	X
Rumore	X	X
Gestione codificata dell'impianto o parte dello stesso in funzione della precauzione e riduzione dell'inquinamento	X	
Raccolta di dati nell'ambito degli strumenti volontari di certificazione e registrazione (EMAS, ISO)	X	X
Raccolta di dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni (es. INES) alle autorità competenti	X	X
Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento	X	X
Gestione emergenze (RIR)	-	-
Altro	-	-

Tab. F1 - Finalità del monitoraggio

F.2 Chi effettua il self-monitoring

La tabella rileva, nell'ambito dell'auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'impianto (controllo interno) –	X
Società terza contraente (controllo interno appaltato)	X

Tab. F2 - Autocontrollo

F.3 Parametri da monitorare

F.3.1 Impiego di Sostanze

Nel processo di trattamento dei rifiuti effettuato presso l'impianto Puli-Eco non sono utilizzate sostanze per le quali possano essere previsti interventi che comportano la loro riduzione/sostituzione a favore di sostanze meno pericolose.

F.3.2 Risorsa idrica

La tabella F5 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per l'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

Tipologia	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo annuo totale (m ³ /anno)	Consumo annuo per fasi di processo (m ³ /anno)	% ricircolo
Acquedotto	X	servizi igienici + usi produttivi	trimestrale	X	-	-
Acquedotto	X	approvvigionamento del sistema di lavaggio mezzi	trimestrale	X	-	-

Tab. F3 - Risorsa idrica

F.3.3 Risorsa energetica

Le tabelle F4 ed F5 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa energetica:

N.ordine Attività IPPC e non o intero complesso	Tipologia risorsa energetica	Anno di riferimento	Tipo di utilizzo	Frequenza di rilevamento	Consumo annuo totale (KWh /anno)	Consumo annuo specifico (KWh /t di rifiuto trattato)
Intera installazione	Corrente elettrica	X	trattamento rifiuti	annuale	X	X
	Gasolio	X	trattamento rifiuti	annuale	X	X

Tab. F4 – Combustibili

Risorsa energetica	Consumo termico (KWh/t di rifiuto trattato)	Consumo elettrico (KWh/t di rifiuto trattato)	Consumo totale (KWh/t di rifiuto trattato)
n.d.	X	X	X

Tab. F5 - Consumo energetico specifico

F.3.4 Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametro	E1	E2	Modalità di controllo		Metodi (**)
			Continuo	Discontinuo	
Polveri	X	X	-	semestrale	UNI EN 13284-1:2003
TVOC(*)	X	X	-	Semestrale	EN 12619 (metodo FID) UNI 13649 (fiallette)

Tabella F6- Inquinanti monitorati

Note:

Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi dell'impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell'allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del ΔP , del pH, che documentino la non variazione dell'emissione rispetto all'analisi precedente.

(*) al termine di monitoraggio del primo anno dal rilascio del riesame dell'AIA in base ai risultati la ditta effettuerà una valutazione se continuare il monitoraggio dei TVOC da sottoporre e approvare da parte di ARPA Lombardia.

(**) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.

F.3.5 Acqua

Per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la tabella riportata di seguito specifica la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato.

Parametri	S2A (prima pioggia impianto esistente)	S2B (acque reflue industriali lavaggio automezzi)	PC5A (prima pioggia nuovo impianto)	S3 (seconda pioggia impianto esistente)	PC6 (seconda pioggia nuovo impianto)	Modalità di controllo	Metodi (*)
						Discontinuo	

Parametri	S2A (prima pioggia impianto esistente)	S2B (acque reflue industriali lavaggio automezzi)	PC5A (prima pioggia nuovo impianto)	S3 (seconda pioggia impianto esistente)	PC6 (seconda pioggia nuovo impianto)	Modalità di controllo		Metodi (*)
						Discontinuo		
pH	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilità	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	UNI EN 27888:1995
Solidi sospesi totali	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
BOD ₅	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 5210 D
COD	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
Arsenico (As) e composti	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 172942:2016
Cromo (Cr) e composti	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 172942:2016
Cadmio (Cd) e composti	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 172942:2016
Ferro	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 172942:2016
Manganese	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 172942:2016
Mercurio (Hg) e composti	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 172942:2016
Nichel (Ni) e composti	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 172942:2016
Piombo (Pb) e composti	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 172942:2016
Rame (Cu) e composti	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 172942:2016
Zinco (Zn) e composti	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 172942:2016
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003
Azoto nitroso (come N)	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Azoto nitrico	X	X	X	X	X		S3-PC6	UNI EN ISO

Parametri	S2A (prima pioggia impianto esistente)	S2B (acque reflue industriali lavaggio automezzi)	PC5A (prima pioggia nuovo impianto)	S3 (seconda pioggia impianto esistente)	PC6 (seconda pioggia nuovo impianto)	Modalità di controllo		Metodi (*)
						Discontinuo		
(come N)						S2A-S2B PC 5A annuale	annuale	10304-1:2009
Idrocarburi totali	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003
Tensioattivi totali	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	Anionici: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 Cationici: IL-PI-1-01-analisi colorimetrica Non ionici: UNI 10511- 1:1996/A1:2001
Saggio di tossicità acuta	X	X	X	X	X	S2A-S2B PC 5A annuale	S3-PC6 annuale	8000

Tab. F7 - Inquinanti monitorati

Note:

(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati il metodo prescelto deve essere in accordo con la UNI 17025.

F.3.5.1 Monitoraggio del CIS recettore

Non previsto (S4 scarico in cis "Scolatore del Cristo" acque dei tetti).

F.3.5.2 Monitoraggio delle acque sotterranee

Al fine di monitorare le eventuali contaminazioni dei suoli derivanti dalla specifica attività della Ditta sono previsti campionamenti semestrali di acque di falda prelevate dai piezometri presenti nell'area.

Le tabelle seguenti indicano le caratteristiche dei punti di campionamento delle acque sotterranee:

Piezometro	Posizione piezometro	Coordinate WGS84 UTM32N	Livello piezometrico medio della falda (m.s.l.m.)	Profondità del piezometro (m)	Profondità dei filtri (m)
Pz1	monte	X=546.011 Y=5.002.221	57,752	16 m	da 3 a 16
Pz2	valle	X=546.105 Y=5.002.157	57,568	16 m	da 3 a 16
Pz3	valle	X=546.063 Y=5.002.152	57,538	16 m	da 6 a 16

Tab. F8 – Piezometri

Piezometro	Posizione piezometro	Misure quantitative	Livello statico (m.s.l.m.)	Livello dinamico (m.s.l.m.)	Frequenza misura
Pz1	monte	X	X	X	semestrale
Pz2	valle	X	X	X	semestrale
Pz3	valle	X	X	X	semestrale

Tab. F9 – Misure piezometriche quantitative

Piezometro	Posizione piezometro	Misure qualitative	Parametri	Frequenza	Metodi*
Pz1	monte	X	Per le categorie chimiche sotto riportate saranno ricercati i parametri individuati in tabella 2 della Parte IV - Titolo V Allegato 5 al d.lgs n.152/2006 e s.m.i. - pH, - temperatura, - conducibilità elettrica, - metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, Fe, Mn), - cloruri, - solfati, - nitriti, - Composti organici aromatici (BTEX), - Composti alifatici clorurati cancerogeni, - Composti alifatici clorurati non cancerogeni, - composti alifatici alogenati cancerogeni, - idrocarburi totali (espressi come n-esano), - Nitrobenzeni, - Ammine aromatiche.	semestrale	IRSA-EPA UNI EN ISO
Pz2	valle	X		semestrale	IRSA-EPA UNI EN ISO
Pz3	valle	X		Semestrale	IRSA-EPA UNI EN ISO

Tab. F10 – Misure piezometriche qualitative

Note:
 (*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati il metodo prescelto deve essere in accordo con la UNI 17025.

Per i parametri per i quali non è prevista una CSC si dovrà far riferimento ai pareri emessi dall'ISS.

F.3.6 Rumore

Le campagne di rilievi acustici prescritte al paragrafo E.3.3 dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni nei punti concordati con ARPA e COMUNE;
- la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame.
- in presenza di potenziali recettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza degli stessi, secondo quanto concordato con ARPA e Comune, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.

La Tabella F13 riporta le informazioni che la Ditta fornirà in riferimento alle indagini fonometriche prescritte:

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione)	Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluto, immissione differenziale)	Classe acustica di appartenenza del recettore	Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento)	Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)
X	X	X	X	X	X

Tab. F11 – Verifica d'impatto acustico

F.3.7 Radiazioni

A seguito della predisposizione della procedura di controllo radiometrico, dovranno essere effettuati i seguenti controlli nel rispetto della Norma UNI 10897:

Materiale controllato	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Rottami e ferrosi	contatore Geiger	ogni conferimento	registrazione e comunicazione non conformità
RAEE	contatore Geiger	ogni conferimento	registrazione e comunicazione non conformità

Tab. F12 – Controllo radiometrico

In relazione al controllo radiometrico si applicano le disposizioni inerenti la sorveglianza radiometrica su materiali e prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (art.72) ai sensi del D.lgs.101/2020 del 27/08/2020

F.3.8 Rifiuti

Le tabelle F12 e F13 riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in ingresso ed uscita dal complesso.

CER autorizzati	Operazione autorizzata	Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio	Quantità annua (t) trattata	Quantità specifica (t di rifiuto in ingresso/t di rifiuto trattato)	Eventuali controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
X	R/D	X	X	X	di conformità/analitici	ad ogni conferimento	cartaceo/informatizzato	X

Tab. F13 – Controllo rifiuti in ingresso

CER	Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio	Quantità annua prodotta (t)	Quantità specifica (t di rifiuto prodotto / t di rifiuto trattato)	Eventuali controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
X	X	X	X	di conformità/analitici	ad ogni conferimento	cartacea/informatizzata	X

Tab. F14 – Controllo rifiuti in uscita

La seguente tabella riporta i controlli che il Gestore è tenuto ad effettuare relativamente ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto.

Oggetto del controllo	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto derivante da attività R3, R4 o R5 END OF WASTE	Secondo i criteri definiti relativamente ad ogni tipologia di materiale per la cessazione della qualifica di rifiuto, come descritti al paragrafo B.1bis	Annualmente per ogni partita omogenea di materiali	Cartacea/informatica

Tab. F15 – Controllo materiali derivanti attività recupero rifiuti

F.4 Gestione dell'impianto

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici

Impianto/parte di esso/fase di processo (inteso come attività di recupero)	Parametri	Perdite	Modalità di registrazione dei controlli

	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase*	Modalità di controllo	Inquinante	
impianti di processo	corretto funzionamento	da definire	fermate programmate	da definire	-	registro
sistemi di drenaggio abbattimento emissioni idriche	verifica strutturale e corretto funzionamento di vasche, tubazioni e filtri a coalescenza	da definire	fermate programmate e/o a regime	da definire	vedi tabella parametri scarichi	registro
pavimentazioni	fessurazioni	trimestrale	a regime	visivo	possibile perdita di sostanze inquinanti	registro

* Specificare se durante la fase d'indagine l'impianto è a regime o è in arresto

Tab. F16 – Controlli sui punti critici

Impianto/parte di esso/fase di processo	Tipo di intervento	Frequenza
processo	impianto pressatura: controllo livelli - controllo visivo impianti fissi di tritovagliatura: controllo visivo	settimanale
sistemi di abbattimento emissioni idriche	impianto trattamento acque: verifica filtri e asportazione fanghi di sedimentazione	annuale da società esterna
sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera	Annotare sul registro le ore indicate dai contaore	in occasione delle manutenzioni
sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera	Verifica funzionalità ed efficienza impianti nelle loro diverse componenti	annuale da società esterna

Tab. F17 – Interventi di manutenzione dei punti critici individuati

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Aree stoccaggio			
Impianto	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
vasche/serbatoi	verifica di tenuta	annuale	registro
Serbatoio del distributore gasolio	Controllo visivo d'integrità strutturale	semestrale	registro

Tab. F18 – Controllo periodico aree di stoccaggio

G.ALLEGATI

CONTENUTO PLANIMETRIA / ALLEGATO	SIGLA	DATA PROTOCOLLO
Planimetria generale di stabilimento, con disposizione delle aree operative adibite al recupero e/o smaltimento rifiuti ed emissioni in atmosfera	Tav. 7 –Febbraio 2021	Prot.Prov.n.3542 del 3/2/2021
Planimetria generale rete acque- percolati – Stato attuale	Tav.7.1 - Febbraio 2021	Prot.Prov.n.3542 del 3/2/2021
Planimetria relativa alle emissioni idriche – stato di progetto – planimetria reti fognarie	Tav. 7.2 –Febbraio2021	Prot.Prov.n. del 3/2/2021